

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

816° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 19
5 ^a - Bilancio	» 22
6 ^a - Finanze e tesoro	» 42
7 ^a - Istruzione	» 45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 85
10 ^a - Industria	» 90
11 ^a - Lavoro	» 96
12 ^a - Igiene e sanità	» 109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 114

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i> 221
Terrorismo in Italia	» 224
Procedimenti d'accusa	» 226

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 234
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 236
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 241
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 242
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 243
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 244
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 245

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 246
--------------------	-----------------

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
ANDREATTA

Intervengono il ministro del Tesoro Carli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Rubbi.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore FERRARI-AGGRADI, relatore per la 5ª Commissione.

Soffermandosi in particolare sull'articolo 1, fa osservare che i tre fini della norma sono costituiti dalla trasformazione degli Enti a partecipazione statale in società per azioni, dall'accesso alla proprietà da parte del risparmio e dall'alienazione dei beni patrimoniali: la norma costituisce un contributo efficace all'azione di riequilibrio della finanza pubblica.

Ricorda poi la nascita delle partecipazioni statali negli anni '30, con il che si creò uno strumento che si è rivelato di grande importanza ai fini dello sviluppo economico del Paese. Dopo la formula IRI si passò negli anni '50 alla formula ENI e poi ad interventi più diretti dello Stato in economia, come confermano le vicende per quanto concerne l'industria elettrica.

Deve essere chiaro a suo avviso che il contesto in cui si cala la manovra di cui al decreto deve esser quello di una piena valorizzazione del patrimonio dello Stato. A suo avviso, così come fu operato all'atto del trasferimento dei beni all'IRI, ugualmente oggi è necessario un

documento formale del Governo per i casi di rinunzia da parte dello Stato ad attività economiche: l'operazione, infatti, deve essere condotta nell'ambito di una strategia improntata a chiarezza in ordine ad un più efficace utilizzo degli strumenti e per una migliore presenza dello Stato nell'economia.

Il senatore TRIGLIA, relatore per la 6^a Commissione, illustra il contenuto dell'articolo 2 concernente la gestione economica e l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato. L'articolo - egli sottolinea - non contiene una disciplina generale riguardante la materia in questione, ma individua un procedimento particolare che si sovrappone a quelli ordinari previsti dalla normativa vigente, con l'intento di procedere ad alienazioni più celeri.

Il procedimento che viene definito si articola in alcune fasi: individuazione dei beni interessati, successiva classificazione, acquisizione della documentazione catastale e ipotecaria e determinazione del prezzo; affidamento e conferimento dei beni medesimi a soggetti incaricati di procedere alla loro gestione o alienazione; anticipazione in acconto sui proventi delle alienazioni di un importo non inferiore al cinquanta per cento da parte dei soggetti affidatari o conferitari (l'importo che dovrà versare l'IMI è fino a concorrenza di 3.000 miliardi); versamento dei proventi delle alienazioni in apposito capitolo del bilancio dello Stato, mentre i proventi delle gestioni sono destinati alla valorizzazione dei beni in vista di una loro successiva alienazione.

Per quanto riguarda i soggetti a cui affidare o conferire i beni da alienare o gestire questi possono essere: consorzi di banche ed altri operatori economici, o società, specializzati nel settore (comma 1); società con capitale misto da costituire (comma 2); Istituto mobiliare italiano (comma 4).

Allo scopo poi di agevolare finanziariamente i soggetti tenuti all'anticipazione di quote dei proventi, il comma 3 prevede l'emissione da parte di tali soggetti di obbligazione di durata fino a sette anni con garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sul pagamento di interessi, oneri e spese.

Il comma 11 istituisce un comitato tecnico variamente composto, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6. I commi 15, 16 e 17 prevedono poi la convocazione, da parte del Ministro delle finanze, di una conferenza, sull'esempio della «conferenza dei servizi», cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

Il combinato disposto dei sopra citati commi porta alla conclusione che la conferenza in questione, nell'ambito della quale è presente, tra l'altro, il sindaco del comune in cui si trova l'immobile, può procedere alle opportune modifiche degli strumenti urbanistici senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5, della legge 142 del 1990; l'approvazione assunta ad unanimità produce gli effetti di cui al comma 17 senza l'ulteriore intervento del consiglio comunale. Occorre

rilevare che la disposizione contenuta nel comma 5, che fa salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sembrerebbe limitare i poteri della conferenza, la quale non potrebbe mutare la destinazione dei beni rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Il relatore Triglia, pur dichiarando di condividere gli obiettivi che il Governo si pone con il decreto legge in esame, afferma che sarebbe opportuno in un successivo provvedimento modificare alcuni aspetti dell'articolo 2 che suscitano particolari perplessità, quali appunto quelli riguardanti le competenze della Conferenza prevista nei commi 15 e seguenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

436ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro per il tesoro Carli ed il ministro senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE**Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992.

Il senatore GALEOTTI osserva che gli approfondimenti condotti, anche sulla base dell'esame dell'attività finora svolta dal Comitato nazionale per la bioetica, confermano l'importanza di questo organismo, che merita un confronto più ampio di quello possibile in Commissione. Per questi motivi, ribadisce l'intenzione di richiedere che il provvedimento sia rimesso all'esame dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento. Lungi dal perseguire intenti dilatori, tale richiesta consentirebbe una riflessione sulla composizione e le funzioni del Comitato, sui quali il Gruppo comunista - PDS è pienamente disponibile a promuovere un proficuo confronto.

Il ministro JERVOLINO RUSSO, pur prendendo atto di questa volontà, suggerisce che la Commissione può limitarsi ad approvare la sola norma di copertura finanziaria del disegno di legge, modificandone di conseguenza il titolo. Il Comitato, della cui attività lo stesso senatore Galeotti ha dato un giudizio positivo, sta infatti operando in assenza di sufficienti mezzi economici. A tal fine presenta gli emendamenti 6.1 e Tit. 1.

Il presidente-relatore ELIA suggerisce quindi di procedere alla soppressione degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, presentando a tale scopo gli emendamenti 1.1, 2.2, 3.1, 4.3 e 5.1.

Il senatore GALEOTTI preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore BERLINGUER osserva che le questioni connesse alla ricerca applicata al campo della biologia e della medicina, di grande rilievo anche in campo internazionale, assumono purtroppo in Italia coloriture ideologiche, dando luogo a contrapposizioni sterili, che impediscono molto spesso di adottare regole legislative equilibrate. Ogni tentativo di dare limiti esterni al progresso scientifico è destinato a risultare sconfitto, perchè la ricerca non può, per sua stessa natura, tollerare regole eteronome. Le riserve del Gruppo comunista - PDS sul provvedimento in discussione muovono appunto dalla considerazione che esso è animato da questa impostazione. Emblematici, a tale proposito, l'articolo 2, che disciplina la composizione del Comitato, pressochè integralmente di nomina governativa, e segnatamente il comma 3, che prevede la presenza di esponenti «delle principali correnti di pensiero».

Il ministro JERVOLINO RUSSO osserva che nel designare i componenti attuali del Comitato ha personalmente cercato, d'intesa con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di individuare personalità che rappresentassero tutte le correnti di pensiero. Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge muove pertanto da finalità opposte a quelle criticate dal senatore Berlinguer, pienamente garantiste nei riguardi di ogni orientamento culturale.

Stante l'imminenza dei lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA sospende quindi la seduta, rinviando il seguito della discussione.

La seduta, sospesa alle ore 9.55, è ripresa alle ore 11,55.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio 1992.

Il relatore MURMURA riassume le considerazioni già svolte in tale precedente seduta, in sede di illustrazione del provvedimento. Nel soffermarsi sulle perplessità avanzate riguardo all'articolo 18, che stabilisce l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, precisa che alcuni chiarimenti forniti in via informale dalla Ragioneria generale dello Stato lo hanno convinto della fondatezza della norma in esame.

Anche il senatore PASQUINO fa presente di aver segnalato perplessità relativamente alla portata di tale articolo. I chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, pur dando ragione di tale

norma, non ne giustificano tuttavia la collocazione all'interno di un provvedimento di urgenza, peraltro di contenuto disomogeneo. Sarebbe pertanto a suo giudizio opportuno che il Governo provvedesse ad emanare un nuovo decreto-legge, avente quest'unico specifico contenuto.

Conviene con tale proposta il senatore GALEOTTI, facendo presente di aver già evidenziato la disomogeneità delle disposizioni del provvedimento nel corso dell'esame, in sede consultiva, dei presupposti costituzionali. È comunque indispensabile un approfondimento anche relativamente ad altri aspetti del decreto-legge, come da lui già segnalato nella precedente seduta.

Il ministro CARLI precisa che la disposizione di cui all'articolo 18 è resa necessaria dal quadro normativo risultante dalle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988, in materia di bilancio e contabilità dello Stato. Tale sistema pone dei vincoli alla emissione dei titoli pubblici; in passato il limite riguardava unicamente i Buoni ordinari del tesoro, nel presupposto che lo Stato dovesse farvi ricorso per il finanziamento delle sole necessità di tesoreria a breve termine. Nel tempo, però, questo strumento si è trasformato invece in una modalità di finanziamento del disavanzo pubblico. La dimensione del debito dello Stato e la crescente interdipendenza dei sistemi economici con la propagazione degli effetti da un paese all'altro, non consentono di prevedere esattamente il complessivo importo del fabbisogno, rendendo indispensabili successivi aggiustamenti. L'articolo 18 del decreto-legge in esame origina appunto dalla circostanza che l'importo massimo di emissione netta di titoli pubblici correlato al fabbisogno di cassa è stato determinato nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994, in 132.000 miliardi per il 1991. Nella relazione previsionale e programmatica per il 1992 il fabbisogno per il 1991 è stato invece valutato in 141.000 miliardi, con l'esigenza quindi di ricalcolare il limite massimo di emissione. La circostanza del ricorso ad un provvedimento d'urgenza a tale scopo si è peraltro già verificata nel passato: il decreto-legge n. 412 del 1988, convertito dalla legge n. 493 del 1988, ha elevato i limiti massimi di emissione e di circolazione dei Buoni ordinari del tesoro per l'anno 1988.

Nel corso della prossima legislatura occorrerà comunque rivedere i meccanismi di determinazione del fabbisogno del settore statale, che non risultano sufficientemente flessibili, ed il complessivo funzionamento degli strumenti finanziari, per adeguarli a quelli vigenti negli altri paesi comunitari, pur tenendo conto delle specificità del nostro paese. La disciplina legislativa in materia fu concepita in Italia - secondo i principi della impostazione einaudiana, contrapposta a quella keynesiana - nel convincimento che le entrate dello Stato fossero essenzialmente di tipo tributario e nel presupposto della eccezionalità della legislazione di spesa tra l'approvazione di un bilancio di previsione e l'altro. Occorre invece tener conto della possibilità di procedere a correzioni delle previsioni, dipendenti da mutamenti anche esterni al sistema economico.

Il presidente ELIA ringrazia il ministro Carli per i chiarimenti forniti, ribadendo che la norma contenuta nell'articolo 18 dovrebbe rappresentare una norma destinata a concludere una fase, in vista delle necessarie modifiche che verranno apportate alla disciplina vigente. Al fine di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultate, rinvia quindi il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª: favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ELIA, ricordato che il relatore Murmura aveva già riferito alla Commissione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PASQUINO sostiene che l'urgenza del provvedimento, addotta dal Governo, è del tutto soggettiva, in quanto su un piano oggettivo i requisiti costituzionali di esso sono del tutto discutibili. Occorreva invece con urgenza definire i criteri attraverso cui pervenire alle operazioni di dismissione e soprattutto individuare i termini entro i quali completare le operazioni medesime.

Il senatore GALEOTTI afferma che i contenuti del decreto-legge dimostrano ancora una volta la pericolosità di una prassi ricorrente, di inosservanza dei principi stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Il decreto-legge in esame reitera quello corrispondente del 3 ottobre 1991, consolidando una normazione d'urgenza in violazione della stessa legge n. 400 del 1988. Augurandosi che al Senato non si ripropongano le preclusioni, che sono intervenute alla Camera, all'introduzione di alcune modifiche, assicura comunque che la sua parte politica condivide le finalità del provvedimento. Rilevato poi che esso ha un'efficacia esclusivamente procedurale, ritiene che non sia ravvisabile nemmeno la condizione dell'omogeneità della materia, concernendo sia le dismissioni delle partecipazioni statali che le alienazioni dei beni patrimoniali. Conclude quindi annunciando il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

La senatrice TOSSI BRUTTI dichiara che si può sostenere la necessità e l'urgenza del provvedimento in relazione all'esigenza di coprire, con i proventi delle dismissioni e delle alienazioni, le spese pubbliche previste per il 1992. In realtà questa motivazione è impropria, non riconducibile ai principi costituzionali e nemmeno enunciata nel preambolo del provvedimento, ove invece è richiamata la necessità di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni. Il decreto prefigura quindi un'inversione di tendenza

nell'ordinamento economico e finanziario del paese, finora imperniato su un sistema misto, seguendo un orientamento che è del tutto riduttivo attuare mediante un provvedimento d'urgenza.

Il senatore VETERE, riguardo all'articolo 2, segnala forti riserve in merito alla costituzione del comitato tecnico di cui ai commi 11 e seguenti, misura che ritiene non tenga conto delle competenze delle autonomie locali. Attraverso l'applicazione di normative speciali, è già accaduto in varie città italiane, si è compiuto lo stravolgimento della pianificazione territoriale locale e l'esperienza romana ne è un'ulteriore dimostrazione. La materia regolata dal decreto-legge necessita quindi una riflessione approfondita, esclusa invece dalla prossima scadenza dei termini di vigenza.

Per il senatore ACQUARONE un'attenta lettura dell'articolo 77 della Costituzione non esclude la sussistenza dei presupposti del decreto-legge, se interpretato alla luce di una prassi consolidata. La stessa costituzione materiale ha evidenziato con il passare del tempo le ragioni che sono al fondo di un ricorso alla decretazione d'urgenza più ampio di quello ipotizzato dai costituenti. Riguardo gli aspetti segnalati dal senatore Vetere assicura che il provvedimento si fa carico delle preoccupazioni espresse, in quanto si prevede che le decisioni concernenti i beni patrimoniali aventi una rilevanza urbanistica richiedano l'unanimità dei componenti il comitato tecnico ivi compresi quindi i rappresentanti degli enti locali. Conviene comunque sulla necessità di vigilare sull'attuazione della disciplina, perchè anche in passato sono stati registrati numerosi abusi.

Il ministro CARLI ricorda che la problematica affrontata dal decreto-legge richiederebbe un ampio dibattito, non essendo però questa la sede per svolgerlo egli si sofferma soltanto sui profili relativi alla necessità e urgenza. Già nell'alienazione del patrimonio ecclesiastico l'allora Presidente del Consiglio Minghetti aveva motivato ampiamente le misure adottate ed anche allora le Camere si erano dimostrate preoccupate circa la destinazione dei beni. Anche le esperienze straniere tendono ad escludere la costituzione di posizioni dominanti; le procedure previste mirano comunque a diffondere la proprietà mobiliare in una vasta platea di acquirenti. Richiama poi l'attenzione sulla circostanza per cui l'Italia si distingue dagli altri paesi comunitari per aver finora affrontato le questioni del risanamento del bilancio pubblico senza procedere a sostanziali alienazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dello Stato: da ultimo anche il Portogallo, la Grecia e la Germania si sono indirizzati in questo senso. Il provvedimento si collega intimamente alla legge finanziaria per il 1992, in quanto le previste alienazioni di cespiti del patrimonio pubblico costituiscono parte integrante della manovra. Questa, impostata dal Governo, richiederà presto nuovi provvedimenti correttivi, perchè troppe variabili si intrecciano, ma resterà in ogni caso estremamente difficile ordinare i conti pubblici senza procedere al collocamento di quote rilevanti del patrimonio pubblico, chiamandovi a concorrere i risparmiatori. Anche per quanto riguarda la cessione dei beni del patrimonio immobiliare, il

Ministro assicura che il decreto-legge per questa parte recepisce le risultanze di un lungo dibattito interno e tiene conto delle esperienze intervenute in altri paesi.

Dopo un breve intervento del senatore PONTONE, che annuncia il proprio voto contrario, la Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente alla Commissione di merito sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 386 del 1991.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 1^a)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno delle rimanenti sedute della Commissione, previste per la corrente settimana, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2025 (Riordinamento del Ministero degli affari esteri) e, a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 3156 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava) nonché, in sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 3158 (Deputati Motetta ed altri: Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista), approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 13,15.

437^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Spini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovi schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano - Cusio - Ossola e Vibo Valentia (R 139 b, 1^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e rinvio. Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

Il relatore GUZZETTI esprime preliminarmente soddisfazione giacchè il Governo ha sostanzialmente accolto le indicazioni contenute

nei pareri resi dalla Commissione il 29 ottobre 1991 sugli schemi di decreti legislativi. In tale sede la Commissione aveva segnalato l'esigenza che le procedure connesse alla formazione delle nuove province venissero completate prima della elezione dei nuovi consigli provinciali, che avrebbe dovuto avvenire alla scadenza ordinaria, evitando lo scioglimento dei consigli provinciali interessati. Le procedure indicate ai fini della separazione dei beni, del personale, delle risorse e degli oneri finanziari risultano inoltre semplificate e rigorosamente disciplinate nei nuovi schemi di decreti sottoposti. Appare perciò forse inopportuna la nomina, da parte del Ministro dell'interno, di un commissario con il compito di curare gli adempimenti connessi alla istituzione delle nuove province, potendo tali funzioni essere più utilmente affidate al prefetto. Il relatore dà quindi conto di una nota del Presidente della 5^a Commissione permanente, relativa ad alcuni aspetti economico-finanziari connessi alla istituzione delle nuove province. In essa si segnala che l'articolo 63, comma 6, della legge n. 142 del 1990 richiede l'indicazione della specifica copertura finanziaria e fronte di ogni eventuale aumento di spesa, rispetto alla autorizzazione triennale di 3.500 milioni annuali già prevista nel comma 5. Il meccanismo previsto dal comma 2 dell'articolo 5 di ciascuno schema di decreto delegato si limiterebbe invece a prevedere una ripartizione di tale stanziamento sulla base della popolazione residente nelle istituende province stabilendo che ciascuna amministrazione dello Stato provvederà agli oneri relativi all'istituzione dei relativi uffici periferici nella nuova provincia in relazione alle disponibilità di bilancio. Ciò sostanzia, a giudizio del Presidente della Commissione bilancio, una elusione del generale obbligo di copertura configurato dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per questi motivi nella nota si segnala la necessità di riformulare gli schemi di decreti delegati, concentrando le risorse sul processo di costituzione dei nuovi organismi di rappresentanza provinciale e sganciando l'istituzione delle nuove province da quella di uffici provinciali delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici. In questo quadro si suggerisce di stabilire espressamente che, quanto meno nel primo triennio di attuazione delle nuove circoscrizioni territoriali, non vengano istituiti nuovi uffici periferici delle amministrazioni statali, ma si crei in ciascuna provincia un unico ufficio governativo, alle dipendenze del prefetto.

Il relatore non condivide tali perplessità, ribadendo che gli schemi di decreti contengono all'articolo 5 previsioni assai rigorose sul punto specifico della creazione di nuovi uffici, consentendone l'istituzione solo in relazione alle disponibilità di bilancio. Gli schemi di decreti delegati prevedono altresì una sottrazione di risorse alle province esistenti, quando da esse originano nuove province, proporzionale all'entità della popolazione che viene ricompresa nei nuovi enti. Per questi motivi ritiene possibile valutare favorevolmente tutti gli schemi in esame, ad eccezione di quelli riguardanti le istituende province di Lodi, Prato e Verbano-Cusio-Ossola, sulle quali si riserva di avanzare osservazioni specifiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORLEONE segnala alcuni problemi riguardanti la istituenda provincia di Lodi, che presenta caratteristiche discutibili, sia per le scarse risorse finanziarie che avrebbe a disposizione, sia con riferimento alle determinazioni dei singoli comuni. Alcuni consigli comunali hanno espresso parere contrario all'inserimento nella nuova provincia ed uno, quello di San Zenone al Lambro, ha revocato il precedente atto deliberativo favorevole, esprimendo la volontà di non appartenere alla futura provincia di Lodi, ma all'area milanese. Negli ultimi giorni è stato indetto un *referendum* nel comune di San Colombano al Lambro dal quale è risultato che il 77 per cento della popolazione è contraria all'inserimento del comune nella istituenda provincia. Altre consultazioni referendarie si svolgeranno prossimamente. In considerazione di tale situazione, sarebbe a suo giudizio opportuno che il Governo riflettesse sulla possibilità di riconsiderare lo schema di decreto legislativo riguardante la provincia in esame.

Il senatore GALEOTTI concorda con le valutazioni del relatore rilevando che gli schemi accolgono le osservazioni formulate dalla Commissione nei pareri resi il 29 ottobre 1991. Esprime particolare soddisfazione per il fatto che, facendo seguito ad una specifica richiesta della Commissione il Governo abbia accolto il suggerimento di cambiare la denominazione della provincia di Forlì in Forlì-Cesena anche sulla base delle delibere adottate in tal senso dal consiglio regionale il 31 ottobre 1991. Le osservazioni contenute nella nota trasmessa dal Presidente della Commissione bilancio meritano invece a suo giudizio un opportuno approfondimento.

Il senatore MESORACA si associa alla soddisfazione già espressa per l'accoglimento da parte del Governo dei suggerimenti formulati nei pareri precedentemente resi dalla Commissione. Nel convenire col relatore sulle valutazioni espresse in merito alle preoccupazioni di ordine economico-finanziario segnalate dal Presidente della 5^a Commissione, dichiara di preferire che gli adempimenti relativi alla istituzione delle nuove province siano affidati ad un commissario nominato dal Ministro dell'interno, dato il sovraccarico di lavoro gravante sulle prefetture. Fa infine presente che, quanto meno relativamente alle situazioni territoriali che non abbiano subito mutamenti di sorta, appare inutile l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle regioni sugli schemi in esame.

Anche il senatore CASADEI LUCCHI nota con soddisfazione che la nuova formulazione degli schemi di decreti legislativi tiene conto dei suggerimenti contenuti nei pareri precedentemente resi dalla Commissione. In particolare il cambio di denominazione della attuale provincia di Forlì consentirà di arginare ulteriori richieste relative alla istituzione di province. Con specifico riferimento alla istituenda provincia di Rimini, segnala conclusivamente l'esigenza di tener conto della specifica condizione di tale territorio, che ha trovato formale riconoscimento anche da parte della regione con l'istituzione del circondario; della esistenza di tale ente occorrerà tener conto nella fase di creazione della nuova provincia.

La senatrice TOSSI BRUTTI concorda con le valutazioni espresse dal relatore, ma ricorda che nel dare parere sugli schemi di decreti legislativi, il 29 ottobre 1991, la Commissione aveva approvato un ordine del giorno in cui si segnalava che il problema della istituzione delle nuove province non era da ritenersi esaurito con gli otto schemi sottoposti ed si impegnava il Governo a riferire con la massima urgenza sulle procedure ulteriori. Ciò al fine di valutare compiutamente tutte le altre istanze con i medesimi criteri e nei tempi previsti dalla delega per adottare i provvedimenti relativi. In sede di esame, da parte della Commissione, del disegno di legge recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, oggi legge n. 142 del 1990, si convenne infatti sulla non tassatività dell'elenco delle nuove province ricompreso al comma 2 dell'articolo 63. Non a caso ad essi è stata successivamente aggiunta la provincia di Vibo Valentia. Esistono infatti alcuni casi nei quali la procedura richiesta dall'articolo 63 è già in una fase avanzata di svolgimento: in tale situazione si trovano infatti Foligno, Spoleto, Sulmona, Castrovillari ed Avezzano. È dunque opportuno acquisire in proposito l'intendimento del Governo, tanto più opportuno in quanto l'imminente scioglimento delle Camere potrebbe di fatto vanificare l'impegno già assunto il 29 ottobre scorso. Presenta pertanto il seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali,

richiamato l'ordine del giorno del 29 ottobre 1991, approvato all'unanimità dalla Commissione;

considerato che sino ad oggi il Governo non ha provveduto agli adempimenti previsti dal predetto ordine del giorno;

considerato altresì che l'imminente scioglimento delle Camere può vanificare l'impegno a riferire sulle altre richieste di istituzione di nuove province nel termine previsto dall'articolo 63 della legge 142 del 1990 per l'esercizio della delega legislativa,

impegna il Governo:

a farsi promotore di una proroga del predetto termine previsto dall'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, per consentire l'esame delle richieste di istituzione di nuove province non ricomprese fra le otto di cui ai decreti istitutivi già predisposti».

1

TOSSI BRUTTI

Il senatore PONTONE osserva che la nota del Presidente della Commissione bilancio è fonte di preoccupazione soprattutto laddove prevede che le istituende province causeranno un maggiore onere annuo non minore di 240 miliardi a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento specifico alla provincia di Lodi, fa osservare che il MSI-DN aveva precedentemente una posizione favorevole. Le circostanze successive ed in particolare i problemi che possono sorgere per le possibili sovrapposizioni tra la istituenda provincia e l'area metropolitana di Milano impongono però di mutare avviso. Per questi motivi, egli annuncia che voterà a favore di tutti gli schemi sottoposti, eccezion fatta di quello relativo alla nuova provincia di Lodi.

Il senatore MURMURA nel convenire con le considerazioni del relatore, fa osservare che le preoccupazioni contenute nella nota del Presidente della Commissione bilancio verrebbero fugate ove si specificasse che la creazione dei nuovi uffici periferici delle amministrazioni dello Stato avviene solo sulla base di comprovate esigenze. Circa l'affidamento ad un commissario degli adempimenti relativi alla istituzione delle province, sarà compito del Ministro dell'interno valutare a chi affidare concretamente tale incarico. Occorrerà comunque che il Governo si faccia carico di valutare le richieste provenienti da altre città al fine di offrire a situazioni analoghe uguale soluzione normativa. Rileva infine che la sottoposizione degli schemi di decreto alle regioni per un nuovo parere costituisce forse il frutto di uno scrupolo eccessivo, segnatamente laddove non si sia verificato nel frattempo alcun mutamento apprezzabile delle situazioni.

Il relatore GUZZETTI propone quindi di dare parere favorevole su tutti gli schemi di decreti legislativi sottoposti, eccezion fatta per Lodi, Prato e Verbano-Cusio-Ossola, sui quali è opportuno svolgere un approfondimento. Con specifico riguardo alla provincia di Lodi, segnala che dal territorio del nuovo ente sono stati esclusi alcuni comuni che si erano espressi in senso contrario, ma non quello di Casalmaiocco, il cui consiglio comunale si è pure espresso in questo senso con delibera del 28 febbraio 1987. Su tale schema occorre pertanto a suo giudizio soprassedere, approfondendo in modo adeguato quali siano esattamente le determinazioni delle amministrazioni comunali, tanto più che si svolgeranno prossimamente *referendum* consultivi in alcuni dei comuni interessati. Per la provincia di Prato, occorre tener conto che già nel parere precedentemente reso si segnalava la necessità che l'emanazione del decreto istitutivo avvenisse dopo la delimitazione, da parte della regione Toscana, dell'area metropolitana di Firenze. Chiede pertanto di conoscere se sia nel frattempo intervenuta una deliberazione in tal senso da parte della regione. Rileva inoltre che, dei sette comuni che dovevano far parte della istituenda provincia, due, quelli di Carmignano e di Poggio a Caiano, pur avendo revocato le precedenti adesioni, risultano tuttavia inclusi tra quelli facenti parte della istituenda provincia. Su questa circostanza è opportuno acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo. Una ulteriore perplessità investe poi la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, giacchè i comuni ricadenti nella Valle del Cusio risultano soltanto per una parte ricompresi nella nuova provincia. Anche in tal caso è pertanto a suo giudizio opportuno che la Commissione si riservi di valutare tale schema di decreto una volta acquisiti gli opportuni chiarimenti. Una semplice osservazione investe invece la provincia di Lecco. A tale riguardo, il relatore raccomanda al Governo di comprendere nel territorio della nuova provincia anche il comune di Torre de' Busi, che risulta aver reso un parere contrario a tale inclusione per una erronea valutazione degli stessi organismi comunali e da questi ammessa.

Il senatore GALEOTTI dissente dalla richiesta del relatore di soprassedere al parere sulla provincia di Prato, segnalando invece l'opportunità di accogliere favorevolmente la proposta del Governo.

Anche il senatore MESORACA condivide tale richiesta, rilevando che i problemi riguardanti tale provincia potranno essere risolti alla luce del nuovo parere che verrà reso dalla regione Toscana.

Il senatore GUZZETTI ribadisce che la specificità della situazione di Prato è data dalla revoca della precedente adesione da parte dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano, che risulterebbero per conseguenza inclusi coattivamente tra quelli facenti parte della nuova provincia.

Il sottosegretario SPINI rileva che il Governo ha formulato tale schema di decreto sulla base del parere favorevole reso dal consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 146 del 1988 e che l'inclusione dei citati comuni nel territorio della istituenda provincia avverrà comunque salvo successivo diverso avviso della regione Toscana.

Il senatore MURMURA osserva che la Commissione ha il solo compito di rendere un parere sugli schemi di decreti: dovrà pertanto limitarsi a tener conto delle volontà espresse dalle popolazioni, demandando al Governo il compito di approfondire se ricorrano o meno le circostanze idonee alla istituzione delle nuove province.

Dopo un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori GALEOTTI e GUZZETTI e dopo che il sottosegretario SPINI ha assicurato alla Commissione che fornirà nella successiva seduta gli elementi di chiarificazione richiesti, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, il presidente ELIA rinvia quindi il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 1^a)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, previste per giovedì 16 gennaio, è ulteriormente integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1430, di iniziativa dei senatori Giagu Demartini ed altri, concernente la denominazione dei collegi uninominali.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI

Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.3

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Per il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento: «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: 15) Istituzione del Comitato di bioetica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.1**IL GOVERNO**

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Norme per il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica».

Tit. 1**IL GOVERNO**

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

267^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SALVATO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

Il senatore PINTO sottolinea l'urgenza e l'importanza di affrontare sollecitamente i gravi problemi inerenti all'attuale normativa in tema di soggiorno obbligato al fine di evitare sia la propagazione di attività criminose anche in zone tradizionalmente immuni dai fenomeni di criminalità organizzata, sia possibili strumentalizzazioni da parte di enti locali interessati, per casi che non presentino obiettive caratteristiche di allarme e pericolosità sociali. In particolare la Commissione dovrebbe prendere quanto prima in esame il disegno di legge 3110 di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, provvedimento che recepisce in sostanza le indicazioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il presidente SALVATO condivide l'opinione del senatore PINTO ed assicura che si farà interprete dell'esigenza da lui prospettata presso il presidente Covi, nella consapevolezza della assoluta necessità di porre rimedio ad una situazione denunciata da tempo da parte di molte amministrazioni locali.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (3151) approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce il senatore TOTH sul disegno di legge di conversione di un decreto-legge che mira soprattutto a consentire l'utilizzazione di fondi

stanziati nel 1991 per l'ammodernamento del servizio giudiziario e di quello penitenziario.

Dopo aver compiuto un'analitica disamina dell'articolato, il relatore si sofferma in particolare sui punti che hanno formato oggetto di discussione presso l'altro ramo del Parlamento. In primo luogo l'articolo 2, nel quale è stata menzionata la videoregistrazione tra i sistemi di documentazione degli atti: tale scelta è stata contrastata dall'opposizione basandosi sull'argomento che la videoregistrazione non è espressamente prevista tra gli strumenti elencati nel nuovo codice di rito penale.

Ulteriori obiezioni ha suscitato alla Camera dei deputati, ed anche da parte della 8^a Commissione permanente del Senato, la norma di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto, la quale consente al Ministero della giustizia di avvalersi anche di figure professionali esterne all'Amministrazione - da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche - per tutta una serie di studi e di valutazioni per le quali già esiste un ufficio ministeriale competente. Tali obiezioni sono comunque superabili, considerato che vi sono specifici precedenti e che, proprio al fine di evitare pericolosi spazi di discrezionalità amministrativa, si è ritenuto di far ricorso ad una procedura legislativamente prefissata con l'assunzione dei consulenti da parte del CNR.

Infine il relatore, nel raccomandare una pronta approvazione del disegno di legge sottolinea positivamente l'introduzione da parte dell'altro ramo del Parlamento - nella norma di copertura - di un comma 1-bis, con il quale si prevede che le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziata per il 1991 e non ancora impegnate, possano essere utilizzate per gli stessi fini nell'esercizio successivo.

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge sono stati espressi pareri favorevoli dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 6^a Commissione e che, invece, la 8^a Commissione ha reso parere contrario per le ragioni già evidenziate dal relatore.

Si apre la discussione generale nel corso della quale il senatore GRECO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Comunista-PDS ad un disegno di legge che - pur se criticabile per taluni aspetti - opera comunque nel senso di migliorare l'efficienza della giustizia. La sua parte politica ha rinunciato a presentare emendamenti nella consapevolezza che qualsiasi ulteriore modificazione finirebbe per comportare, con ogni probabilità, la decadenza del decreto-legge in ragione dei ristrettissimi tempi disponibili per la sua conversione.

Il presidente SALVATO interviene, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista manifestando forti perplessità sul provvedimento, sia per le ragioni che hanno mosso la Commissione Lavori pubblici ad esprimere un parere contrario -ragioni che si sostanziano oltre che nel ricorso, non necessario, a consulenze esterne anche nella possibilità di aggiudicare appalti rilevanti a trattativa privata - sia per la carenza assoluta di qualsiasi programmazione organica degli interventi, dimostrata dal ricorso ad un decreto-legge giustificabile, in sostanza,

solo con la necessità di evitare la perenzione di rilevanti stanziamenti non utilizzati.

In conclusione la sua parte politica voterà contro la conversione in legge del decreto, e si riserva di presentare emendamenti in Assemblea, ivi compresi quelli (relativi alla attribuzione dell'indennità giudiziaria ad alcune categorie del personale ministeriale che non ne godono ed alla pensionabilità di tale voce retributiva) che, nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati dichiarati inammissibili con una decisione non certo esente da critiche.

A chiusura della discussione generale il relatore TOTH ribadisce il suo avviso che tutte le obiezioni mosse al provvedimento siano da considerare o infondate o comunque superabili in ragione delle finalità che questo si prefigge.

Il sottosegretario CASTIGLIONE respinge le accuse di incapacità di programmare gli interventi mosse al Ministero e sottolinea come il ricorso alla videoregistrazione non sia espressamente escluso dal codice di procedura penale, il quale anzi utilizza una formula indeterminata proprio al fine di consentire le opportune sperimentazioni degli strumenti di registrazione più idonei, nella consapevolezza che il ricorso alla stenotipia presuppone l'apprestamento di mezzi e di personale qualificato - si parla di tremila unità - che non dovrebbe comunque essere inquadrato nella amministrazione, ma piuttosto organizzato in cooperative esterne assuntrici del servizio. Il Governo si è comunque opposto, alla Camera a che il riferimento alla videoregistrazione fosse eliminato, in quanto ciò avrebbe potuto far ritenere precluso lo strumento in questione.

Per quanto riguarda poi il ricorso ad esperti esterni, si tratta semplicemente della possibilità di far ricorso a competenze particolari con procedure agili e determinate dalla legge, senza per questo pregiudicare il ruolo del competente ufficio ministeriale.

Per quanto infine riguarda l'attribuzione di determinati lavori a trattativa privata nel campo dell'edilizia penitenziaria, tale esigenza sia ineliminabile, considerato come proprio in questo settore si tratti di eseguire opere la cui conformazione deve essere segreta.

In conclusione il rappresentante del Governo raccomanda la più sollecita approvazione, senza modifiche, del provvedimento.

Il RELATORE conferma, in ordine al problema della videoregistrazione, che la formula adottata nel codice processuale penale per i mezzi di documentazione fu volutamente indicata dalla Commissione bicamerale consultiva in modo da non escludere il ricorso a tale strumento.

Non essendo infine stato presentato alcun emendamento la Commissione, con il voto contrario del Presidente SALVATO dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento orale della relazione.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

320ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del Vice Presidente

BOLLINI

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo, il ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Mannino, nonchè i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e alla Presidenza del Consiglio Pujia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che si tratta di un decreto-legge mirante a coprire le maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale per il 1991.

Tali maggiori occorrenze risultano quantificate in 5.610 miliardi. In merito occorre ricordare che in occasione della discussione del precedente decreto in materia (Atto Senato 2436) la Commissione bilancio espresse un parere nel quale si poneva la condizione che il Governo redigesse un rendiconto contenente le indicazioni del fabbisogno consuntivo per ciascuna USL e la specificazione delle ragioni degli eventuali scostamenti di spesa di ogni USL per abitante. In mancanza di tale giustificazione, recitava il parere, non si sarebbe dovuto dar corso al ripiano dei *deficit*. Tale giustificazione non risulta tuttavia prevista con l'occasione del provvedimento all'esame, che sembra semmai in base ai dati di preconsuntivo trasmessi il 25 luglio scorso operare una composizione tra le richieste delle regioni, per le quali il disavanzo 1991 assommava ad oltre 10.000 miliardi e i calcoli della Ragioneria generale per la quale tale disavanzo si sarebbe attestato nell'ordine dei 3.650 miliardi.

Trascurando minori questioni, quali quelle trattate nell'articolo 4 del provvedimento, che mira ad utilizzare residui e disponibilità finanziarie esistenti sui capitoli 4403 e 7001 del Ministero della sanità (13 miliardi nel primo caso e 29 nel secondo), la questione principale concerne il fatto che si propone di operare il ripiano di dette passività mediante l'accensione di mutui, l'onere per l'ammortamento dei quali è valutato in 978 miliardi l'anno a decorrere dal 1993 e per il quale si provvede mediante utilizzo di una quota parte, all'uopo vincolata, del fondo sanitario nazionale.

Il Servizio del bilancio ha trasmesso una memoria, in base alla quale si desume che già nel 1992 non vi sarebbero disponibilità residue per nuovi mutui, e, sulla base della relazione tecnica che accompagna il provvedimento, emergerebbe, sempre ad avviso del Servizio del bilancio, un vuoto di copertura sul fondo sanitario di parte corrente. Pertanto già dal 1993 le disponibilità del fondo sanitario non sarebbero sufficienti per coprire la rata di ammortamento mutui.

Un'ulteriore essenziale questione riguarda la natura della spesa. Infatti se è vero che la medesima tabella C specifica che quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente è riservata a rate di ammortamento mutui, è anche vero che accedendo all'impostazione del decreto-legge si introdurrebbe nel sistema contabile un meccanismo in base al quale uno stanziamento registrato in capitolo di bilancio, quale è il fondo sanitario nazionale, può trasformarsi, semplicemente sulla base di esigenze finanziarie, in limite di impegno, tal che gli effetti sul fabbisogno risulterebbero equivalenti a un multiplo dello stanziamento di bilancio. Chiaramente ove tale prassi si estendesse si sortirebbe l'effetto di incrementare fuori da ogni controllo il fabbisogno, anche a parità di saldi differenziali, senza considerare l'effetto di irrigidimento sui bilanci degli anni futuri. In altre parole, trasformare stanziamenti con orizzonte temporale ben definito in limiti di impegno significa di fatto, quando essi fungano da copertura di spese pluriennali e a lunga scadenza, una copertura di queste ultime con mezzi di bilancio, in difformità dunque dal dettato costituzionale. Ciò soprattutto in quanto, come è noto, le variazioni della spesa corrente sono assoggettate all'obbligo di copertura con mezzi diversi dall'indebitamento.

In conclusione, posta l'esigenza di ripianare i *deficit* esistenti, sarebbe forse più opportuno individuare una forma di copertura nell'ambito della fattispecie di cui alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468, riducendo cioè precedenti autorizzazioni di spesa della stessa durata dell'onere per ammortamenti che il decreto determina, e dunque operando una contrazione di lunga durata di alcuni servizi prestati dal sistema sanitario. Ciò ove non si voglia procedere ad attuare misure di incremento delle entrate per un importo corrispondente alle necessità.

Il testo della legge finanziaria reca in tabella A un accantonamento destinato al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale di parte corrente di 6.344 miliardi per l'anno 1994, in corrispondenza di una riduzione della tabella C. Tale accantonamento è collegato ad una voce negativa. Pertanto occorre tener presente la circostanza che in tal modo risulta esplicita l'insufficienza di fondi da destinarsi al Servizio sanitario

nel terzo anno, mentre per attivare l'accantonamento occorrerebbe prima liberare il fondo negativo corrispondente.

Il 9 gennaio 1992 è stata inviata una lettera al Presidente della Commissione sanità, al fine di ottenere una esplicita pronunzia da parte di quella Commissione circa l'entità delle risorse necessarie per il fondo sanitario nazionale per il corrente anno. Ciò per valutare la congruità della sottrazione di risorse al fine di coprire il provvedimento in esame. Il Vice Presidente della Commissione sanità ha risposto, in data 14 gennaio, che, sulla base delle dichiarazioni rese dal Ministro della sanità in Commissione, il sistema della predeterminazione dei livelli di assistenza, con la fissazione del parametro capitaro di ciascun livello, ragguagliato a standard di organizzazione e di attività, concordati con le regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrebbe fornire sufficienti garanzie che la spesa sanitaria del 1992 possa essere contenuta intorno agli 80.700 miliardi e quindi lasciare in prospettiva il margine per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui connessi al provvedimento all'esame. Naturalmente a diversa conclusione si dovrebbe addivenire, ove venissero meno i predetti presupposti.

L'Assemblea ha trasmesso poi alcuni emendamenti che non sembrano causare problemi, per quanto di competenza.

Ha quindi la parola il ministro DE LORENZO per far presente che in ogni caso non potranno essere attribuiti nuovi fondi alle regioni che non avranno attuato meccanismi di contenimento della spesa. Ricorda inoltre che probabilmente la spesa effettiva potrà essere minore, tenendo anche conto del fatto che, come già avvenuto in passato, di fronte alle richieste di maggiori fondi, quelle di accensione di mutui si sono dimostrate inferiori, poichè le regioni non erano in grado di produrre le prescritte certificazioni.

Il presidente ANDREATTA ritiene che procedere a ripiani come quello che qui si propone provoca l'effetto di porre nelle stesse condizioni tutte le Unità sanitarie locali, anche quelle che hanno operato risparmi di spesa, mentre si dovrebbe provvedere caso per caso, sulla base di precisi dati. Si sofferma poi sulla questione dell'utilizzazione del Fondo sanitario nazionale come limite di impegno, che potrebbe provocare effetti di grande rischio per la finanza pubblica. Pertanto si dovrebbe prevedere, nel testo del provvedimento, una norma in base alla quale viene fatto divieto di ricorrere a nuovi limiti di impegno in futuro a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Il ministro DE LORENZO ritiene accettabile tale proposta, pur osservando come si debba tener conto delle necessità relative al fondo di riequilibrio.

Il senatore FERRARI-AGGRADI manifesta preoccupazione per la situazione di disequilibrio della spesa sanitaria, auspicando pronte ed efficaci misure di intervento per il contenimento della spesa stessa.

Il presidente ANDREATTA sospende quindi la seduta, in considerazione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta è sospesa alle ore 10,10 ed è ripresa alle ore 11,30.

Il presidente ANDREATTA dà lettura della seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter*. Ciò in considerazione del fatto che il Governo, e con esso la Commissione igiene e sanità, hanno precisato, rispondendo ad uno specifico quesito avanzato da questa Commissione, che il Fondo sanitario nazionale dovrebbe fornire sufficienti garanzie che la spesa sanitaria del 1992 possa essere contenuta intorno agli 80.700 miliardi, lasciando quindi sufficiente spazio per la copertura del provvedimento in esame. La Commissione ha preso atto altresì della dichiarazione resa dal Ministro della sanità, in base alla quale non potranno essere attribuiti fondi di riequilibrio alle regioni nel caso in cui le regioni stesse non avranno attuati strumenti di contenimento della spesa, e dunque la spesa stessa sarà, a partire dal corrente anno, positivamente influenzata da dette misure, talchè non sarà possibile, nel futuro, che si riproducano meccanismi di espansione analoghi a quelli del passato.

Tuttavia la tecnica di trasformare uno stanziamento di capitoli di bilancio, qual è il Fondo sanitario nazionale, in limite di impegno potrebbe avere, se estesa in casi analoghi, effetti deleteri sul fabbisogno, che risulterebbe equivalente ad un multiplo dello stanziamento di bilancio, nonchè effetti di irrigidimento dei bilanci degli anni futuri. Tra l'altro tale tecnica di copertura può rendere vano l'obbligo di copertura delle spese correnti con mezzi diversi dall'indebitamento. Inoltre, si deve tener presente che la legge finanziaria per il 1992 ha previsto un apposito accantonamento in tabella A da destinarsi al finanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per 6.344 miliardi nell'anno 1994, collegando tale accantonamento ad una voce negativa. Conseguentemente nel terzo anno si assisterebbe ad un'insufficienza dei fondi da destinarsi al Servizio sanitario nazionale.

Conclusivamente la Commissione non può che condizionare -il mancato rispetto di tale condizione integrando un caso di mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - il proprio parere alla introduzione di un emendamento all'articolo 3, comma 1, al fine di sopprimere la parola «parte» e aggiungere le parole: «, intendendosi conseguentemente esaurita la quota destinata all'ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991, di cui alla tabella richiamata al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. È fatto pertanto divieto per il triennio 1992-1994 di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito.»

Relativamente agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, la Commissione dichiara di non aver nulla da osservare.

Il sottosegretario PAVAN afferma di non essere contrario alla proposta di parere, purchè sia chiaro che in tal modo non si ostacolano i pagamenti delle rate di mutuo nei termini già oggi stabiliti.

Interviene quindi il senatore SPOSETTI per osservare in primo luogo come il provvedimento all'esame non fornisca dati precisi relativamente alla quantificazione dei debiti delle Unità sanitarie locali: infatti varie quantificazioni, fra loro anche consistentemente differenti, si sono succedute nel tempo. L'occasione odierna dovrebbe dunque essere colta per porre un freno alla spesa sanitaria, mentre i dati forniti recentemente dal Ministero del tesoro sono lacunosi e non corrispondono a quanto elaborato in materia dal Servizio del bilancio.

Conclusivamente, se da una parte non si può accedere ad un ripiano di *deficit* senza avere dati precisi relativamente ai disavanzi pregressi, dall'altra l'utilizzazione di quota del Fondo sanitario per far fronte al servizio del debito, provoca un'inaccettabile compressione dei servizi resi ai cittadini.

Il senatore BOLLINI lamenta innanzitutto il fatto che l'articolo 4 del provvedimento contiene una deroga permanente in tema di mantenimento in bilancio dei residui. Si dichiara poi contrario alla trasformazione degli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale in limiti di impegno, affermando da una parte che si tratta di una questione molto grave e dall'altra che la risposta fornita in materia dal Tesoro ha carattere elusivo. Un ulteriore problema è costituito dalla mancata precisa valutazione degli oneri e, conseguentemente, dell'effettivo disavanzo delle Unità sanitarie locali. L'ultima questione concerne il fatto che il Fondo sanitario nazionale per il 1994 non dispone di mezzi sufficienti, essendo una quota di esso iscritta in Tabella A della legge finanziaria e posta a fronte di un fondo negativo.

Conseguentemente dichiara che il proprio Gruppo è contrario al provvedimento, che è carente della necessaria copertura finanziaria.

Il presidente ANDREATTA propone di modificare la precedente bozza di parere, al fine di specificare che i futuri provvedimenti legislativi in materia dovranno essere basati su relazioni tecniche costruite con riferimento agli specifici elementi di calcolo desunti dalla contabilità di ciascuna Unità sanitaria locale.

Il senatore FERRARI-AGGRADI condivide la proposta del Presidente, auspicando la definizione di meccanismi di contenimento della spesa.

Il senatore CROSETTA si dichiara favorevole alla proposta del senatore Bollini, relativa all'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'insufficienza del Fondo sanitario nazionale per il 1994, invitando l'Assemblea a tener conto della circostanza che non esistono dati precisi relativamente alla consistenza del debito delle Unità sanitarie locali.

Il senatore PIZZO si dichiara a favore della proposta del presidente Andreatta, che viene conclusivamente accolta, a maggioranza, dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, 5^a)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione concorda di proseguire, nella seduta odierna con l'esame dei provvedimenti sulla Calabria, per trattare, nella seduta pomeridiana, il disegno di legge n. 3062.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis)
(Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990)
(Discussione e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 374, 553 e 704)

Murmura ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374)

Pecchioli ed altri: Interventi a favore della Calabria (553)

Murmura ed altri: Interventi urgenti per la regione Calabria (704)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il presidente ANDREATTA avverte che la discussione dei disegni di legge in titolo è congiunta.

Riferisce alla Commissione il senatore BONORA, il quale illustra altresì un testo unificato.

Dopo aver ricordato che da lungo tempo il Parlamento è stato impegnato nell'esame dei provvedimenti che riguardano la regione calabria, egli fa presente che il testo unificato nasce da una serie di consultazioni informali con varie forze politiche, anche locali, e rimane un insieme di proposte che naturalmente può essere oggetto di consultazioni ulteriori: da tutti i contatti che si sono avuti si è desunta l'esigenza di evitare che si vari una norma dal carattere assistenziale.

Illustrando il testo, il relatore si sofferma sull'articolo 1, relativo all'autorità di bacino della Calabria, e in particolare sull'articolo 2, relativo all'attuazione degli interventi di rimboschimento e di riconversione boschiva: a tale ultimo riguardo, la norma proposta sostanzialmente recepisce il disegno di legge 1385-bis, che al riguardo sembra contenere una formulazione troppo complicata. Tra le tante ipotesi per affrontare il problema dei forestali si è privilegiata quella volta a definire, anche nei suoi aspetti quantitativi, il fenomeno, evitando di far riferimento a termini di carattere temporale, ma scegliendo la strada del richiamo all'elenco previsto dall'apposita legge.

Dopo aver rilevato la particolare importanza degli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 2, egli poi illustra gli articoli 3 e 4, quest'ultimo in materia di parchi, mentre, per quanto concerne l'articolo 5, fa presente che appare di grande importanza l'indicazione delle priorità del piano di sviluppo di cui al comma 3 e la scelta di rinviare alla legge organica in materia di intervento straordinario nel Mezzogiorno tutta la parte relativa alle agevolazioni al settore industriale: questo tipo di scelta è stata operata appunto per ricondurre la normativa della regione Calabria a quella prevista per tutto il Sud.

Fa comunque presente che sull'articolo 5, ancorchè si sia già sviluppato un notevole dibattito informale, si possono pensare soluzioni alternative, soprattutto sotto il profilo del rinvio alla legge n. 64 del 1986 e del passaggio all'IRI della gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Ricorda infine che l'articolo 6, relativo, all'istituzione dell'università di Catanzaro, può essere ritirato e sostituito con una migliore formulazione quale può nascere dal dibattito.

Il senatore ZITO chiede quali sono i tempi del prosieguo della discussione e il presidente ANDREATTA informa che al più presto convocherà un'ufficio di presidenza in cui la questione sarà esaminata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ANDREATTA avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana, già fissato per le ore 16, è anticipato alle ore 15,30, con il medesimo ordine del giorno.

ORARIO DI INIZIO SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'orario di inizio della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9, è spostata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 13,25.

321^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i ministri del Tesoro Carli e del Mezzogiorno Mannino ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE**Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 7 gennaio 1992.

Il relatore TAGLIAMONTE illustra gli emendamenti presentati, con particolare riferimento a quello 3.0.1, che consente di impegnare Parlamento e Governo nell'azione di chiarificazione dell'intervento nel Mezzogiorno, demandando al Governo l'attuazione della disciplina della presente delicata fase di passaggio. Posto dunque che un intervento aggiuntivo per il Mezzogiorno è richiesto dalla Costituzione stessa e va attuato nell'ambito dei principi della Comunità europea, occorre, in tale contesto, perseguire alcuni obiettivi, quali quelli del superamento dell'Agenzia per il Mezzogiorno, della destinazione prevalente delle risorse alle attività produttive, della ridefinizione dell'ambito territoriale degli interventi, dell'integrazione delle politiche nazionali con quelle comunitarie e della riorganizzazione degli enti, con particolare riguardo a quelli del settore creditizio. Il relatore conclude auspicando un ripensamento da parte delle forze politiche che già si sono opposte alla sede deliberante per il provvedimento in esame, affinché si possa valutare nuovamente la questione, tenendo conto della necessità di fornire una pronta risposta ai temi sopra illustrati.

Ha la parola il senatore BARCA, che ricorda in primo luogo come la Conferenza dei Capigruppo del Senato abbia già stabilito di revocare la sede deliberante per il provvedimento in esame. In ogni caso, la finalità di un intervento parlamentare in materia deve perseguire il triplice obiettivo di modificare la legge n. 64, di determinare la transizione dall'intervento straordinario all'intervento ordinario nel Mezzogiorno e di evitare lo svolgimento del *referendum* in materia, mediante l'adozione di norme chiare che risolvano il problema.

Si riserva pertanto la presentazione di emendamenti in materia, dichiarandosi contrario alla proposta del relatore di scrivere una norma di sostanziale delega al Governo, che si giova del meccanismo del rinvio ad atti sostanzialmente amministrativi con funzione abrogativa del Testo Unico sugli interventi straordinari, atti che non potrebbero, essere certo ritenuti conformi al dettato costituzionale.

Il senatore CROSETTA si dichiara favorevole alla prosecuzione del dibattito in sede referente, facendo presente come sussistano motivi di perplessità relativamente all'assegnazione in sede deliberante del provvedimento, che crea un ostacolo ad un serio approfondimento della questione da parte del Parlamento.

Tra l'altro, occorre ricordare che il *referendum* che riguarda la legge n. 64 non sopprime – contrariamente a quanto si crede – gli incentivi al Mezzogiorno, ma fa permanere quella parte di trasferimenti che poi si risolve in un finanziamento alle aziende del Nord. La stessa questione dei lavori pubblici va vista in maniera radicalmente diversa,

nel senso che occorre porre fine alla tendenza ad iniziare opere che poi rimangono incompiute.

Poichè l'arco di questioni sul tappeto è di grande rilevanza, a suo avviso l'Assemblea del Senato non può non esserne investita e questo impone un passaggio alla sede referente.

Il senatore PIZZO fa osservare che occorre fare massima chiarezza sulla sede - deliberante o referente - dell'esame, fermo rimanendo che, anche alla luce delle difficoltà operative dell'Assemblea e della Camera dei deputati, la discussione deve proseguire in sede deliberante in vista di una sollecita approvazione.

Il senatore SPOSETTI ricorda che nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza si era convenuto da parte di tutti i Gruppi di rimettere l'esame alla sede referente, risultato, questo, cui si sarebbe pervenuti anche a seguito dell'emendamento del relatore che prevede una delega: la questione della sede è quindi del tutto risolta e, se si pone, in discussione ciò, è allora necessaria una nuova riunione dell'ufficio di presidenza.

Il presidente ANDREATTA concorda sulla constatazione per cui, se l'emendamento del relatore dianzi illustrato configura una delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ne consegue che la sede di esame è quella referente: ciò significa quindi che, in assenza degli elementi tecnici perchè questo passaggio di sede si verifichi, la discussione rimane in sede deliberante.

Il relatore TAGLIAMONTE fa osservare che l'emendamento si configura come una delega e quindi l'esame è in sede referente.

Il senatore DE VITO, ricordati i vari passaggi della vicenda, invita ad una sdrammatizzazione della situazione che si è creata e consiglia di far svolgere la discussione generale e di assumere le decisioni sull'*iter* in un momento successivo.

Ciò che appare importante è comunque avere un calendario dei lavori, da deliberare unitamente ad opera delle varie forze politiche, fermo rimanendo che comunque al momento la discussione si svolge in sede deliberante.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è necessaria una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza per le ore 9,45 di domani, 16 gennaio.

Chiede poi al ministro Carli e al ministro Mannino che il Governo indichi la quota dell'accantonamento prevista per la fiscalizzazione e la quota considerata limite di impegno, da che si desume per differenza la parte assumibile come trasferimento.

Ha quindi la parola il ministro MANNINO, il quale fa presente che i 10.000 miliardi previsti come indebitamento possono essere ridotti a 8.000 miliardi: comunque, per quanto concerne la fiscalizzazione, si sta tentando un approfondimento, anche in ordine ad una diversa ipotesi di copertura.

Il presidente ANDREATTA ribadisce la necessità di una chiara individuazione di tutte le componenti dell'accantonamento, mentre il senatore ABIS fa presente che, fermo rimanendo che il Governo può presentare in qualsiasi momento gli emendamenti che ritiene più opportuni, tuttavia la discussione va continuata, altrimenti si ingenera l'impressione che il Parlamento non intende approvare il provvedimento.

Il ministro MANNINO fa presente che al momento a giudizio del Governo il testo in titolo è pienamente valido e costituisce la base per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A 1, 5^a)**

Il presidente ANDREATTA avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, già convocata per le ore 10, è integrato con l'esame del disegno di legge n. 3140, di conversione del decreto-legge n. 1 del 1992, in materia di proroga dei termini.

La seduta termina alle ore 16,50.

DISEGNO DI LEGGE N. 1385-bis

TESTO DEL RELATORE

CAPO I.

**AUTORITÀ DI BACINO DELLA CALABRIA
E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FORESTALI**

Art. 1.

(Autorità di bacino della Calabria)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti negli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché da altre leggi dello Stato, ed altresì mediante l'assegnazione straordinaria di lire 3.600 miliardi per il periodo dal 1992 al 1999, di cui al successivo articolo 3.

2. Ai bacini dei corsi d'acqua della Calabria che sfociano nel versante ionico e in quello tirrenico è preposta un'unica Autorità di bacino di rilievo nazionale che è istituita e opera ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253.

3. Per i bacini dei fiumi Sinni, Noce e Lao, classificati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, come bacini di rilievo interregionale, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Calabria è integrato con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, ovvero di un assessore delegato.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui al comma 2.

5. L'Autorità di bacino della Calabria ha sede presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche della Calabria.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi della Autorità di cui al comma 2 ai sensi delle leggi indicate e alla verifica degli elaborati in adempimento dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nonché all'adeguamento degli strumenti già messi in atto in applicazione di detta legge e della legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. Ai fini della redazione del piano di bacino, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro dell'ambiente trasmettono all'Autorità di bacino della Calabria i dati e le informazioni raccolti anche in relazione agli accordi di programma che abbiano pertinenza nel settore.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Capo, l'Autorità di bacino stipula convenzioni con la Regione Calabria e con i soggetti titolari dei rapporti di lavoro con gli operai idraulico-forestali di cui al Capo I della presente legge.

Art. 2.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di rimboschimento e di riconversione boschiva e quelli riguardanti manufatti in terra e materiale vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini non eseguibili a misura, nonché le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di rimboschimento e di riconversione boschiva sono eseguiti in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego dei soli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442. A tal fine la Regione provvede alla emanazione di un apposito regolamento di disciplina di detti lavori eseguiti in economia, diretto in particolare a precisare le modalità del pagamento dei salari direttamente agli interessati, nonché gli acquisti dei materiali occorrenti.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere di assetto idrogeologico e di irrigazione delle acque non indicati nel comma 1 sono affidati mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici». Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo. Ad esaurimento dei lavori tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi. Resta ferma la disciplina per le opere pubbliche di bonifica.

3. Per l'eventuale affidamento dei subappalti si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, nonché delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

4. La Regione provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione stessa entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco nominativo, distinto per comuni di residenza, degli operai idraulico-forestali di cui al presente articolo. Copia di detto elenco è inviata al Ministero del lavoro, che è tenuto a compiere verifiche sulla consistenza complessiva degli elenchi e sull'impiego degli operai, nonché ad informare la Procura regionale della Corte dei conti, ove riscontri indebite iscrizioni.

5. Sono destinate a spese di investimento riguardanti gli interventi di assetto idrogeologico e di regimazione delle acque le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Art. 3.

*(Norme finanziarie
per il piano di interventi idrogeologici e forestali)*

1. Lo stanziamento di lire 3.600 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 220 miliardi per l'anno 1992 e di lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 2.505 miliardi si provvede negli anni successivi mediante la legge finanziaria.

2. All'onere relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Completamento di opere)

1. È concesso alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo speciale di lire 140 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 50 miliardi per l'anno 1993 e di lire 80 miliardi per l'anno 1994.

2. Per l'avvio della gestione dei servizi attinenti alle opere di trasferimento di cui al precedente comma è concesso alla Regione Calabria un contributo straordinario di lire 8,22 miliardi per il 1992 e di lire 5,22 miliardi per il 1993.

3. Per la gestione delle aree demaniali del Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, e delle aree del demanio pubblico dell'Altopiano delle Serre, che vengono incluse nel territorio di detto Parco, è stanziata la somma di lire 37,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da destinare, in particolare, alle opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco, nonché all'acquisizione di aree

forestali di particolare valore storico e ambientale mediante l'utilizzazione della somma di lire 35 miliardi relativi all'anno 1992.

4. È altresì concesso al Parco nazionale della Calabria un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 1.720 milioni per l'anno 1994, destinato a spese di funzionamento del predetto Parco.

5. L'Ente autonomo del Parco nazionale dell'Aspromonte e l'Ente autonomo del Parco del Pollino, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono regolati dalle norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. È concesso agli enti autonomi di cui al comma 5 per il triennio 1992-1994, un contributo straordinario per spese di funzionamento di complessive lire 2 miliardi per il 1992, di lire 5 miliardi per il 1993 e di lire 10 miliardi per 1994, ripartito in misura uguale tra i due enti.

7. A ciascuno degli enti autonomi di cui al comma 5 è concesso altresì un contributo straordinario di lire 12,5 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 32 miliardi per il 1994 per opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree dei parchi stessi, da ripartire in misura uguale tra i due enti.

8. All'onere derivante dai precedenti commi 2, 4 e 6 per complessive lire 11.720 milioni in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 3 e 7 per complessive lire 60.000 milioni nel 1992, lire 62.500 milioni nel 1993 e lire 114.500 milioni nel 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Art. 5.

(Piano di sviluppo regionale)

1. La Regione Calabria, avvalendosi della SVIMEZ, accerta, anche con articolazione territoriale, i parametri socio-economici da assumere a fondamento di un piano triennale di sviluppo regionale.

2. Detto piano, formulato dalla Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è presentato al CIPE nei successivi due mesi, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini della approvazione.

3. Il piano di sviluppo formulerà le priorità di intervento alle quali sono tenute le Amministrazioni dello Stato nei settori della viabilità, dei trasporti e delle comunicazioni, e indicherà le azioni da attuare nei settori dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del turismo, dell'edilizia antisismica, nonché in quello dell'agro-industria.

4. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi di cui al comma 2, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede in via sostitutiva alla formulazione del piano, che comunica alla regione ai fini dell'intesa sulla proposta da inoltrare al CIPE.

5. Per quanto attiene alle agevolazioni straordinarie per il settore industriale si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

6. Per l'attuazione del piano di sviluppo regionale è assegnato lo stanziamento complessivo di lire 883 miliardi di cui lire 467,5 miliardi per l'anno 1993 e lire 415,5 miliardi per l'anno 1994.

7. È concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 120 miliardi, di cui lire 20 miliardi nel 1992, lire 50 miliardi nel 1993 e lire 50 miliardi nel 1994 per incrementare il capitale della società finanziaria regionale, istituita con legge della Regione Calabria 30 aprile 1984, n. 7.

8. All'onere derivante dai precedenti commi 6 e 7, per complessive lire 20 miliardi nel 1992, di lire 517,5 miliardi nel 1993 e di lire 465,5 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Istituzione dell'Università di Catanzaro)

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita l'Università degli studi di Catanzaro, che assorbe le facoltà dell'Università di Reggio Calabria di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, istituite dall'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e quella di farmacia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinati la successione all'Università di Catanzaro da quella di Reggio Calabria di tutti i reparti giuridici e della titolarità delle strutture afferenti alle facoltà di cui al comma 1, nonché il trasferimento del personale docente e non docente.

EMENDAMENTI

Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)

ORDINE DEL GIORNO

La 5^a Commissione del Senato,

impegna il Governo

a dare piena, corretta ed integrale attuazione all'accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 117 del 30 dicembre 1987, per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico dell'area della Val Basento.

0/3062/1/5

CARDINALE, PETRARA, SPOSETTI

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per garantire» fino a: «n. 64» con le parole: «Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive, di cui al comma 2, e dei progetti strategici di infrastrutturazione del territorio nel Mezzogiorno, di cui al comma 4.».

1.1

IL RELATORE

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La spesa di lire 14.000 miliardi, di cui al comma 1 è destinata alla concessione, anche attraverso contratto di programma, delle agevolazioni ed al sostegno delle attività produttive previste dalla legge

1° marzo 1986, n. 64, ed è ripartita in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e di lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 7.100 miliardi negli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali».

1.2

IL RELATORE

Art. 1.

Al comma 3, cancellare il primo periodo e fa precedere il secondo periodo dalle seguenti parole: «A modifica ed integrazione della vigente normativa ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64»; sostituire le parole: «contenente le nuove» con le parole: «contenente nuove»; alla lettera a) sostituire le parole: «dovranno essere» con le seguenti: «debbono essere fissate in conformità alle norme CEE e»; alla lettera b), sostituire le parole: «l'utilizzo dei meccanismi» con le parole: «l'utilizzo di meccanismi»; alla lettera c) sostituire le parole: «l'intervento straordinario» con le parole: «gli interventi straordinari»; sostituire la lettera d) con la seguente: «di il cofinanziamento CEE deve essere utilizzato, se possibile, in via prioritaria, anche mediante l'attuazione dell'articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

1.3

IL RELATORE

Art. 1.

Al comma 4 sostituire le parole: «anni 1991, 1992 e 1993» con le parole: «anno 1992, 1993 e 1994» e sostituire le parole: «anno 1994» con le parole: «anno 1995».

1.4

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «Le intese si configurano come accordi di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

2.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere il comma 2, e istituire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a seguito di verifica, da effettuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni programmate con il primo, secondo e terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, primo e secondo aggiornamento, provvede alla revoca degli impegni di finanziamento relativi agli interventi che, approvati dal CIPE o dal CIPI, ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di convenzioni stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, non risultino avviati nel termine previsto nè nei tre mesi successivi alla scadenza di quest'ultimo. Le risorse recuperate con le rovoche suddette sono destinate a nuova programmazione ai sensi della presente legge, con priorità per gli interventi a sostegno delle attività produttive»

2.2**IL RELATORE****Art. 3.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, 2.800 miliardi per l'anno 1993 e 4.125 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento».

3.1**IL RELATORE****Art.**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 4.

1. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della scadenza novennale dell'intervento straordinario ed aggiuntivo di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64,

con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, sono emanate norme, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) trasferimento all'amministrazione pubblica ordinaria, nazionale e regionale, delle competenze, delle attività e passività, delle opere realizzate o in corso di realizzazione e del personale impiegato nell'attuazione dell'intervento straordinario ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, e del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il trasferimento del personale presso altre amministrazioni pubbliche sarà effettuato su richiesta degli interessati e fatto salvo il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento stesso;

b) programmazione e definizione di misure di garanzia per l'intervento pubblico ordinario, stabilendo i relativi obblighi di operatività e l'entità della spesa in misura inversamente proporzionale alle condizioni socio-economiche delle singole regioni, prevedendo altresì finanziamenti aggiuntivi finalizzati al superamento delle specifiche condizioni che ostacolano lo sviluppo nei territori meridionali, con particolare riferimento al sostegno alle attività produttive e alla dotazione infrastrutturale a carattere interregionale o di interesse nazionale, mediante progetti strategici nei settori di cui all'articolo 1, comma 4; per l'attuazione di detti progetti si potrà procedere ad accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e privati;

c) riorganizzazione del sistema di incentivazione delle attività produttive e dei servizi alle imprese nonché della gestione del credito agevolato e revisione, a tale scopo, delle strutture e competenze dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nel quadro complessivo del riassetto del sistema bancario;

d) definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle misure di finanziamento pubblico aggiuntivo di cui alla lettera b) e modulazione periodica dello stesso in funzione del diverso grado di avanzamento economico e sociale delle singole zone;

e) attribuzione alle regioni meridionali di contributi speciali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione vincolandoli alla realizzazione dei rispettivi programmi di sviluppo;

f) integrazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno con le politiche e le normative della Comunità Economica Europea in materia di coesione economica e sociale, organizzando e garantendo la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni;

g) riorganizzazione degli strumenti di formazione dei quadri direttivi e intermedi delle amministrazioni pubbliche e private e dell'assistenza tecnica alla promozione delle attività produttive trasformando il FORMEZ e lo IASM in società per azioni a capitale pubblico statale e regionale;

h) liquidazione dell'Agenzia di cui all'articolo 4 della legge 1º marzo 1986, n. 64, e degli enti di cui all'articolo 6 della medesima legge

che, entro il 31 dicembre 1992, non abbiano conseguito livelli di attività e di partecipazione privata al capitale che ne garantiscano la soddisfacente operatività, fatta salva la possibilità di impiego del personale idoneo allo svolgimento dei compiti connessi agli obiettivi indicati nel presente articolo.»

3.0.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 15 GENNAIO 1992

425^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
TRIGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Patria ed altri: Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani s.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (3132), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore TRIGLIA riferisce sul provvedimento sottolineando, in primo luogo, come con l'articolo 2 venga concesso un finanziamento di 40 miliardi, nel triennio 1992-1994, all'Azienda tabacchi italiana per la realizzazione di progetti debitamente approvati dagli organi statuari.

Con l'articolo 1 viene invece elevato l'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1° gennaio 1993. Tale aumento risulta un atto dovuto, soprattutto se si considera che negli ultimi anni la categoria ha avuto aumenti di costi (per concessioni governative e per canone di cessione delle licenze) che avevano alterato l'equilibrio economico di gestione, equilibrio che in tal modo viene ad essere ricostituito.

Significativo è poi il contenuto dell'articolo 3, il quale prevede un completamento dell'informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato realizzato mediante apposito atto di affidamento in concessione alla Società generale di informatica (SOGEI), nel quadro generale di sviluppo dell'attuale sistema informativo del Ministero delle finanze. Infine, l'articolo 4 dispone che i tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

Il relatore, dopo aver sottolineato gli aspetti positivi del provvedimento soprattutto in ordine all'aumento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore BEORCHIA dichiara di condividere pienamente il contenuto del provvedimento, soprattutto con riferimento all'aumento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio. Egli chiede, tuttavia, al rappresentante del Governo se sia stato considerato, per quanto riguarda la copertura degli aumenti degli aggi prevista nel comma 4 dell'articolo 1, che il limite discriminante di lire 110.000 a chilogrammo convenzionale per l'aumento, rispettivamente, di 2.500 lire o di 5.000 lire, sempre a chilogrammo convenzionale, del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, sia già stato variato, con i recenti aumenti della fine dell'anno scorso, a lire 117.500 a chilogrammo convenzionale. Se questo fosse vero il prezzo delle sigarette nazionali più vendute, e cioè le «MS», verrebbe così aumentato, dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, dello stesso valore delle sigarette dei tabacchi esteri, spiazzando così la produzione nazionale e non favorendo certo la lotta al contrabbando; peraltro, verrebbe appunto a verificarsi un difetto di copertura in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 1.

Il senatore POLLINI dichiara di condividere, in particolare, l'aumento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio; tuttavia, in relazione all'osservazione avanzata dal senatore Beorchia, dichiara di nutrire qualche preoccupazione, in quanto un'eventuale modifica del provvedimento, comportando il riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento, potrebbe significare la non definitiva approvazione del provvedimento stesso nel corso della presente legislatura. Egli afferma poi di non condividere il contenuto dell'articolo 3, poichè ogni qualvolta si tratta di potenziare l'informatizzazione di un qualche settore della Pubblica amministrazione mediante atti di affidamento in concessione, ci si rivolge solo e sempre alla SOGEI o all'ITALSIEL.

Il senatore SANTALCO si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Dopo un breve intervento del Presidente TRIGLIÀ, il sottosegretario SACCONI, anche in relazione all'osservazione del senatore Beorchia, dichiara che presso l'altro ramo del Parlamento la copertura complessiva del provvedimento è stata calcolata per eccesso, cosa che potrebbe far superare i motivi di perplessità evidenziati dallo stesso senatore Beorchia.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

426^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Senaldi.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Patria ed altri: Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani s.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (3132), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente TRIGLIA dichiara di dover fornire alcuni chiarimenti in merito all'osservazione svolta nella seduta antimeridiana dal senatore Beorchia; in effetti, il comma 4 dell'articolo 1 porta ad un aumento delle sigarette nazionali «MS» dello stesso importo di quello delle altre sigarette estere. Sarebbe quindi opportuno che il Governo, in occasione del prossimo aumento dei tabacchi lavorati, attui un aumento differenziato dei prezzi che ristabilisca l'equilibrio precedente tra sigarette estere ed le «MS» italiane.

Il sottosegretario SENALDI, dopo aver invitato la Commissione ad approvare il provvedimento, dichiara che il Governo terrà in attenta considerazione l'invito del senatore Triglia.

Il senatore BEORCHIA dichiara di prendere atto con soddisfazione dell'impegno del Governo per ristabilire l'equilibrio dei prezzi in questione, evitando così il verificarsi del fenomeno del contrabbando e dello spiazzamento dei prodotti nazionali rispetto a quelli esteri.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli da 1 a 5 del disegno di legge.

In sede di dichiarazione di voto i senatori GAROFALO e SANTALCO a nome, rispettivamente, del Gruppo Comunista-PDS e del Gruppo della Democrazia cristiana preannunciano il voto favorevole sul provvedimento.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

341^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Misasi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE**Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)****Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)****Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)****Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)****Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)****Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)****e connesse petizioni n. 10 e n. 269**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 9.0.3, recante un articolo aggiuntivo dedicato ai progetti obiettivo per il recupero scolastico. Ella sottolinea la grande importanza dell'argomento e la necessità di un impegno volto al recupero ed alla rimotivazione dei ragazzi in gravi difficoltà negli studi. Sono quindi necessari progetti speciali, anche se non può usarsi tale denominazione a causa della connotazione negativa che essa ha assunto nella scuola italiana. I progetti obiettivo devono togliere agli interventi a favore dei ragazzi in difficoltà il carattere di urgenza che fino ad oggi hanno presentato,

predisponendo le opportune strutture organizzative all'interno della scuola. Le azioni positive di sostegno previste dall'articolo aggiuntivo riguardano i ragazzi che hanno conseguito la licenza media, mentre gli interventi per gli altri sono contemplati in un articolo già approvato. Le gravi difficoltà menzionate nell'emendamento si riferiscono ad un ritardo accumulato nel percorso scolastico ed alla mancanza di requisiti culturali fondamentali. Il comma 2 prevede una struttura modulare dei corsi, al fine di superare la rigidità dei percorsi, tipica del sistema scolastico italiano, che rappresenta un grave ostacolo alle azioni di recupero. Dopo aver fatto presente che il comma 4 prevede un tipo di rapporto con la formazione professionale ben diverso dalle soluzioni pasticciate ed ambigue approvate dalla maggioranza con l'articolo 9-bis, fa presente che la proposta della sua parte politica intende valorizzare le esperienze condotte da una parte del mondo della formazione professionale.

Il PRESIDENTE propone di effettuare una discussione preliminare sull'articolo aggiuntivo, salvo passare successivamente al puntuale esame dei subemendamenti riferiti ad esso.

Il senatore MANZINI afferma che le questioni sollevate dall'emendamento 9.0.3 sono di grande rilievo; la sua parte politica ritiene possibile prendere in considerazione tale proposta, nel presupposto che vi sia una disponibilità da parte di tutti ad approvare sollecitamente il disegno di legge. Aggiunge che la sua parte politica è disponibile all'autonoma approvazione di un disegno di legge riguardante il solo prolungamento dell'obbligo, a condizione che la presente discussione si concluda con la massima rapidità. Ricorda di aver proposto a tal fine lo svolgimento anche di una seduta notturna.

Il senatore NOCCHI osserva che se una proposta emendativa è giudicata valida, la sua approvazione non può essere condizionata all'accelerazione dell'*iter* del disegno di legge e allo svolgimento della seduta notturna. Osserva poi che la maggioranza sembra sottrarsi al confronto sulle disposizioni di carattere finanziario.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha dichiarato di convenire con il senatore Nocchi, il presidente SPITELLA fa presente che, anche alla luce di accertamenti da lui condotti, la 5^a Commissione non può esprimersi sugli emendamenti del Governo recanti le norme di natura finanziaria, senza essere stata nel contempo chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge cui tali emendamenti si riferiscono.

Successivamente il relatore MEZZAPESA, quanto all'emendamento 9.0.3, ricorda di avere già espresso in passato una valutazione complessivamente positiva, pur esprimendo qualche perplessità su alcuni aspetti particolari del testo.

Il ministro MISASI giudica l'emendamento meritevole di attenta considerazione, pur facendo presente che potrebbe comportare conseguenze finanziarie che richiedono un approfondimento. Circa l'inter-

vento del senatore Manzini, formula una proposta di ordine politico sui lavori della Commissione: se questa riuscisse ad approvare rapidamente il disegno di legge in esame, recante la complessiva riforma della scuola secondaria superiore, si potrebbe successivamente dare autonoma rilevanza alla parte sul prolungamento dell'obbligo mediante la presentazione di un disegno di legge *ad hoc* - con gli opportuni adattamenti - e tentare un *iter* rapidissimo, ai fini di un'approvazione di quest'ultimo da parte di entrambi i rami del Parlamento *in extremis*.

La senatrice ALBERICI, dopo aver fornito una risposta al relatore Mezzapesa, si riserva di esprimere l'orientamento del suo Gruppo sulla proposta del Ministro.

Il PRESIDENTE avverte che è necessario sospendere la seduta per l'inizio delle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 11,35.

Il PRESIDENTE, cercando un punto di convergenza in ordine alle modalità con cui proseguire il dibattito, propone di proseguire l'esame degli articoli attualmente in corso, confermando nel contempo che i Gruppi della maggioranza, d'intesa con il Governo, intendono predisporre un disegno di legge sul prolungamento dell'obbligo scolastico. In materia, del resto, è già stato presentato un disegno di legge dei senatori del Gruppo comunista-PDS. Sarebbe quindi possibile iniziare l'esame congiunto delle due iniziative legislative, al più tardi, nella prossima settimana. Propone quindi di riprendere l'esame degli articoli, proseguendolo nel pomeriggio ed eventualmente in serata in relazione agli spazi di lavoro che saranno concessi dai lavori dell'Assemblea.

Il senatore STRIK LIEVERS replica al senatore Manzini di non vedere motivo per rinunciare ad esporre le proprie ragioni come ha fatto finora, sottolineando inoltre che nessuna delle sue proposte emendative ha mai avuto carattere meramente ostruzionistico. D'altra parte, se l'obiettivo perseguito è l'approvazione di un autonomo disegno di legge volto esclusivamente a prolungare l'obbligo scolastico, il dibattito ora in corso non serve assolutamente a nulla.

La senatrice ALBERICI, premesso che le valutazioni della maggioranza e dell'opposizione restano diverse, osserva che l'ipotesi di stralciare in Assemblea il testo ora in esame per dar vita ad un disegno di legge riguardante esclusivamente il prolungamento dell'obbligo scolastico presuppone un'intesa di fondo che non esiste. Se invece si vuole dar vita ad un autonomo *iter*, avviando l'esame di un nuovo disegno di legge della maggioranza, la senatrice raccomanda di non inserirvi le questioni ormai note sulle quali sarebbe inevitabile lo scontro. Sarebbe possibile, in alternativa, avviare subito l'esame del disegno di legge da lei presentato (n. 3117), che risulta già assegnato alla Commissione, cui la maggioranza potrebbe presentare emendamenti. In conclusione, invita la maggioranza a cercare con l'opposizione punti di

intesa, se veramente si vuole assicurare un *iter* rapido e positivo al prolungamento dell'obbligo scolastico.

Il senatore MANZINI invita a proseguire con l'esame deidisegni di legge all'ordine del giorno.

Successivamente la Commissione conviene di accantonare brevemente l'esame dell'emendamento 9.0.3 e si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

Il PRESIDENTE illustra quelli che sono, a suo avviso, i limiti derivanti dal Regolamento alla presentazione degli emendamenti, limiti che intende applicare puntualmente, ed invita gli oratori a contenere la durata degli interventi nei limiti previsti dal Regolamento stesso.

Il senatore STRIK LIEVERS esprime vivo stupore per l'orientamento assunto dal Presidente, che contrasta decisamente con la prassi seguita finora nella Commissione, che consentiva la presentazione di emendamenti fino al momento della votazione.

Il senatore Strik Lievers prosegue illustrando l'emendamento 10.1, nonchè i subordinati emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, osservando che il testo del disegno di legge prefigura la creazione di una struttura burocratica inutilmente pesante e farraginoso, rispetto ai compiti assegnati.

Il senatore NOCCHI illustra gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8, che tendono a coordinare meglio il testo dell'articolo 10 con l'assetto delle competenze istituzionali vigente. Richiama poi l'attenzione sul fatto che in molte regioni sono stati attivati osservatori sul mercato del lavoro, che svolgono un'utile funzione da non trascurare.

Dopo un richiamo della senatrice CALLARI GALLI, che invita il Presidente a chiarire le modalità procedurali con cui si svolge il dibattito e le norme del Regolamento cui fa riferimento, replica il PRESIDENTE.

La senatrice CALLARI GALLI interviene nuovamente, in relazione agli emendamenti testè illustrati, ricordando il contenuto delle audizioni effettuate dalla Commissione nei giorni scorsi nel quadro dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di analfabetismo, dispersione e abbandono scolastico. È emersa una grave carenza di dati ed elementi informativi, ammessa dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, cui le proposte emendative della sua parte politica intendono porre rimedio.

Il relatore MEZZAPESA esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.4 e 10.5, dicendosi favorevole invece all'ultima parte del 10.3, di cui propone una diversa formulazione e che andrebbe collocato come ultimo comma dell'articolo. È poi favorevole all'emendamento 10.6, con una modifica testuale, mentre esprime perplessità sul 10.7, rimettendosi al Governo. Infine, quanto all'emendamento 10.8,

che giudica interessante, ne propone una diversa stesura chiedendo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario BROCCA concorda con il relatore in ordine al parere espresso sugli emendamenti del senatore Strik Lievers; propone una nuova stesura per gli emendamenti 10.6 e 10.8 ed esprime invece una valutazione contraria sull'emendamento 10.7.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 10.1, il senatore STRIK LIEVERS, nell'annunciare il proprio voto favorevole, fa presente che l'articolo 10, nel testo del disegno di legge, darà luogo ad una macchina burocratica di dimensioni non contenibili e che potranno facilmente risultare esorbitanti rispetto alle limitate finalità perseguite.

Con successive votazioni, la Commissione non accoglie gli emendamenti 10.1 e 10.2.

In sede di votazione dell'emendamento 10.6, il senatore NOCCHI dichiara di accogliere la formulazione proposta dal Sottosegretario, pur non condividendola pienamente, e il senatore STRIK LIEVERS annuncia il proprio voto favorevole; indi l'emendamento nel nuovo testo, posto ai voti, è approvato.

Il senatore STRIK LIEVERS insiste per la votazione della prima parte del suo emendamento 10.3, che, posto separatamente ai voti, non è approvato; indi la Commissione approva la seconda parte del suddetto emendamento, nella formulazione del relatore, con l'intesa che sarà collocata quale ultimo comma dell'articolo.

In sede di votazione dell'emendamento 10.7, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore NOCCHI, il sottosegretario BROCCA propone una nuova stesura dell'emendamento che, posta ai voti, viene approvata.

Vengono quindi posti ai voti separatamente e non approvati gli emendamenti 10.4 e - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore STRIK LIEVERS - 10.5.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.8 nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario.

Si passa alla votazione dell'articolo, nel testo emendato.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il proprio voto contrario, osservando che la maggioranza ed il Governo non hanno fornito risposte persuasive alle sue preoccupazioni.

Il senatore LONGO annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, anche perchè l'articolo è stato migliorato ed osserva che i timori del senatore Strik Lievers possono essere superati

considerando che gli Osservatori regionali potranno avvalersi dei servizi di altre strutture ed istituzioni.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo emendato.

La senatrice ALBERICI illustra quindi l'emendamento 10.0.1, recante un articolo aggiuntivo dedicato alla creazione di un sistema permanente di monitoraggio e rilevazione dei percorsi scolastici. Si sofferma ad illustrare la difficoltà di conoscere la realtà stessa dei fenomeni che riguardano la scuola, dal momento che perfino i dati più essenziali, come quelli riguardanti gli abbandoni e la dispersione, in realtà sono scarsamente attendibili. Ricorda poi la proposta della sua parte politica sui crediti formativi, che si collega al contenuto dell'articolo da lei proposto.

Dopo che il relatore MEZZAPESA ha espresso una valutazione sostanzialmente favorevole, il sottosegretario BROCCA si associa, suggerendo nel contempo una serie di modifiche meramente formali al testo. Esprime tuttavia il timore che gli strumenti conoscitivi previsti nell'articolo, ed in particolare il libretto personale dello studente - che propone di nominare diversamente - possano suscitare la preoccupazione delle famiglie e dei docenti.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori ALBERICI, BOGGIO, MANZINI, VESENTINI, il sottosegretario BROCCA ed il RELATORE, al termine del quale l'articolo aggiuntivo, posto ai voti, viene approvato in una nuova stesura modificata dal Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

342^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manleri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente SPITELLA, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati e visto che continuano ad esserne proposti di nuovi, suggerisce l'opportunità, tra l'altro conforme ad una prassi consolidata anche presso altre Commissioni, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori STRIK LIEVERS, NOCCHI, BOMPIANI, VESENTINI e ALBERICI, si conviene sull'opportunità di stabilire per le ore 18 di lunedì 20 gennaio prossimo il termine ultimo per la presentazione di emendamenti.

Si prosegue quindi nell'esame dell'articolato.

Il senatore STRIK LIEVERS ringrazia i senatori del Gruppo comunista-PDS per aver sottoscritto nella mattinata alcuni suoi emendamenti, con il solo fine di consentirne la presentazione, stanti quelle che parevano essere le condizioni di ammissibilità indicate dal Presidente; quindi dà conto dell'emendamento 10.0.2, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10.

La senatrice CALLARI GALLI, pur apprezzando l'emendamento proposto dal senatore Strik Lievers, ritiene che esso dovrebbe contenere anche un riferimento alla Commissione mista dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università.

Il senatore DE ROSA si dichiara contrario alla proposta di modifica in questione, perchè risponde ad una concezione secondo cui la scuola dovrebbe fungere pressochè esclusivamente da ufficio del lavoro e dimentica, quindi, che essa ha eminentemente funzioni formative.

Il relatore MEZZAPESA esprime parere contrario, per le ragioni espresse dal senatore De Rosa. Del pari contrario è il parere del sottosegretario BROCCA.

Il senatore STRIK LIEVERS dichiara di condividere l'intervento del senatore De Rosa nella parte in cui ribadisce la natura eminentemente

formativa della scuola, ma precisa che l'emendamento da lui proposto non intende affatto porsi in contrasto con tale impostazione. Condivide anche l'osservazione della senatrice Callari Galli, ma ritiene che la sua proposta di modifica possa essere posta in votazione, in questa fase, senza subemendamenti, salva la possibilità di rivederne il contenuto eventualmente in Assemblea.

Il senatore NOCCHI ricorda che dalla discussione generale è emerso chiaramente l'intendimento di conferire alla scuola secondaria funzioni eminentemente culturali, anche perchè, se così non fosse, essa verrebbe inevitabilmente a perdere di contenuti. Inoltre, l'emendamento del senatore Strik Lievers si pone nella stessa logica di altri discussi ed approvati nella seduta antimeridiana: per queste ragioni, annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore BOMPIANI, ritenuto che l'emendamento possa essere in linea di principio condiviso, ma considerato che esso disciplina in modo eccessivamente dettagliato ogni passaggio procedurale nell'attività del Ministero della pubblica istruzione (privandolo di fatto di qualunque discrezionalità), ne propone l'accantonamento allo scopo di favorire una più approfondita riflessione. Concordando il presentatore, l'emendamento 10.0.2 è accantonato.

Si passa all'articolo 11.

Il sottosegretario BROCCA propone l'accantonamento dell'articolo, in considerazione del fatto che il Governo ha presentato l'emendamento 17.0.26, sostitutivo dell'articolo 11 con un nuovo testo volto a disciplinare la stessa materia, ma trasformando la delega legislativa ivi contenuta in autorizzazione ad emanare un regolamento attuativo. Il testo andrebbe poi collocato dopo l'articolo 17, e questo ne giustifica l'accantonamento.

Il senatore STRIK LIEVERS esprime la preoccupazione che la proposta del rappresentante del Governo possa turbare il corretto andamento del dibattito, in quanto l'articolo 11 riveste un'importanza fondamentale e qualifica l'intero provvedimento.

La senatrice ALBERICI fa presente che l'emendamento 17.0.26 è stato presentato soltanto ora e che deve essere esaminato attentamente. D'altra parte, l'eventuale approvazione dell'emendamento governativo avrebbe un effetto preclusivo su tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 11.

Il sottosegretario BROCCA fa presente che l'emendamento 17.0.26, eliminando le deleghe legislative contenute nell'articolo 11, favorisce una più rapida approvazione del provvedimento, in quanto consentirebbe un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice ALBERICI avverte che il Gruppo comunista-PDS è in linea di principio contrario alla sede deliberante, in quanto ritiene che

provvedimenti di così ampia portata come quello in esame non possono prescindere da un passaggio assembleare. Inoltre, giudica inopportuna la sottrazione delle materie trattate dall'articolo 11 alla delega legislativa ed il loro conseguente trasferimento ad un semplice regolamento di attuazione.

Il presidente SPITELLA osserva che la questione ha natura squisitamente politica, trattandosi di scegliere tra l'ipotesi della delega legislativa e quella del regolamento di attuazione. Detta scelta potrà essere operata attraverso la votazione della proposta di accantonamento testè avanzata dal rappresentante del Governo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,05.

La Commissione conviene sull'opportunità di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 11.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 11.0.2, recante un articolo aggiuntivo concernente l'autonomia delle scuole. Nel sottolineare gli aspetti più fortemente innovativi della sua proposta, che per alcune parti invece intende raccordarsi all'ordinamento vigente, osserva come la riforma della scuola secondaria superiore, con tutte le sue implicazioni, comporta il conferimento di nuove responsabilità al corpo docente. Ricorda poi che gli istituti tecnici dispongono già di ampia autonomia finanziaria, a differenza dei licei, per cui si avvalgono di propri bilanci, spesso molto consistenti, ed hanno la possibilità di stabilire rapporti diretti con altre istituzioni. L'obiettivo della sua parte politica è quello di introdurre una maggiore flessibilità nell'ordinamento e di ampliare la capacità operativa delle singole scuole. Al riguardo, ricorda le proposte elaborate dall'on. Galloni quando era Ministro della pubblica istruzione, peraltro non giunte a buon fine. Infine sottolinea che il comma 3 consente alle scuole di attivare convenzioni con altri enti ed è questa la sede più opportuna - a suo avviso - per collocare la collaborazione con la formazione professionale.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per l'inizio delle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,25.

Si riprende l'esame dell'articolo 11.

Il sottosegretario BROCCA dichiara di aver consultato informalmente il Ministro della pubblica istruzione nonché i competenti uffici del Dicastero e di aver verificato che le motivazioni che avevano indotto il Governo a presentare l'emendamento sostitutivo 17.0.26 (allo scopo di favorire un eventuale trasferimento alla sede deliberante) sono venute meno. Ritira, pertanto, il predetto emendamento.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 11.12, 11.13 (volto a prevedere che, per i primi due anni, i piani di studio siano formulati in modo da assicurare agevoli possibilità di passaggio a tipi di scuola affini, mentre quelli degli ultimi tre anni abbiano caratteri più specifici), 11.14, 11.15 (che disciplina in dettaglio le modalità e i limiti della delega legislativa), 11.17, 11.18 (che contempla nuove materie oggetto di delega), 11.19 (volto a prevedere l'istituzione di un organismo rappresentativo degli studenti), 11.20 e 11.16.

La senatrice ALBERICI illustra a sua volta gli emendamenti 11.4 e 11.5 (che tengono conto delle modifiche in precedenza accolte e hanno natura prevalentemente formale), 11.6 (che tiene conto della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità), 11.8, 11.11, 11.7 e 11.A (di coordinamento) e ritira l'emendamento 11.10.

Il relatore MEZZAPESA, dopo aver illustrato l'emendamento 11.9 (che tiene conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e istruzione professionale), esprime avviso favorevole sull'emendamento 11.12 limitatamente alla previsione del parere delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 11.4, 11.5 e 11.6 (ad eccezione dell'eliminazione degli esami di riparazione contemplata in quest'ultimo emendamento e sulla quale non è d'accordo). Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 11.3.

A questo punto, il presidente SPITELLA avverte che la seduta dev'essere sospesa in quanto in Assemblea sono in corso votazioni. Propone che essa venga ripresa al termine delle predette votazioni per essere poi conclusa intorno alle ore 20,30.

La senatrice CALLARI GALLI, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, propone invece che la seduta venga tolta sin d'ora.

Entrambe le proposte, poste separatamente ai voti, risultano non accolte, registrandosi parità di voti.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,25.

La senatrice CALLARI GALLI protesta formalmente, a nome del Gruppo comunista-PDS, per il fatto che la Presidenza della Commissione non ha comunicato in tempo che in Assemblea erano in corso votazioni, mentre si svolgeva la seduta della Commissione. Tra l'altro, ciò ha impedito ai commissari di partecipare ad una votazione in Assemblea di grande significato politico. Considerato anche che prima della sospensione è risultata non accolta la proposta del presidente Spitella di proseguire i lavori della Commissione, annuncia che i senatori del Gruppo comunista-PDS abbandoneranno immediatamente la seduta.

Il senatore VESENTINI fa presente che il presidente De Giuseppe, rispondendo ad una protesta del senatore Libertini, ha testè assicurato, in Assemblea, che casi di concomitanza tra i lavori delle Commissioni e le votazioni in Aula non si verificheranno più.

Il senatore STRIK LIEVERS si associa alla protesta della senatrice Callari Galli e sottolinea l'alto valore politico della votazione che ha testè avuto luogo in Assemblea e alla quale non ha potuto partecipare. Considerato che la Commissione sta lavorando già da parecchie ore, ritiene che la seduta debba essere tolta, anche perchè la maggioranza non può non dimostrare senso di responsabilità politica di fronte alla decisione del Gruppo comunista-PDS di abbandonare la seduta.

Su proposta del senatore ROBOL, si conviene sull'opportunità di concludere l'esame degli emendamenti all'articolo 11, senza però passare alle relative votazioni.

Il relatore MEZZAPESA, dopo aver invitato il Governo a predisporre una nuova stesura dell'articolo 11 alla luce del dibattito svoltosi, si dice complessivamente favorevole all'emendamento 11.8, in ordine alla cui formulazione segnala tuttavia un probabile errore. Dichiarando quindi di rimettersi al Governo sugli emendamenti 11.11 e 11.15.

Dopo che il PRESIDENTE ha richiamato il precedente costituito dalla legge n. 477 del 30 luglio 1973, il relatore MEZZAPESA esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sugli emendamenti 11.6/1 e 11.14 del senatore Strik Lievers, sostanzialmente identici.

Il senatore BOMPIANI esprime il timore che venga creata un'apposita classe di insegnanti incaricati di effettuare il tutoraggio, mentre invece il tutoraggio è una funzione strettamente connessa a quella docente; successivamente il RELATORE riprende il suo intervento manifestando una valutazione negativa sugli emendamenti 11.18, 11.19, 11.20 e 11.16, e favorevole invece, in via di massima, sull'11.17.

Il sottosegretario BROCCA concorda con le indicazioni del relatore e si impegna a presentare alla prossima seduta un nuovo testo dell'articolo 11 che recepisca le indicazioni emerse dal dibattito.

**CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI
(A 1, 7^a)**

Dopo che il senatore VESENTINI ha chiesto una convocazione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, il PRESIDENTE osserva che in tale sede si dovrà decidere il delicato problema di come coordinare l'iter parallelo dei disegni di legge n. 2343 e connessi, recanti la complessiva riforma della scuola secondaria superiore, con l'avvio dell'esame dei disegni di legge sul prolungamento dell'obbligo scolastico.

Il sottosegretario BROCCA chiede, a nome del Governo, che la Commissione prosegua e possibilmente concluda l'esame in sede referente della riforma: in questo modo, mediante la presentazione del testo approvato e della relazione per l'Assemblea, sarà possibile dare formale conclusione ai lavori svolti dalla Commissione nel corso della X legislatura. Inoltre il testo approvato potrà essere riesaminato con procedura accelerata nella nuova legislatura. Per i disegni di legge sul prolungamento dell'obbligo il Governo auspica un *iter* quanto mai celere, possibilmente in sede deliberante.

Il senatore BOMPIANI afferma che il Gruppo della Democrazia cristiana è pienamente d'accordo con il Governo.

Il senatore MANZINI rinnova la sua richiesta che la Commissione effettui una seduta notturna, giudicando particolarmente grave che la maggioranza, nonostante la sua precisa volontà, non riesca a concludere l'esame del disegno di legge n. 2343.

Il senatore STRIK LIEVERS ribadisce la sua disponibilità ad avviare l'esame dei disegni di legge sul prolungamento dell'obbligo, giudicando invece del tutto inutile proseguire quello del disegno di legge n. 2343.

Il PRESIDENTE avverte infine che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, giovedì 16 gennaio 1992, al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

Art. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. ...

(Progetti obiettivo per il recupero scolastico)

1. Nella scuola secondaria superiore al fine di realizzare azioni positive di recupero e di sostegno rivolte a ragazzi in possesso della licenza media, ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi secondari superiori, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti sono definite con un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla conclusione delle attività in cui si articolano i progetti mirati i docenti esprimono un motivato giudizio sulle capacità degli studenti, che può anche comportare la possibilità di iscrizione al secondo anno dei corsi ordinari.

4. Per gli studenti che hanno frequentato le attività del progetto obiettivo è comunque prevista la possibilità di frequentare un successivo corso di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, di durata annuale, che la scuola istituisce tramite apposita convenzione con le competenti autorità regionali».

9.0.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A cura degli assessori regionali competenti, che possono avvalersi della collaborazione degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica e degli organismi regionali, vengono realizzati studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito regionale al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui al presente Titolo.

2. I dati così raccolti vengono annualmente presentati al Ministro della pubblica istruzione che, sulla base degli elementi acquisiti, entro il 31 marzo di ogni anno riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente Titolo».

10.1**STRIK LIEVERS**

In subordine all'emendamento 10.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il competente assessorato di ciascuna regione è istituito un Osservatorio regionale dell'istruzione, cui spettano i seguenti compiti:

a) acquisizione ed elaborazione di dati e materiali relativi al funzionamento dell'organizzazione scolastica statale e privata, con particolare riferimento alle problematiche dei ritardi, delle interruzioni e degli abbandoni della frequenza scolastica ed all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

b) realizzazione sull'oggetto di cui alla precedente lettera a) di studi, ricerche ed indagini, nonché formulazione di proposte alle competenti autorità sulle modalità ed i problemi della presenza delle istituzioni scolastiche nel territorio».

10.2**STRIK LIEVERS**

Al comma 1, sostituire le parole: «nel quadro degli indirizzi» con le altre: «nel quadro della programmazione regionale in materia di diritto allo studio e di formazione professionale ed intereagisce con gli indirizzi».

10.6**ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO**

In subordine all'emendamento 10.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Osservatorio regionale dell'istruzione è composto da cinque esperti nominati dal competente assessore regionale, sentiti gli Istituti

regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE) e gli uffici periferici dell'amministrazione scolastica. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, vengono disciplinati la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli Osservatori regionali».

10.3

STRIK LIEVERS

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «L'Osservatorio regionale stipula accordi con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e le professioni al fine di garantire una funzionale interazione-integrazione fra sistema pubblico di istruzione e sistema di formazione professionale».

10.7

ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO

In subordine all'emendamento 10.1, al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «dell'istruzione».

10.4

STRIK LIEVERS

In subordine all'emendamento 10.1, al comma 3, sostituire le parole: «e di valutare» con le le seguenti: «organizzare e valutare».

10.5

STRIK LIEVERS

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «All'interno del coordinamento nazionale il Ministero del lavoro partecipa pariteticamente con propri rappresentanti al fine di garantire una corretta conoscenza della evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni a livello nazionale ed europeo».

10.8

ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di costituire un sistema permanente di monitoraggio e di rilevazione dei persorsi scolastici dei singoli studenti, anche ai fini di verificare il fenomeno della dispersione, evasione e abbandono

scolastico, è istituito presso i singoli istituti l'anagrafe scolastica con la istituzione del libretto personale degli studenti. È istituita una anagrafe centrale della solarità a cui affluiscono anche le rilevazioni dencetrate. La struttura, l'organizzazione e le funzioni saranno definite con apposito provvedimento».

10.0.1

ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, VESENTINI, STRIK LIEVERS, LONGO, CHIARANTE, VOLPONI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Il Ministro della pubblica istruzione predispone biennialmente un rapporto per l'orientamento e lo sviluppo dei sistemi formativi per fornire agli organi dello Stato e delle regioni, competenti rispettivamente nel settore scolastico ed universitario ed in quello della formazione professionale, i dati relativi alla dinamica delle professioni e delle tendenze occupazionali, nonché ogni altra indicazione idonea a promuovere il costante raccordo tra obiettivi formativi ed evoluzione culturale, scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione acquisisce, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati sull'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni e, dalle istituzioni specializzate, ogni elemento informativo utile per fornire agli organi competenti valutazioni e criteri per uno sviluppo programmato delle strutture scolastiche e professionali, che tenga conto dell'evoluzione scientifico-tecnologica, delle prospettive occupazionali e del raccordo tra formazione secondaria ed istituzioni di istruzione superiore.

2. Il Ministero della pubblica istruzione cura la diffusione del rapporto anche al fine di fornire ai giovani un quadro di riferimento utile per le loro scelte formative».

10.0.2

STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO, BOATO, CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI

Art. 11.

Sostituire la rubrica: «deleghe legislative» con: «decreti ministeriali».

11.1

MANIERI

L'articolo 11 è da collocare dopo l'attuale articolo 17 ed è così sostituito:

«Art. ...

(Regolamento attuativo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare, con proprio regolamento, norme per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli, attenendosi ai principi di cui al comma 3.

2. Il regolamento è emanato secondo la procedura prescritta per l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. La procedura è integrata dalla preliminare acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando proposte di modifica; qualora il parere non sia espresso nel termine prescritto, il Governo provvede agli ulteriori adempimenti prescindendo dalla sua acquisizione.

3. Le norme regolamentari determineranno gli indirizzi da istituire nell'ambito della scuola secondaria superiore, con i relativi piani di studio, conformandosi ai seguenti principi:

sarà assicurata la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a corsi universitari sia di indirizzi prevalentemente finalizzati ad una preparazione professionale spendibile nel mercato del lavoro o immediatamente o previo suo completamento in ulteriori corsi di formazione; per gli indirizzi prevalentemente finalizzati alla preparazione professionale, i piani di studio si baseranno su un insieme non frammentario di discipline, che non siano esclusivamente di natura pratico-applicativa, in modo da costituire un sapere riferibile ad un ampio ventaglio di professionalità;

per gli indirizzi affini, i piani di studio avranno carattere di unitarietà per i primi due anni, salvo le differenziazioni rese necessarie dalla loro diversa propedeuticità rispetto al triennio successivo; per quest'ultimo si seguiranno i criteri di cui agli articoli 2 e 2-bis;

per i corsi a contenuto sperimentale che possono essere autorizzati, al termine del ciclo triennale di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 2-bis, i piani di studio realizzeranno l'organica integrazione tra discipline professionali teoriche e discipline professionali pratiche, pur conferendo a questo una presenza prevalente; per i medesimi corsi a contenuto sperimentale, il calendario scolastico, l'organizzazione delle classi, gli orari e le modalità didattiche potranno essere definiti secondo speciali disposizioni;

per gli esami di qualifica da sostenere al termine del ciclo triennale di istruzione professionale, la definizione delle prove e delle modalità dovrà tener conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione ad ulteriori corsi di formazione e di istruzione professionale, anche a contenuto specialistico, e dell'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi compresi nell'ambito della scuola secondaria superiore.

4. Successivamente all'emanazione del regolamento di cui al presente articolo possono essere apportate, con la medesima procedura, modifiche agli indirizzi, con i relativi piani di studio, fermi restando i principi di cui al comma 3 ed i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 2-bis.

17.0.26

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere dall'inizio del comma fino alle parole: «ai seguenti criteri», e sostituire con le altre: «Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione indica con propri decreti gli indirizzi da attivare negli ambiti della scuola secondaria superiore, nonché gli indirizzi ad ordinamento speciale di cui all'articolo 4, comma 1, attenendosi ai seguenti criteri:»; dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) l'attivazione dei corsi sperimentali ad ordinamento speciale anche in collaborazione con i centri regionali di formazione professionale».

11.2

MANIERI

Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad emanare», aggiungere le seguenti: « , sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti commissioni del Senato e della Camera,».

11.12

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nelle aree di indirizzo si dovrà conformare ai seguenti criteri».

11.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studi di indirizzi affini, secondo le indicazioni di cui all'articolo 2-bis. Per l'indicazione dei piani di studio dei corsi triennali successivi si seguiranno i criteri di cui all'articolo 2-bis».

11.5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la definizione dei piani di studio di ciascun liceo, istituto professionale e relativo indirizzo. Ci si dovrà conformare ai seguenti criteri:

1) per i primi due anni, i piani di studio, pur nettamente orientati in relazione alla caratterizzazione culturale specifica di ciascun tipo di scuola, devono essere formulati in modo da assicurare agevoli possibilità di passaggio a tipi di scuola affini;

2) i piani di studio degli ultimi tre anni, nel rispetto dei criteri stabiliti al comma 10 dell'articolo 2-bis, devono rispondere in modo più marcato alle esigenze di identità, di specificità e di terminalità di ciascun tipo di scuola».

11.13

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.17

STRIK LIEVERS, CALLARI GALLI, CHIARANTE,
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, LONGO

All'emendamento 11.10, alla lettera d), sostituire le parole: «l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio» con: «l'introduzione nell'istruzione secondaria superiore dell'istituto del tutoraggio».

11.6/1

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio l'eliminazione degli esami di riparazione nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

d) i criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

e) una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi».

11.6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) la definizione dei criteri e delle modalità secondo cui gli alunni delle scuole secondarie superiori possono, su parere favorevole dei docenti, recarsi in altri stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, otinuare e completare gli studi nelle scuole di provenienza».

11.18

STRIK LIEVERS, CALLARI GALLI, CHIARANTE,
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) la definizione delle modalità secondo cui nelle scuole secondarie superiori ove un quinto degli studenti lo richieda viene istituito un organismo rappresentativo degli studenti che:

1) sollecita e coordina l'espressione del punto di vista autonomo degli studenti, che rappresenta nei confronti del preside e degli altri organi collegiali scolastici, anche esprimendo pareri e formulando proposte al consiglio di istituto sulle materie di competenza di quest'ultimo;

2) promuove e, d'intesa con le autorità scolastiche, regola lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti».

11.19

STRIK LIEVERS, CALLARI GALLI, CHIARANTE,
CORLEONE, BOATO, MODUGNO, LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) La definizione dei criteri con cui le scuole secondarie superiori sostengono e agevolano, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle possibilità di utilizzare le strutture scolastiche, lo svolgimento di attività culturali autogestite dagli studenti fuori dall'orario delle lezioni.

11.20

STRIK LIEVERS, CALLARI GALLI, LONGO,
CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto e virgola con la virgola ed aggiungere le seguenti parole: «tenuto conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore».

La lettera b) è soppressa.

11.9

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la disciplina dell'esame di conclusione del triennio di cui al precedente articolo 3, comma 3-bis».

11.8 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per i decreti legislativi di cui al presente articolo si applica la procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

11.11 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, predispongono lo schema delle norme delegate che, dopo il preliminare esame del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al Parlamento perchè sia sottoposto alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso o decorsi i termini, previo esame del Consiglio dei ministri predispongono le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo».

11.15 STRIK LIEVERS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge di revisione costituzionale circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di formazione professionale al fine di armonizzare la Costituzione con quanto disposto dall'articolo 9-bis.

11.16 STRIK LIEVERS, CALLARI GALLI, CORLEONE,
BOATO, MODUGNO, TEODORI, ALBERICI,
LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) l'introduzione nell'istruzione secondaria superiore dell'istituto del tutoraggio».

11.14 STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

11.3

MANIERI

Al comma 2, alla lettera a), sostituire: «dell'ambito» con: «a carattere prevalentemente».

11.7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«...») la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge».

11.A

ALBERICI, LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI,
STRIK LIEVERS, CHIARANTE, VESENTINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Autonomia e personalità giuridica delle scuole secondarie superiori)

1. Il consiglio di istituto ad integrazione delle disposizioni vigenti può deliberare:

a) l'adeguamento del piano curriculare degli studi mediante la sua integrazione con progetti innovativi proposti dal collegio dei docenti, compresi all'interno dell'orario scolastico fino al 10 per cento dello stesso;

b) l'introduzione di materie a carattere facoltativo;

c) il concorso alla realizzazione di corsi di formazione professionale anche di carattere post-secondario inseriti nei piani regionali;

d) l'istituzione di corsi di sostegno o di recupero in orario o in calendario extra-scolastico;

e) le modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

f) l'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

2. Le attività di cui alle lettere c), d) ed f) si svolgono sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti locali, qualora titolari delle relative competenze, con altre scuole e con altri soggetti pubblici e privati.

3. Il consiglio di istituto delibera altresì le convenzioni con gli enti locali per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli stessi sono tenuti a fornire alle scuole sulla base della vigente normativa.

4. Le entrate delle scuole secondarie superiori comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico;
- b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti e delle famiglie;
- c) proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- d) contributi degli enti locali;
- e) eventuali lasciti e donazioni.

I contributi di cui alla lettera b) e i proventi di cui alla lettera c) non possono superare nel loro complesso il 40 per cento delle entrate complessive.

5. La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi automatizzati delle direzioni provinciali del Ministero del tesoro. Particolari adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario possono essere delegati alle unità scolastiche.

6. Tutte le scuole secondarie superiori hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, organizzativa e didattica. Con apposito regolamento, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, sono dettate le norme che disciplinano, negli ambiti indicati al presente articolo, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

7. Il collegio dei docenti esercita tutti i poteri connessi all'esercizio della autonomia didattica ed esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti. Esso ad integrazione delle disposizioni vigenti:

- a) indica gli obiettivi programmatici nell'ambito dei quali operano i consigli di classe e i singoli docenti nella formulazione dei piani di lavoro;
- b) formula proposte al consiglio di istituto in ordine alle lettere a), b), c), d), e) ed f), di cui al comma 1 del presente articolo e delibera in piena autonomia per quanto concerne l'attuazione didattica degli stessi;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia anche in rapporto agli obiettivi programmatici e ai processi di apprendimento degli studenti».

11.0.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

313^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.**La seduta inizia alle ore 9,30.***SULLA SCOMPARSA DEL VICE PRESIDENTE, SENATORE GIANFRANCO MARIOTTI
(A 3, 8^a)**

Il presidente BERNARDI ricorda il compianto collega, senatore Mariotti, per le sue doti di grande disponibilità e senso del dovere che hanno caratterizzato la sua attività in Commissione. Rammenta, inoltre, la figura dell'amico dal carattere gentile che ha contribuito a superare i momenti di tensione a volte determinatisi in periodi di intenso lavoro. Rammaricandosi per non avere potuto personalmente partecipare al dolore dei familiari, a causa di motivi di salute, manifesta a nome della 8^a Commissione tutta la sua solidarietà per una così grave perdita.

Il sottosegretario SANTONASTASO si associa a nome del Governo alla commemorazione del presidente Bernardi e manifesta, a titolo personale, tutto il rimpianto per la perdita di un uomo politico di così grande valore.

Il senatore MARNIGA, dopo aver ringraziato il Presidente per la sensibilità dimostrata con le sue parole, si associa a nome del Gruppo socialista alla solidarietà espressa. Ricorda personalmente l'amico Mariotti per la dedizione con la quale si era impegnato nella sua attività parlamentare, di cui egli stesso ha avuto più volte modo di giovare, nonché per le sue grandi doti di equilibrio dimostrate anche attraverso la disponibilità nel confronto con gli altri colleghi.

Il senatore PATRIARCA si associa a nome del Gruppo della democrazia cristiana e conferma l'immensa stima e affetto che ha caratterizzato i rapporti con l'amico Mariotti. Dopo essersi rammaricato

del ritardo con cui è giunta la notizia della sua morte, che ha impedito di rendere personalmente omaggio al collega, esprime la sua costernazione di fronte all'interruzione di una vita tutta dedicata all'impegno e al lavoro.

Il senatore VISCONTI esprime a nome del Gruppo comunista-PDS il profondo dolore per la perdita del collega senatore Mariotti a cui era legato personalmente da sincera amicizia. Fa presente inoltre che alcuni senatori del proprio Gruppo hanno convenuto di incontrare i familiari per esprimere personalmente il loro affetto.

Il senatore ULIANICH, costernato per la morte di un collega così qualificato, solerte, e umanamente sensibile come il senatore Mariotti, esprime cordoglio profondo per la perdita di un amico, politico trasparente ed uomo vero. Prega il Presidente di trasmettere le condoglianze più affettuose sue personali e del Gruppo che rappresenta alla famiglia e partecipa al lutto del Partito socialista italiano.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

(Discussione e rinvio)

Il presidente BERNARDI fa le veci del relatore, senatore Chimenti ed illustra il provvedimento in esame.

Non essendovi interventi nel dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Rinunciando il Presidente e il sottosegretario Santonastaso alla replica, si passa all'esame dell'articolato.

Il presidente BERNARDI annuncia la presentazione degli emendamenti 0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 8.3, 9.1 e 10.1 volti a utilizzare gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per la copertura dei disavanzi registrati dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto, alla luce delle norme del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403.

La senatrice SENESI presenta e dà per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.0.1, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 8.1, 8.0.1, 8.0.2. Annuncia, inoltre, la presentazione di un ulteriore emendamento all'articolo 8, volto a distinguere gli interventi previsti per la ristrutturazione delle aziende da quelli per il potenziamento dei trasporti locali.

Il senatore PATRIARCA fa rilevare in proposito che i fondi previsti nel provvedimento in esame non sono assolutamente sufficienti per il risanamento dei *deficit* pregressi.

Il presidente BERNARDI, considerato che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti, propone di rinviare la discussione del provvedimento.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BERNARDI comunica che la Commissione è convocata domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 9, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2981 riguardante trasporti locali. Comunica inoltre che è convocata la Sottocommissione per i pareri domani giovedì 16 gennaio al termine della seduta della Commissione per esprimere il parere alla 10^a Commissione sul disegno di legge n. 2923.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI

Legge-quadro per l'ordinamento, la utilizzazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

Sostituire il titolo con il seguente: «Concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche degli enti locali e delle Regioni».

0.1

BERNARDI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

BERNARDI

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono assimilati al trasporto pubblico locale, ai fini dell'applicazione della presente legge, i servizi effettuati con carattere complementare ma necessari, rispetto ai servizi di trasporto pubblico locale, anche se svolti su itinerari alternativi e, o, a chiamata, nonché quelli che si svolgono in acque marittime aperte alla navigazione promiscua o destinati ad assicurare il collegamento con le isole minori, o tra centri abitati costieri».

1.2

SENESI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'inizio dell'esercizio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative statali in materia

di linee ferroviarie in concessione, comprese quelle in gestione commissariale governativa, sono delegate alle regioni nel cui territorio sono esercitati gli impianti.

2. Sono altresì delegate alle regioni interessate, le funzioni amministrative, in materia di esercizio di linee ferroviarie secondarie di rilevanza esclusivamente regionale, gestite dall'Ente delle ferrovie dello Stato, per le quali intervenga, entro sei mesi, richiesta di affidamento da parte delle regioni interessate.

3. Le regioni esercitano direttamente o subdelegandole alle autorità di bacino, le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il Ministro dei trasporti è incaricato di provvedere alla trasmissione alle regioni degli atti concernenti le funzioni delegate con la presente legge.

4. Le modalità di esercizio dei servizi ferroviari delegati che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe, sono stabiliti dalla regione delegante d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore dell'esercizio ferroviario.

5. Restano di competenza statale, oltre le funzioni di indirizzo e coordinamento, per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo, nonché le funzioni di controllo della sicurezza degli impianti e di collaudo delle opere ferroviarie.

6. Entro un anno dalla intervenuta delega alle regioni, cessano le gestioni commissariali governative. Le regioni sono tenute, entro tale termine a provvedere a nuove forme di gestione, assegnando i predetti servizi ferroviari, a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, mediante contratti di servizio atti a disciplinare obblighi e diritti delle parti».

1.0.1

SENESI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. I servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale debbono essere esercitati da soggetti aventi il possesso dei requisiti tecnici ed economici, secondo principi di economicità e di efficienza da conseguirsi anche attraverso un assetto dei servizi, basato sulla non

concorrenzialità tra i vari modi di trasporto, nonché un miglioramento delle gestioni aziendali mediante piani di ristrutturazione e di risanamento da conseguirsi, anche con accorpamento delle stesse.

2. Ai fini del possesso dei requisiti tecnici, le ragioni hanno facoltà di autorizzare l'utilizzazione da parte dei soggetti gestori, di materiale rotabile e di attrezzature di cui il soggetto stesso risulti proprietario, o ne abbia la disponibilità mediante contratto di usufrutto, di comodato, di locazione con facoltà di compera o con contratto di noleggio».

2.2

SENESI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per i trasporti locali, da ripartirsi fra le regioni a statuto ordinario, per il concorso nelle spese delle regioni per il rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi di servizio e tariffari, a favore delle aziende pubbliche e private, che esercitano i servizi di cui all'articolo 1 e 1-bis.

2. Il fondo per il concorso dello Stato negli oneri per il rimborso degli obblighi di servizio e tariffari, è determinato in modo da assicurare la copertura, nei limiti del 50 per cento della differenza tra il costo standardizzato di riferimento e le entrate previste in applicazione del coefficiente di esercizio di cui al successivo articolo 6.

3. Le regioni provvedono alla assunzione degli oneri relativi agli obblighi di servizio, da esse imposti ai sensi della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione delle regioni stesse. Alla copertura della relativa spesa, le regioni provvedono utilizzando risorse proprie e quelle ad esse assegnate dal fondo di cui al presente articolo.

5. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento ai programmi biennali».

3.2

SENESI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Per il conseguimento dei predetti principi, le regioni:

a) definiscono la politica dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali; attraverso la formazione dei Piani regionali dei trasporti e dei loro aggiornamenti, ripartiscono il territorio in bacini di traffico, facendoli di norma coincidere con i territori delle province e delle città metropolitane;

b) predispongono i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento con i servizi di propria competenza o ad esse delegate;

c) adottano programmi biennali di assetto dei servizi che nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 ed in coerenza con quanto previsto nei punti a) e b), assicurino un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato tra i vari modi in rapporto ai fabbisogni di mobilità espressi dalle comunità locali.

2. I piani regionali dei trasporti, contengono gli indirizzi programmatici per le azioni amministrative e per gli interventi finanziari rivolti:

a) alla razionalizzazione dei flussi di mobilità delle persone e delle merci, riguardanti l'offerta dei vari modi di trasporto nel territorio regionale e nelle sue aree urbanizzate, nonché per l'accesso alle infrastrutture ed ai servizi di particolare significatività e attrazione per la domanda;

b) al coordinamento e alla integrazione, tra i vari modi di trasporto, presenti nel territorio regionale, in funzione di migliorare la produttività e l'efficienza dell'offerta;

c) al governo organizzativo, funzionale ed economico dei trasporti pubblici di interesse locale.

d) alla emanazione di indirizzi per la formazione dei piani di bacino e dei piani della mobilità urbana e del traffico.

3. Le province e le città metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assumono le funzioni di autorità di bacino, secondo il loro ordinamento, curano la elaborazione dei piani di bacino di trasporto, concorrono alla predisposizione dei programmi biennali di servizio, esercitano le funzioni amministrative proprie, delegate e subdelegate dalla Regione.

4. I piani di bacino costituiscono lo strumento per l'attuazione delle misure di programmazione, amministrative e finanziarie. Essi, tra l'altro devono, contenere la individuazione della rete dei servizi ritenuti necessari per assicurare una funzionale ed integrata organizzazione del trasporto pubblico.

5. Le regioni, disciplinano modalità e termini, per la preventiva verifica di conformità al piano regionale dei trasporti, dei piani di bacino.

6. I programmi di cui al comma 1, lettera c), sono trasmessi, entro il 30 aprile dell'anno precedente il biennio considerato da ciascun programma, al CIPET il quale, verificata la compatibilità degli stessi con il Piano generale dei trasporti e con i principi enunciati nell'articolo 2, entro il termine di sessanta giorni esprime parere in merito alla ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge».

4.2

SENESI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, le regioni provvedono ad emanare norme idonee a:

a) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto, con riferimento anche ai principi comunitari, disciplinando gli esercizi e le strutture aziendali e assicurando il coordinamento tra le diverse tipologie dei servizi;

b) promuovere e favorire la costituzione di organismi, società a capitale pubblico e privato, di forme di cooperazione tra imprenditori,

per la gestione a livello di bacino o di aree di sub-bacino, della rete dei servizi;

c) adottare modalità e strumentazioni atte per una capillare integrazione dei servizi e degli orari, con particolare riferimento alla connessione e alla intermodalità della rete dei servizi di trasporto;

d) promuovere e partecipare alla formazione di contratti di programma tra enti locali e imprese di trasporto pubblico, ivi compreso l'ente ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto la gestione dei servizi, la definizione degli obblighi di servizi pubblico ed il rimborso dei relativi oneri finanziari;

e) stabilire l'adozione di sistemi e livelli tariffari per le varie modalità di trasporto, in grado di consentire l'integrazione tra i vari modi di trasporto o tra i diversi soggetti gestori nell'ambito di uno o più ciascun bacini od aree di servizio.

f) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori.

5.2

SENESI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo 6.

6.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

1. *Per l'attuazione dei fini di cui al precedente articolo, il Ministro dei trasporti, sulla base dei programmi di cui all'articolo 4 determina entro il 31 luglio precedente a ciascun biennio, con propri decreti adottati ogni due anni per ciascuna regione, il costo standardizzato di riferimento del trasporto, inteso quale limite massimo di costo chilometrico di produzione del servizio il coefficiente di esercizio da rispettare, nell'arco del biennio, inteso quale rapporto tra i ricavi teorici presunti ed il costo standardizzato.*

2. *Nella determinazione dei costi standardizzati di riferimento si deve tener conto:*

a) *dei costi del personale riferiti ad organici-tipo per modalità di trasporto;*

b) *degli altri costi di esercizio, compatibili con una razionale, efficiente ed economica gestione, avuto riguardo anche ai costi delle altre modalità di trasporto e ad analoghi costi di aziende similari in campo comunitario, comprensivi degli oneri per accantonamenti.*

3. Nella determinazione dei ricavi presunti si deve tener conto:

a) della domanda di trasporto, individuando i livelli minimi di utilizzazione dei servizi;

b) di livelli tariffari che assicurino la copertura di tali costi, ad eccezione della quota di costo riferita alla socialità del servizio e alla tutela delle categorie protette dalla legge.

6.2

SENESI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

BERNARDI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

1. In attesa della entrata in vigore delle disposizioni in materia autonomia impositiva, di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, a decorrere dall'esercizio successivo alla entrata in vigore della presente legge, il fondo per la compensazione degli obblighi di servizio è dotato di una disponibilità finanziaria pari all'importo determinato dal Ministro del tesoro, assommando tutti gli interventi finanziari dello Stato, relativi all'esercizio in corso, per contributi, concorsi, sovvenzioni sugli oneri di gestione, a favore dei servizi di trasporto disciplinari dalla presente legge, ivi compresi, quelli relativi all'applicazione del contratto collettivo degli autoferrotranvieri ed a quelli risultanti dal complesso dei disavanzi di esercizio relativi al 1990 oggetto di assunzione dei mutui come disciplinati dal decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Al fondo come sopra determinato si applicano le variazioni previste dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche con la legge 26 febbraio 1982, n. 52.

3. A decorrere dalla istituzione del Fondo di cui all'articolo 5 lettera a), la quota di tributi erariali spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di una misura pari all'importo corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle citate Regioni ai servizi di trasporto locale di propria competenza e certificato dalle Regioni medesime in complessive lire 531.771.982.000.

4. Il fondo di cui al presente articolo viene annualmente ripartito tra le regioni, con decreto del Ministro dei trasporti, entro e non oltre

30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto provvede, alla ripartizione del fondo tra le regioni, avuto riferimento:

a) per quanto ai servizi trasferiti o delegati alle regioni con la presente legge, assegnando a ciascuna regione un importo pari a quello risultante delle certificazioni del Ministro dei trasporti per i singoli servizi trasferiti o delegati;

b) per quanto alla somma residua:

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

per un importo pari al 20 per cento in proporzione diretta al numero degli occupati in ciascuna regione;

per un importo pari al 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione frequentante la scuola media superiore;

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna regione;

per un importo pari al 10 per cento in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati collinari e montani;

per un importo pari al 30 per cento da assegnare alle regioni nelle quali insistono le aree metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in una relazione ponderata al peso demografico che le predette aree hanno rispetto alla popolazione totale della regione interessata.

5. Ai fini della applicazione dei parametri di cui al comma precedente, il Ministro dei trasporti assume i dati più recenti resi disponibili dall'ISTAT, alla data di effettuazione del riparto.

7.2

SENESI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le regioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, procedono all'indizione delle conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo esame delle proposte formulate dalle autorità di bacino e dai Comuni sedi di servizi urbani, sentite le organizzazioni delle imprese ed aziende di gestione dei servizi, per la determinazione, per l'anno successivo, delle tariffe economiche del trasporto pubblico di interesse locale, distintamente per tipi e modi di trasporto, per condizioni ambientali e di traffico.

2. Le tariffe economiche, sono determinate in funzione della necessità di equilibrio economico delle gestioni e sono calcolate con riferimento:

a) alla quantità dei servizi offerti intesi come posti-chilometro offerti;

b) ai costi obiettivi di produzione del servizio, come risultanti dalle somme dei costi diretti ed indiretti, comunque necessari ed obiettivamente indispensabili all'espletamento dei servizi stessi, ivi compresi gli oneri per gli accantonamenti destinati al trattamento di fine rapporto (TFR) e al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete.

3. Le regioni fissano altresì i livelli percentuali minimi di utilizzazione, intesi come posti chilometro occupati nei mezzi di trasporto utilizzati, distintamente per singoli servizi, o gruppi di servizi, anche ai fini dell'ammissione alle compensazioni degli obblighi di servizio di cui al comma precedente.

4. Ai fini di cui sopra, le regioni determinano i tipi di tariffe ed i relativi prezzi minimi, l'entità delle riduzioni per titoli di viaggio ad utilizzazioni multiple o per particolari categorie sociali di utenti. È in facoltà delle città metropolitane, delle province e dei singoli comuni, ognuno nell'ambito delle proprie competenze amministrative disporre l'adozione di maggiori sconti o di ulteriori facilitazioni, previa assunzione degli oneri afferenti le relative compensazioni. Ai prezzi come sopra determinati, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, emana indirizzi e direttive, in ordine alla metodologia ed ai criteri da assumere per la determinazione dei costi obiettivi, da parte delle regioni.

6. Le regioni per i servizi oggetto dei programmi biennali di cui all'articolo 3, determinano annualmente il compenso dovuto per gli obblighi di servizio e tariffari da esse imposti, in armonia con le disposizioni contenute nel Regolamento della Comunità Economica Europea, n. 1191/69.

7. Compete alla regione, con proprie leggi regionali dettare norme intese a disciplinare l'introduzione da parte delle province, delle città metropolitane e dei comuni, per i servizi di rispettiva competenza, delegati e subdelegati, di ulteriori obblighi di servizio o tariffari, anche se non previsti dai singoli programmi biennali, determina l'obbligo a carico degli enti interessati di provvedere alla corresponsione degli oneri di compensazione.

8. Le eventuali perdite o disavanzi di gestione non coperti dalle tariffe, per le quali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dagli interventi finanziari di compensazione di cui alla presente legge, restano a carico delle singole aziende, imprese o esercizi di trasporto e sono oggetto di piani di risanamento e di ricupero pluriennali.

9. Gli accantonamenti destinati al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sono depositate a cura dei soggetti gestori dei servizi in un fondo fruttifero, presso istituti di credito di fiducia del gestore, con vincolo di prelievo subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di bacino in ordine alla destinazione di uso delle risorse stesse.

10. Le regioni con proprie leggi definiscono, anche in relazioni, alla entità delle perdite o dei disavanzi, gli obiettivi e la durata massima dei piani di risanamento e di ricupero di cui al precedente comma.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter

1. Su proposta delle regioni interessate, il Ministro dei trasporti, su conforme parere del CIPET, è autorizzato ad assegnare contributi in conto interessi, in misura non superiore al 8,50 per cento dell'investimento per la durata massima di, anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dalle regioni o da enti locali, o da soggetti attuatori, per:

a) il concorso nelle spese destinate per la realizzazione di nuove reti di trasporto rapido di massa a guida vincolata, alla costruzione, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla trasformazione di linee ferroviarie subdelegate ai sensi della presente legge;

b) il concorso nelle spese per la dotazione di impianti di alta tecnologia, atti ad incentivare la intermodalità e la accessibilità alle reti dei servizi;

2. Possono essere ammesse a fruire del contributo di cui al presente articolo, le opere e le dotazioni, oggetto di previsione nei programmi biennale, riconosciute ammissibili dal CIPET in sede di esame di compatibilità con il Piano generale dei trasporti e per le quali sia stata documentata: la utilizzazione dei contributi concessi in precedenza ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e da qualsiasi altra legge comunque relativa ai trasporti pubblici di cui agli articoli 1 e 2 e la destinazione di una quota, per concorrere all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti e nei servizi di trasporto ed alla accessibilità delle persone a ridotta capacità motoria, deambulanti e non, anche mediante offerta di sistemi di trasporto specifici ad integrazione di quelli tradizionali, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono assegnati agli enti, alle aziende o alle imprese interessate, per il tramite delle regioni, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la conferenza Stato-Regioni prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, la quale deve esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, provvedere comunque all'emanazione del decreto di assegnazione.

4. Alla dotazione del fondo investimenti per l'esercizio 1992 e per gli esercizi successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in relazione ai programmi di finanziamento sopra indicati.

5. Al numero 22 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «impianto fisso» sono aggiunte le parole «nonchè impianti e veicoli destinati alle altre linee di trasporto pubblico»;.

6. Gli accantonamenti destinati al rinnovo dei veicoli e delle attrezzature obsolete di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sono depositate a cura dei soggetti gestori dei servizi in un fondo fruttifero, presso istituti di credito di fiducia del gestore, con vincolo di prelievo subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di bacino in ordine alla destinazione di uso delle risorse stesse.

7.0.2

SENESI

Art. 8.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Le norme di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche ai disavanzi dell'esercizio 1991 registrati dalle aziende di trasporto pubbliche e dai servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali e delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione delle Regioni».

8.2

BERNARDI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione, di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dell'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e 565 miliardi per il 1994 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.3

BERNARDI

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

1. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli art. 2 e 2-bis. del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico dello Stato.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-bis. del Decreto-legge 31 ottobre 1990, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 1990, n. 403, sono estese alla copertura dei disavanzi ed al ripiano delle perdite del 1991.

2. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli Enti locali ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. di cui al comma 1 siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione delle normative sulla finanza locale, la contribuzione statale di cui al comma 1 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

3. All'attribuzione del contributo statale di cui al presente articolo si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

8.1

SENESI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro delle aree urbane, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, fissa i criteri per il rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai sensi del quarto comma dell'articolo 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché delle velocità di scorrimento della circolazione urbana, nelle Città metropolitane e negli altri centri indicati dalle regioni ai sensi della presente legge.

2. I soggetti interessati, sono tenuti ad adottare le tecnologie e le strumentazioni necessarie, entro i termini fissato con lo stesso decreto ministeriale, utilizzando le risorse di cui al 3 comma, lettera *b*), dal precedente articolo 12.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria aventi il fine di:

a) favorire la trasformazione delle Aziende consortili, in Società per azioni, come previste dal secondo comma, lettera *e*) dell'articolo 22, della legge 12 giugno 1990, n. 142;

b) apportare modifiche e semplificazioni, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con il fine di attuare la semplificazione delle procedure amministrative, l'assunzione piena della responsabilità dei soggetti gestori circa il rispetto delle norme di sicurezza, nonché favorire la introduzione delle innovazioni tecnologiche negli impianti e nelle modalità di esercizio.

8.0.1

SENESI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8ter.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151; i provvedimenti amministrativi in corso, assunti ai sensi dei predetti articoli continuano ad espletare la loro efficacia.

2. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con legge 5 maggio 1989, n. 160 e il secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

3. Sono abrogate altresì tutte le norme comunque contrastanti con la presente legge.

4. Le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8.0.2

SENESI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BERNARDI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

BERNARDI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

224ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.

La seduta inizia alle ore 9,50.

**PER NOTIZIE DEL GOVERNO CIRCA IL SEQUESTRO DI VINO ADULTERATO NELLE
PROVINCE DI PADOVA E VICENZA
(R 046 0 01, 9ª)**

Il senatore MARGHERITI richiama l'attenzione sulla notizia data stamane dalla stampa circa il sequestro di partite di vino adulterato nel Nord Italia; non si capisce, egli aggiunge, se si tratti di produttori vitivinicoli o di commercianti.

Espresso quindi un plauso per l'opera compiuta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas), chiede al Governo di fornire alla Commissione, appena possibile, ogni utile informazione che consenta di capire quanto è avvenuto.

Rilevato come solo a distanza di sei anni si sia finalmente avuta la sentenza sul «vino al metanolo» l'oratore sottolinea il rischio che ancora una volta, a causa di taluni sofisticatori senza scrupoli, cada il discredito sui prodotti vitivinicoli del nostro Paese. Peraltro, egli conclude, ciò conferma la validità della nuova disciplina delle denominazioni dei vini da giorni varata da questa Commissione e la necessità di rafforzare sempre più i controlli per la salubrità dei prodotti.

Il senatore MICOLINI, evidenziata la gravità delle notizie di adulterazione di partite di vino riportata nelle prime pagine di vari giornali, sottolinea il danno da ciò derivante all'immagine di un prodotto che i viticoltori italiani hanno costruito con sacrificio e impegno nel mercato nazionale ed all'estero.

Espresso quindi apprezzamento per l'intelligente opera svolta dai Nas a tutela della salute dei consumatori, si dice convinto che la risposta più adeguata sia quella proveniente dalla nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini approvata da questa Commissione, che consente una più incisiva azione a difesa degli interessi del Paese.

Il senatore CASCIA, nel condividere quanto sottolineato dai senatori Margheriti e Micolini, rileva che, mentre da un lato la Commissione agricoltura del Senato si è sforzata di portare a miglioramento un lungo e complesso lavoro di riordino e aggiornamento della legislazione sui vini, dall'altra c'è stato chi - in un batter d'occhio - ha sferrato un duro colpo all'immagine del vino italiano.

Non si può dunque dire che la società è sana e la politica ammalata: è vero il contrario.

Il sottosegretario NOCI, nel ringraziare i senatori intervenuti a porre la questione, assicura che il Governo sta reperendo i primi dati informativi.

Rilevato quindi come talora la sensibilità verso i produttori si dimostri troppo elevata - come avvenuto allorchè, nella nuova normativa sui vini, ci si è preoccupati della pesantezza delle sanzioni, che non possono essere efficaci se non pesanti - egli sottolinea come l'inquinamento chimico del prodotto colpisca la salute oltre che l'economia, e ribadisce l'impegno di poter disporre di sufficienti elementi informativi possibilmente in giornata.

Il presidente MORA condivide i giudizi espressi sul gravissimo episodio verificatosi. Il problema vero non è però, a suo avviso, la gravità della pena, ma il controllo preventivo: ciò che incide sul comportamento di questi operatori è la paura di essere scoperti.

Esprime quindi lode per la paziente ed efficace azione dei Nas.

Il senatore EMO CAPODILISTA richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere, in materia di sanzioni, fra reati gravi che incidono sulla salute dei consumatori e reati di tipo «cartaceo», amministrativo.

Il senatore NEBBIA fa notare come l'attuale ordinamento in materia di controllo preveda una serie di strumenti da parte di vari organismi, che agiscono in modo scollegato e frammentario: occorre, egli aggiunge, un servizio centrale che assicuri il coordinamento in materia di analisi e repressione delle frodi alimentari.

Il presidente MORA avverte quindi che, essendo iniziati i lavori in Assemblea, l'esame dei punti all'ordine del giorno della Commissione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10,05.

225^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 1, 9^a)**

Il presidente MORA comunica che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di tenere seduta, nella prossima settimana, nei giorni di martedì 21 gennaio alle ore 15,30 e 21, mercoledì 22 alle ore 15 e alle 21 e giovedì 23 alle ore 9, per l'esame dei disegni di legge già all'ordine del giorno (e di quelli che eventualmente perverranno dalla Camera dei deputati) e per completare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura.

Il senatore CASCIA propone che detto calendario sia integrato con l'audizione - nell'ambito della relativa indagine conoscitiva - dei componenti del collegio sindacale, del presidente e dei direttori generali della Federconsorzi negli ultimi tre anni, riservando a tali audizioni le sedute pomeridiane di martedì, mercoledì e giovedì e prevedendo anche sedute notturne per l'attività legislativa.

Rilevato poi che tale proposta è stata respinta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'oratore ricorda che si tratta di dare seguito alla decisione di procedere con l'indagine conoscitiva sulla Federconsorzi, anziché con la commissione d'inchiesta proposta col disegno di legge dei senatori comunisti.

Dichiarato poi di essere indotto a pensare che si tenta di insabbiare l'esigenza di conoscere le cause della crisi della Federconsorzi, il senatore Cascia pone l'accento sulla richiesta, a suo tempo da lui avanzata, di poter disporre della consulenza di esperti in analisi di bilancio.

In ordine a quanto evidenziato in sede di Ufficio di presidenza dal senatore Diana circa la possibilità di proseguire nell'indagine conoscitiva anche in caso di scioglimento delle Camere, egli avanza dei dubbi e si riserva comunque di compiere i necessari approfondimenti.

Conclude ribadendo che certamente sussiste la possibilità dei senatori di continuare ad esercitare la loro attività di controllo sul governo e chiedendo che venga integrato con la sua proposta il programma in precedenza approvato dall'Ufficio di presidenza e che sia riesaminata la questione dei consulenti.

Il senatore DIANA afferma che il primo dovere del Parlamento è quello di completare l'esame dei disegni di legge attesi dal mondo agricolo. Chiarito poi, per quanto riguarda la Federconsorzi, che la procedura dell'indagine conoscitiva seguita è ben diversa da quella della commissione d'inchiesta e dopo aver evidenziato che ciò che interessa è capire le cause della crisi di detto organismo e non attivare un tribunale di accusa (la stessa natura delle domande rivolte dal senatore Cascia ai commissari governativi conferma ciò), il senatore Diana sottolinea che non c'è alcuna volontà di dilazionare nè di insabbiare: la stessa scadenza del 29 gennaio potrà essere l'occasione per acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione. Ribadisce l'invito a dare priorità assoluta alla conclusione dell'*iter* dei disegni di legge ed in particolare al disegno di legge n. 2341.

Il senatore MARGHERITI premesso che la disponibilità dei tempi dipende da quanto deciderà la maggioranza circa la durata della legislatura, sottolinea che i senatori del Gruppo comunista-PDS non vogliono essere stretti in vicende di questo tipo.

D'altra parte, egli aggiunge, se c'è la volontà di portare a compimento i lavori avviati in Commissione, si tratta di organizzare adeguatamente i lavori prevedendo il necessario numero di sedute sia per completare l'*iter* dei disegni di legge sia per proseguire nelle indagini conoscitive.

Dichiarato d'insistere perchè il calendario proposto dal senatore Cascia venga approvato dalla Commissione, conclude ribadendo la necessità di essere messi in condizione di comprendere i motivi della crisi della Federconsorzi.

Il senatore NEBBIA concorda col senatore Cascia, dicendosi favorevole a proseguire nell'esame dei disegni di legge e nelle indagini conoscitive. Le audizioni finora compiute per la Federconsorzi sono servite a sviscerare il passato ma solo per conoscere quanto rilevato dai commissari governativi. Occorre adesso proseguire e programmare l'attività futura.

La senatrice MOLTISANTI dichiara di concordare sulla necessità di capire come si sia giunti al crollo della Federconsorzi. È utile per tutti avere una adeguata conoscenza al riguardo. D'altra parte, aggiunge l'oratore, essendo al termine della legislatura, bisogna realisticamente tener conto della necessità di concludere l'esame dei vari disegni di legge, ferma restando la possibilità di proseguire nell'indagine conoscitiva sulla Federconsorzi nei termini esposti dal senatore Diana.

Il senatore EMO CAPODILISTA fa osservare che se si comincia subito col proseguimento dell'esame dei disegni di legge è più facile che si possa poi passare al seguito delle indagini conoscitive.

Il presidente MORA propone che il calendario approvato dall'Ufficio di presidenza venga integrato con la previsione - nell'ambito

dell'indagine conoscitiva sulla Federconsorzi - di un primo dibattito sugli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni dei commissari governativi e di una integrazione del programma dell'indagine stessa, relativamente alla consulenza degli esperti in analisi di bilancio. Propone inoltre che domani la Commissione tenga una seduta pomeridiana alle ore 15.

Il senatore CASCIA si dichiara contrario al calendario dell'Ufficio di Presidenza e alle proposte integrative del Presidente, che non tengono conto di quanto da lui chiesto per le audizioni dei rappresentanti della Federconsorzi.

Seguono ulteriori brevi interventi del presidente MORA e dei senatori CASCIA e NEBBIA, che ribadiscono le proprie posizioni e quindi la Commissione approva il calendario predisposto dall'Ufficio di presidenza con le integrazioni testè proposte dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

Vecchi ed altri: Apposizione di un termine di durata massima al vincolo d'indivisibilità dei terreni di riforma (2986)

Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (3122)

(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3122, con assorbimento del n. 2986)

Il presidente MORA riferisce favorevolmente sul disegno di legge n. 3122 di contenuto analogo al disegno di legge n. 2986 sul quale ebbe a riferire nella seduta del 20 dicembre scorso: si tratta di un articolo unico con il quale si propone l'apposizione del termine trentennale al vincolo di indivisibilità dei terreni.

Dà quindi lettura dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione affari costituzionali e giustizia.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione passa ad approvare nel suo articolo unico il disegno di legge n. 3122 nel quale è dichiarato assorbito il disegno di legge n. 2986: hanno annunciato voto favorevole per i rispettivi Gruppi i senatori MICOLINI, CASCIA, NEBBIA e MOLTISANTI.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 15 GENNAIO 1992

384ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
VETTORI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Nicola Cabibbo.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del professor Nicola Cabibbo, presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (R 048, 10ª)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 1991.

Dopo una breve introduzione del presidente VETTORI, ha la parola il professor CABIBBO. Egli precisa innanzitutto che l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è un ente pubblico che si occupa della ricerca di base nel campo della fisica del nucleo e delle particelle; tale attività ha indubbi riflessi e ricadute di ordine tecnologico, specie nel campo dell'elettronica e dell'informatica. Dato quindi conto delle collaborazioni nazionali e internazionali dell'Istituto da lui presieduto, egli precisa che nel campo della cosiddetta fusione fredda la ricerca dell'INFN viene condotta esclusivamente dal punto di vista scientifico nel laboratorio del Gran Sasso, dotato di bassa radioattività e quindi in condizioni particolarmente indicate per esperienze del genere, con risultati per il momento negativi. Per quanto riguarda la «fusione calda» rammenta gli studi effettuati in passato nell'ambito del CNR e del sincrotrone di Frascati; ricorda altresì di aver partecipato, nel 1983-1984, a un gruppo di lavoro per la valutazione degli studi europei sulla fusione. Al riguardo giudica positivamente l'esperienza realizzata a Padova che si inserisce nel solco delle strategie europee le quali, a differenza di quelle americane o giapponesi, tendono a coinvolgere studiosi di provenienza diversa. Rileva infine che, per varie ragioni il programma europeo è gestito, di fatto, dai rappresentanti delle commissioni per l'energia nucleare dei vari paesi: tale gestione ha riflessi negativi sugli studiosi, i

quali risultano obiettivamente limitati nello sviluppo della ricerca, e pertanto va ribadito l'auspicio di un più ampio coinvolgimento della cultura universitaria.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente VETTORI ricorda i compiti dell'indagine conoscitiva e l'interesse della Commissione a verificare le ricadute della ricerca sulla fusione nucleare all'interno del sistema industriale, ai fini di una più rapida crescita della competitività tecnologica nazionale, capace di proiettare le imprese italiane con maggiore capacità di penetrazione nel mercato unico europeo e in quello globale.

Il senatore VESENTINI, considerato che l'INFN gode di grande prestigio nella comune considerazione e che, pertanto, gli oneri a carico del bilancio pubblico risultano ben impiegati nel caso di specie, ritiene particolarmente utile che i responsabili delle istituzioni scientifiche nazionali riferiscano periodicamente al Parlamento sull'attività degli enti cui sono preposti. Rilevato inoltre che i fisici impegnati nella ricerca per la fusione nucleare sono alquanto pochi, verosimilmente questo accade perchè l'interesse a tali studi è inferiore a quanto sarebbe auspicabile, a causa delle incerte connessioni tra ricerca e immediate, concrete applicazioni. Ciò spiega anche gli improvvisi entusiasmi per l'argomento e i rapidi accantonamenti dei propositi di ricerca. Ricordato poi il giudizio sostanzialmente negativo dato dall'*Economist* ai recenti risultati, pubblicizzati dalla stampa in relazione al progetto JET, chiede un giudizio sulla fusione a confinamento magnetico e sui limiti derivanti dalla prevalenza degli aspetti ingegneristici nelle ricerche sinora impostate, nonchè su altri progetti, quali il NET e l'esperimento di Princeton, rapidamente abbandonato dai proponenti, al quale il Governo italiano era disponibile a contribuire con uno stanziamento di circa 500 miliardi.

Il senatore GIANOTTI chiede quali effetti sulla ricerca abbia avuto l'abbandono dell'Italia nel campo del nucleare da fissione e quale posizione il paese abbia nell'ambito della ricerca internazionale.

La senatrice CALLARI GALLI domanda quale contributo possa fornire l'Università italiana in materia di fusione nucleare, tenuto conto delle diffuse reticenze registrate sull'argomento e, in qualche caso, di veri e propri silenzi. Chiede inoltre quali siano le effettive possibilità che l'Università contribuisca, con un tessuto delle conoscenze sufficientemente adeguato, al coordinamento delle ricerche e alla concreta ricaduta dei suoi effetti sul sistema industriale, tenuto conto dei cospicui finanziamenti erogati, talora utilizzati in modo non sufficientemente trasparente.

Il senatore MONTINARO domanda un giudizio sul progetto IGNITOR, sul mancato rapporto dell'Università italiana con la ricerca

internazionale e sulle modalità per recuperare il divario esistente al riguardo.

Il professor CABIBBO precisa innanzitutto che l'INFN ha un bilancio pari a circa 400 miliardi e la sua attività coinvolge una comunità scientifica di circa 3.500 persone, la metà dei quali è dipendente dell'Istituto.

In una breve interruzione il senatore VESENTINI ribadisce il giudizio positivo sull'Istituto e il senatore ALIVERTI prospetta l'ipotesi di un confronto sugli oneri sostenuti per le attività dell'ENEA e sul correlativo rapporto costi-benefici.

Il professor CABIBBO prosegue giudicando l'esperienza JET in termini sostanzialmente positivi ancorchè siano condivisibili i limiti accennati dal senatore Vesentini. L'idea scientifica di base, avanzata dal professor Coppi, invece, risulta fondamentale per collegare gli studi sulla fusione alla ricerca universitaria e allo sviluppo interdisciplinare della scienza, con sicure ricadute nel mondo industriale: al riguardo, pur essendo apparso qualche spunto iniziale, il baricentro della ricerca sulla fusione resta tuttora esterno al mondo universitario. Ricordato inoltre che le conoscenze di base in materia di fissione nucleare sono sostanzialmente quelle degli anni '50 e che l'ENEA, a differenza dell'INFN, si occupa della ricerca applicata, per quanto riguarda il progetto IGNITOR egli concorda con le motivazioni espresse in una precedente audizione dal professor Coppi: sono infatti realmente percepibili tutti i rischi derivanti dal ritardo accumulato nella ricerca a causa del mancato sviluppo di iniziative appropriate volte alla immediata accensione del plasma, attraverso una macchina più piccola come IGNITOR, che costituisce il passaggio obbligato per la costruzione di un vero e proprio reattore di potenza. Il professor Cabibbo dichiara quindi di non avere diretta conoscenza dei motivi che hanno impedito da oltre un decennio la realizzazione del progetto IGNITOR, giudicato di sicuro interesse per la ricerca scientifica internazionale. Spiace constatare questo inadempimento che, rispetto ad altri paesi industriali avanzati, indubbiamente accentua il divario tecnologico registrato in Italia, per colmare il quale sarebbe necessario aumentare sia il numero degli addetti che l'entità delle risorse disponibili.

Il presidente VETTORI ringrazia il professor Cabibbo e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

385^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente FRANZA avverte che il comitato ristretto, appositamente costituito per discutere la riforma della legge-quadro in materia turistica, ha deciso di proseguire i lavori dopo aver concluso l'audizione dei rappresentanti delle Regioni convocati per oggi.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è pertanto rinviato.

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri, modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore CITARISTI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: risultandone inalterato il carattere sostanziale, propone di approvarlo in via definitiva. Svolge,

quindi, una analitica disamina del testo sottolineando, in particolare, il ruolo più incisivo attribuito al Ministero della sanità, la diversa composizione – invero piuttosto pletorica – della commissione di cui all'articolo 4, le provvidenze a favore degli addetti alla miniera di Balangero e, in generale, le più estese misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori del settore, per la riconversione delle attività e il collocamento a riposo anticipato. Suscitano perplessità, peraltro, la complessità delle procedure di attuazione e la previsione di termini eccessivamente brevi per gli adempimenti alle prescrizioni legislative. Rileva, infine, il sensibile aumento delle dotazioni finanziarie che accompagnano il provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIANOTTI manifesta il consenso del Gruppo comunista-PDS: sottolinea, peraltro, la condotta difforme del Governo, nei due rami del Parlamento, circa le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione di un disegno di legge molto atteso dalle imprese e dagli addetti al settore. Risultano assai opportune, in particolare, le disposizioni relative alla miniera di Balangero. Si associa, infine, alle censure formulate dal relatore in ordine alla complessità delle procedure attuative.

Il senatore MANCIA, nel rammentare che il testo in discussione trae origine anche da una iniziativa della propria parte politica, auspica un processo di riconversione delle attività economiche interessate che assicuri agli addetti la necessaria protezione sociale.

Il senatore VETTORI esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano: osserva, peraltro, che la materia si è prestata, in sede locale, a iniziative non sempre giustificate, con particolare riferimento alla bonifica degli edifici. Ritiene, al riguardo, che i provvedimenti concernenti i rifiuti industriali e i materiali nocivi debbano essere coordinati in una cornice di rigoroso controllo.

Si associa il senatore ALIVERTI, che illustra altresì il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

considerata la notevole rilevanza che assumono le norme per la cessazione delle attività di produzione, commercio, estrazione, importazione e utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

tenuto presente che il Consiglio delle Comunità europee, con le direttive del 19 settembre 1979 e del 19 marzo 1987, ha adottato disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale da amianto;

rilevato che altri paesi membri della Comunità economica europea hanno nel contempo adottato, o si accingono ad adottare, norme finalizzate alla riconversione produttiva e al controllo dell'inquinamento da amianto nonché a contenere gli eventuali effetti negativi derivanti dalla sostituzione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

invita il Governo

a sollecitare, in sede comunitaria, l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia;

a effettuare, in via preventiva, una analisi accurata degli effetti derivanti dalla eliminazione dell'amianto nei componenti degli autoveicoli, con particolare riferimento ai dispositivi di frenata e agli eventuali rischi per la sicurezza connessi alla loro sostituzione.

(0/1411-1837-1855-2027-B/1/10)

ALIVERTI

Il sottosegretario BABBINI osserva anzitutto che l'orientamento del Governo in ordine alla dotazione finanziaria del provvedimento ha seguito una prassi consolidata, volta a conciliare le esigenze di rigore contabile con le molteplici e legittime pressioni intese a ottenere sostanziali misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori. Condivide, inoltre, le perplessità sulla complessità delle procedure attuative. Infine, preannuncia l'avviso favorevole del Governo all'ordine del giorno testè presentato e invita la Commissione ad approvare definitivamente il disegno di legge, che risponde ad attese molto fondate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

207^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE**Disposizioni sul servizio di mensa (2895)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente GIUGNI rammenta che la discussione generale sul disegno di legge in titolo era stata sospesa per consentire l'audizione, in sede ristretta, delle parti sociali.

Il relatore PERRICONE comunica alla Commissione che le organizzazioni sindacali hanno ribadito, nelle predette audizioni, il proprio orientamento favorevole al disegno di legge in esame, sollecitandone l'approvazione.

Il senatore ANGELONI sottolinea che i rappresentanti delle Confederazioni sindacali hanno più volte rilevato la natura non retributiva delle indennità sostitutive del servizio mensa. La giurisprudenza più recente, inoltre, appare orientata nello stesso senso. Solamente da parte di uno dei rappresentanti sindacali ascoltati è stata prospettata la possibilità di riconoscere, peraltro solo per le situazioni pregresse, la natura retributiva delle menzionate indennità.

Il senatore DIONISI ritiene che la questione in esame non possa essere risolta al di fuori della trattativa in corso tra le parti sociali in materia di costo del lavoro. Osserva, inoltre, che appare inaccettabile comprimere con un provvedimento legislativo diritti acquisiti e riconosciuti in sede giurisdizionale. Il consenso delle Confederazioni sindacali a tale soluzione normativa testimonia ancora una volta il loro stato di soggezione di fronte ai datori di lavoro. In ogni caso,

l'approvazione del disegno di legge nel testo in esame costituirebbe per i lavoratori una inequivocabile sconfitta.

Il Presidente, quindi, avverte che la seduta deve aver termine per la concomitanza di votazioni in Assemblea.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

208° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Lama ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153)

Giugni ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo Statuto dei lavoratori (2227)

(Disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2227. Conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2153)

Riprende la discussione sul disegno di legge n. 2153, sospesa nella seduta antimeridiana del 18 settembre 1991 e del disegno di legge n. 2227, sospesa nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1991.

Il relatore TOTH avverte che il Comitato ristretto incaricato di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo ha ritenuto di poter giungere più rapidamente e coerentemente all'approvazione solo del disegno di legge n. 2153, rinviando ad altra seduta la trattazione del disegno di legge n. 2227. Propone perciò di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 2227 e di proseguire nella presente sede la trattazione del disegno di legge n. 2153.

Propone altresì di prendere, come base per l'esame e l'approvazione, il testo redatto dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda sulle due proposte del relatore.

Il relatore TOTH prosegue illustrando brevemente il contenuto dell'articolato proposto dal Comitato ristretto, soffermandosi particolarmente sui diritti dei lavoratori, sulle riunioni periodiche per la sicurezza del lavoro, sulla nuova figura del delegato all'igiene e alla sicurezza, sul diritto del lavoratore al rifiuto delle attività a rischio e sulla repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti nella materia oggetto del provvedimento. Il relatore sottolinea infine il grande spazio lasciato nel disegno di legge alla contrattazione collettiva e all'accordo fra le parti.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli da 1 a 10 del testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore ANTONIAZZI, in sede di dichiarazione di voto finale, annuncia il convinto voto favorevole della sua parte politica su un provvedimento che forse potrà contribuire a salvaguardare la vita e la salute di molti esseri umani.

Il Presidente GIUGNI sottolinea come la Commissione si stia apprestando a riferire favorevolmente all'Assemblea su un importante testo normativo che prende le mosse dall'attività della Commissione Lama, costituita anche a seguito dell'impegno della stessa Commissione lavoro.

Il senatore ANGELONI, annunciando il voto favorevole della sua parte politica, ricorda l'impegno della Commissione tutta riguardo ad un provvedimento assai rilevante e lungamente concordato con le parti sociali.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento testè accolto.

Disposizioni sul servizio di mensa (2895)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore ANTONIAZZI sottolinea anzitutto che ritiene inopportuno continuare la discussione sul disegno di legge in titolo nella presente fase della vita parlamentare, anzitutto perchè non è stato possibile reperire una sufficiente documentazione, specialmente sulle ultime sentenze relative all'argomento. In secondo luogo deve essere sottolineato che il provvedimento in esame non è un elemento neutrale riguardo alla trattativa sul costo del lavoro (rinvitata a giugno) e che gli indicatori economici stanno volgendo al peggio, determinando grave preoccupazione fra i lavoratori. In questa situazione quindi costituirebbe forzatura unilaterale tentare di approvare solo un provvedimento come quello che viene oggi proposto e sollecitato dal Governo.

Ricordata quindi parte dell'ampia giurisprudenza sulla materia e il contenuto degli accordi contrattuali relativi alla mensa che si sono susseguiti negli anni, in coerenza sostanziale con l'accordo interconfederale del 1956 (che tendeva a considerare la mensa come un servizio), afferma che la sua parte politica è favorevole in generale ad una regolamentazione legislativa che chiarisca, per il futuro, l'intera materia dei servizi e dei benefici concessi ai lavoratori, dal momento che purtroppo la contrattazione collettiva non è stata in grado, da sola, di risolvere definitivamente tutti i problemi aperti.

Sostiene però come, per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 (e cioè la definizione dei rapporti insorti e consumati nel passato), il suo Gruppo ritenga necessario un ulteriore approfondimento, data la rilevanza economica, ma anche politica, delle comunque rischiose conseguenze di una decisione in un senso o nell'altro.

Coerentemente, afferma di non ritenere opportuno oggi per nessuna parte politica l'approvazione - senza ulteriori riflessioni - di un provvedimento riguardo al quale rischia di prevalere l'interesse politico sull'attenta e obiettiva valutazione dei fatti.

Il relatore PERRICONE replica brevemente, affermando che ogni ulteriore ritardo nell'intervento legislativo è tale da accrescere gli attuali rischi e le situazioni di incertezza.

Sottolinea dunque la necessità di portare rapidamente a conclusione l'*iter* del provvedimento in esame che è stato sottoposto, per lungo tempo, al vaglio delle parti sociali.

Il sottosegretario BISSI ribadisce che il provvedimento nasce dalla necessità di sancire in forma legislativa il contenuto di un preciso accordo fra le parti sociali, volto ad evitare ulteriori oscillazioni giurisprudenziali.

Il Presidente GIUGNI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Il Presidente dichiara decaduti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. per assenza dei presentatori.

Il senatore ANGELONI illustra l'emendamento 1.5 che vuole introdurre ulteriori chiarimenti riguardo al concetto di «mensa».

Il Presidente GIUGNI dichiara decaduto l'emendamento 1.6 per assenza dei presentatori.

Il senatore PERRICONE illustra l'emendamento 1.7, anch'esso volto a chiarire alcuni aspetti della definizione di «mensa» ai fini legislativi.

Il sottosegretario BISSI chiede ai senatori Angeloni e Perricone il ritiro degli emendamenti 1.5 e 1.7, il cui contenuto appare già compreso nella formulazione del testo del Governo.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, i senatori ANGELONI e PERRICONE dichiarano di ritirare i rispettivi emendamenti 1.5 e 1.7.

Il Presidente GIUGNI pone separatamente ai voti gli articoli 1 e 2 che risultano accolti.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto contrario della sua parte politica sul disegno di legge in titolo, sia a causa del metodo frettoloso utilizzato dalla Commissione per approvare il provvedimento, sia a causa del merito del disegno di legge, con riguardo particolare al contenuto del comma 2 dell'articolo 1, per il quale sarebbero stati opportuni ulteriori approfondimenti.

Il senatore SARTORI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratico Cristiano su un provvedimento che nasce da un chiaro e preciso accordo fra le parti sociali.

Il Presidente GIUGNI conferma il voto favorevole della sua parte politica.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 16 gennaio 1992, alle ore 12, per esaminare in sede referente il disegno di legge n. 3156.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI**Disposizioni sul servizio di mensa (2895)****Art. 1.**

Sopprimere l'intero articolo.

- 1.1** DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
CROCETTA, MERIGGI, TRIPODI, SERRI, VOL-
PONI, SPETIČ

Sopprimere il comma 1.

- 1.2** DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
CROCETTA, MERIGGI, TRIPODI, SERRI, VOL-
PONI, SPETIČ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, il valore della mensa, comunque gestita ed erogata, è aggiornato a lire 5.000 per ogni pasto e l'importo della prestazione pecunaria sostitutiva di esso va rivalutato ogni anno sulla base dell'inflazione reale».

- 1.3** DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
CROCETTA, MERIGGI, TRIPODI, SERRI, VOL-
PONI, SPETIČ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecunaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, fanno parte della retribuzione».

- 1.4** DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
CROCETTA, MERIGGI, TRIPODI, SERRI, VOL-
PONI, SPETIČ

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per servizio di mensa devono intendersi anche le prestazioni in natura erogate, in via convenzionale, da terzi mediante somministrazioni di alimenti e bevande rese da pubblici esercizi ovvero mediante cessioni, effettuate da esercizi autorizzati, di porzioni di prodotti di gastronomia pronte per il consumo diretto e destinate a soddisfare le esigenze del pasto».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole «del valore del servizio di mensa», aggiungere le seguenti «, così come definito al comma 1».

1.5**ANGELONI**

Sopprimere il comma 3.

1.6**DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
CROCCETTA, MERIGGI, TRIPODI, SERRI, VOL-
PONI, SPETIĆ**

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo si applicano anche all'importo della prestazione pecunaria corrisposta, a norma dei contratti collettivi, in sostituzione dell'apprestamento del servizio di mensa».

1.7**PERRICONE**

**Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
(2153)**

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

(Diritti alla sicurezza all'igiene del lavoro)

1. I lavoratori hanno il diritto alla garanzia della loro integrità psico-fisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a garantire le finalità di cui al primo comma.

3. Il lavoratore ha diritto ad un controllo sanitario, sia generico che specifico, in relazione alla particolarità della sua attività, prima dell'assunzione, periodicamente durante la prestazione lavorativa e su sua richiesta.

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a sostanze nocive. I valori limite dei fattori inquinanti, fissati nelle leggi, nei regolamenti e nei contratti collettivi, devono essere intesi come indicatori delle soglie di rischio ai fini dell'adozione di specifiche misure di prevenzione, rapportate ai danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. Quando i rischi non possono essere sufficientemente evitabili mediante l'adozione di mezzi tecnici di protezione collettiva oppure di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i lavoratori hanno diritto di essere dotati di strumenti di protezione individuali idonei.

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto di svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica, ad agenti nocivi e a posizioni di lavoro fisse che risultino pregiudizievoli per la loro salute e per l'esito positivo della gravidanza.

Art. 2.

(Diritti di partecipazione e controllo)

1. I lavoratori, direttamente o tramite le proprie rappresentanze o il delegato all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4, hanno diritto, all'interno del luogo di lavoro ove svolgono le loro mansioni di

controllare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, nonché l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 3.

*(Riunione periodica per l'igiene
e la sicurezza del lavoro)*

1. In tutte le aziende con oltre 15 lavoratori dipendenti si svolge annualmente un'apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4 e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi sanitari e di sicurezza aziendali, dei servizi pubblici di prevenzione, esperti esterni.

2. Le finalità da perseguire con lo svolgimento della riunione periodica sono le seguenti:

- a) valutare la situazione dei rischi lavorativi nell'azienda;
- b) esaminare il piano aziendale di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 6 e proporre le eventuali misure integrative;
- c) proporre le misure di sicurezza e igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio segnalate;
- d) verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro efficacia;
- e) verificare l'attuazione delle prescrizioni delle autorità competenti;
- f) concordare il piano di formazione e di addestramento del personale, nonché verificarne l'attuazione e l'efficacia;
- g) valutare i piani di emergenza interna predisposti dall'azienda, nonché la idoneità dei mezzi di prevenzione e di soccorso in caso di incidente;
- h) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e per quelli non previsti dalla legislazione vigente;
- i) valutare sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene i progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;
- l) valutare l'idoneità dei mezzi di protezione individuale.

Art. 4.

(Delegato all'igiene e alla sicurezza)

1. In tutte le aziende con lavoratori dipendenti è istituito il delegato all'igiene e sicurezza del lavoro.

2. Il numero e le modalità di designazione o di elezione dei delegati all'igiene e sicurezza del lavoro, il tempo e gli strumenti operativi necessari all'espletamento del mandato, le modalità e i contenuti della loro formazione, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva,

tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende.

3. Nelle aziende con più di 60 dipendenti i delegati sono designati tra i lavoratori dell'azienda dalla rappresentanza sindacale aziendale o, in sua assenza, eletti direttamente dai dipendenti.

4. Nelle aziende fino a 60 dipendenti - salvo quanto disposto dal comma 5 - i delegati sono designati per più aziende, anche al di fuori dei dipendenti delle aziende stesse, dalle federazioni provinciali dei sindacati di settore, indipendentemente dalla presenza nelle singole aziende di iscritti ai rispettivi sindacati.

5. Qualora più imprese cooperino a qualsiasi titolo in uno stesso cantiere o in una stessa cava, o in più cantieri o cave destinati ad una stessa opera, i delegati sono designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti delle varie imprese, con competenza sull'intero cantiere o gruppo di cantieri, sentite le imprese stesse. Se non esistono rappresentanze sindacali all'interno delle suddette imprese la designazione dei delegati è effettuata dalle federazioni provinciali dei sindacati presenti nel territorio ove insistono i cantieri.

6. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti collettivi di lavoro.

7. I delegati sono preposti ai seguenti compiti:

- a) verificare e vigilare sullo stato dei rischi lavorativi;
- b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge o di regolamento riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali ed i responsabili dell'azienda dei rischi rilevati;
- d) proporre nella riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro eventuali misure di prevenzione;
- e) formulare osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7 i delegati hanno la potestà di:

- a) accedere a tutti i luoghi dove si svolgono le lavorazioni interessate alla propria attività di controllo;
- b) accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerenti i rischi e le misure di prevenzione concernenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro;
- c) richiedere l'intervento degli enti ed organi competenti in materia di prevenzione.

9. I delegati devono in ogni caso poter disporre in misura adeguata del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività secondo le modalità definite ai sensi del comma 2. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dei compiti cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentanti sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

10. Per le imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, i compiti di delegato alla sicurezza possono essere affidati al rappresentante sindacale di bacino.

L'esercizio dei compiti di cui al comma 7 avverrà nell'ambito delle sedi bilaterali di confronto previste dai suddetti contratti collettivi esclusivamente attraverso le organizzazioni imprenditoriali territoriali che rappresentano le aziende.

Art. 5.

*(Diritto del lavoratore al rifiuto
dell'attività a rischio)*

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione della normativa sull'igiene e la sicurezza del lavoro comunque accertata dagli organi preposti alla prevenzione, nonchè in tutti i casi nei quali appare evidente, alla stregua della normale diligenza e dell'esperienza professionale, un pericolo grave, imminente ed altrimenti non eliminabile.

2. Nei casi di cui al comma 1 il lavoratore deve immediatamente avvertire il delegato all'igiene e alla sicurezza, i responsabili dell'azienda e gli enti ed organi competenti in materia di prevenzione.

3. La prestazione dovrà essere ripresa a seguito dell'eliminazione del rischio constatata dal lavoratore o dal delegato all'igiene e alla sicurezza o dagli enti competenti in materia di prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza, quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi.

5. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 4 il lavoratore non dovrà subire pregiudizio alcuno.

Art. 6.

*(Diritti di informazione e formazione
e piano aziendale di prevenzione dei rischi)*

1. I lavoratori debbono essere informati sui rischi specifici e le misure messe in atto per prevenirli, nonchè sulle modalità più idonee a svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, almeno quindici giorni prima della riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza degli enti ed organi territorialmente competenti in materia.

3. Il piano di cui al comma 2 deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali dovranno poter disporre altresì delle informazioni circa le sostanze utilizzate nei processi lavorativi, nonchè le loro caratteristiche tossicologiche e gli eventuali effetti per l'uomo e l'ambiente.

5. I lavoratori addetti a lavorazioni che esponano a rischi specifici debbono essere debitamente preparati anche attraverso attività di addestramento pratico, nei modi previsti da un piano di formazione che costituisca parte integrante del piano di cui al comma 2.

6. L'attività di formazione e addestramento dei lavoratori deve essere comunque effettuata in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) di un trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro;
- d) dell'introduzione di una nuova tecnologia.

7. L'attività di formazione e addestramento di cui al comma 6 deve essere specificamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

8. Entro trenta giorni dalla conclusione della riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'azienda rielabora il piano di cui al comma 2 sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione stessa, motivando tecnicamente il loro eventuale mancato accoglimento.

Art. 7.

(Contrattazione collettiva)

1. Nel rispetto dei principi della presente legge, in sede di contrattazione collettiva possono essere definite le modalità di attuazione delle disposizioni della legge stessa.

Art. 8.

(Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, si applicano, su ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali del luogo, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le sanzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge.

Art. 9.

(Medico competente)

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) *meidco competente*: un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette. Lo schema di convenzione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del Ministro della sanità, sentiti gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali dei medici e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Art. 10.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge non si applica ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, delle forze di polizia e dell'attività di protezione civile e ad altre attività della pubblica Amministrazione la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELOTTO

Interviene il Ministro per la sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione dà mandato al presidente Melotto a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo con le modificazioni accolte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle 11,40.

203ª Seduta (pomeridiana),

Presidenza del Vice Presidente

MELOTTO

Intervengono il Ministro per gli affari sociali Jervolino Russo e il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Flandrotti ed altri; Artioli ed altri; Armellin ed altri; Colombini ed altri:
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente MELOTTO, nel far presente che il provvedimento in discussione, dopo un laborioso *iter* legislativo, è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come nel paese grande sia l'attesa per la sua approvazione.

Riferisce, quindi, il senatore CONDORELLI. Egli ricorda che la legislazione italiana in materia, in ritardo rispetto a quella di altri paesi socialmente evoluti, risulta parimenti in ritardo nell'attuazione dei principi che la nostra Costituzione prevede, in particolare agli articoli 2,3 e 38, nei confronti delle persone handicappate e che la Corte Costituzionale, in varie sentenze, ha sollecitato a rendere pienamente operanti attraverso nuove norme legislative. Un intervento legislativo nazionale in materia di assistenza e riabilitazione delle persone handicappate è reso inoltre urgente per la grande dimensione sociale, oltre che umanitaria, del problema che riguarda non meno di 2 milioni di persone, di cui almeno 200.000 gravi e gravissimi.

Il relatore ricorda inoltre che anche in atti e documenti di carattere internazionale è stato proclamato solennemente l'impegno nei confronti delle persone handicappate. Cita la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il trattato di Roma e i documenti comunitari. A livello nazionale i punti di riferimento normativo sono: la legge n. 833 del 1978, che, all'articolo 2, affida al Servizio sanitario nazionale la funzione di favorire l'integrazione dei soggetti handicappati, il progetto obiettivo sulla tutela materno-infantile e la legge n. 517 del 1977 che riguarda l'inserimento scolastico dei portatori di *handicap*, abolendo tra l'altro le classi differenziali e istituendo la figura degli insegnanti di sostegno. Il relatore Condorelli ritiene tale ultima legge importante nei suoi principi ma di constatata difficile applicazione, soprattutto per l'insufficiente preparazione del personale insegnante. Essa comunque, a suo avviso, costituisce uno dei primi esempi di legislazione che supera il concetto categoriale su cui si fondono altre disposizioni come quelle ad esempio sul collocamento obbligatorio contenute nella legge n. 482 del 1968, la quale non opera una distinzione per grado di *handicaps* e capacità lavorative residue, bensì per cause invalidanti, prevedendo norme separate per gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro, per gli invalidi civili e per altri tipi di invalidi. Ulteriori riferimenti normativi rilevanti in materia sono costituiti dalla legge n. 384 del 1978 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla legge n. 18 del 1980 relativa alle indennità di accompagnamento e dalla legge n. 15 del 1991 che agevola l'esercizio di voto delle persone handicappate.

Ricorda altresì che il Parlamento dalla VII legislatura in poi ha tentato di varare un provvedimento di carattere globale ma non è riuscito ad approvare una normativa quadro a favore della condizione della persona handicappata. Cita in proposito il disegno di legge n. 276 presentato al Senato a firma dei senatori Bompiani ed altri. A livello

regionale sono state emanate normative piuttosto estese ed articolate, almeno per quanto riguarda talune regioni, che tuttavia risentono di una impostazione settoriale. Pertanto si impone, a suo avviso, l'utilità di una legge quadro nazionale la quale, fermo restando il rispetto del principio dell'autonomia, attraverso la determinazione di principi fondamentali validi per tutte le regioni realizzi quella uguaglianza dei cittadini conforme al dettato costituzionale. Una normativa quadro consentirebbe inoltre di superare la frammentarietà degli interventi, secondo una impostazione globale.

Quindi il relatore Condorelli illustra analiticamente il provvedimento all'esame che si pone appunto come normativa quadro ed affronta le tematiche connesse alla condizione di *handicap* in un articolato di ampio respiro nel quale, dalla prevenzione alla cura, alla riabilitazione, all'inserimento scolastico e lavorativo, al sostegno personale e familiare, si dà la prima attuazione organica al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 1 prevede la garanzia dello Stato perchè si affermi il pieno rispetto della dignità, dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate attraverso la piena integrazione nella famiglia e nella società, attraverso la rimozione delle cause che impediscono lo sviluppo di tali persone e attraverso l'assicurazione di tutti quegli strumenti volti a superare lo stato di emarginazione. Gli articoli 3 e 4 prevedono l'accertamento della capacità complessiva individuale residua; l'articolo 5 individua gli interventi necessari per garantire la prevenzione e la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale. Tali interventi trovano una precisa specificazione negli articoli successivi, dal 6 all'11, relativamente alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, all'integrazione sociale, all'aiuto personale, al soggiorno all'estero per cure rimborsate. Gli articoli da 12 a 15 riguardano il diritto all'educazione e all'istruzione valorizzando al massimo l'esigenza della continuità didattica e garantendo la continuità dell'istruzione ai minori ricoverati in ospedale. Di particolare importanza sono le disposizioni che garantiscono la dotazione alle scuole ed alle università delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari, quelle che consentono la frequenza delle università anche ai sordi, quelle che garantiscono la presenza di insegnanti di sostegno anche nella scuola secondaria. Su queste ultime disposizioni, contenute al comma 4 dell'articolo 13, è, ad avviso del relatore, opportuno precisare che l'espressione: «sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» non vuol dire che gli insegnanti di sostegno sono scelti tra il personale in servizio bensì che il loro numero è parametrato al personale in servizio. La disposizione, se interpretata diversamente, sarebbe priva di significato e contraddittoria: 1) perchè per l'assunzione dei nuovi insegnanti è prevista una idonea copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 6, lettera h); 2) perchè ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ove manchino insegnanti di ruolo specializzati debbono essere preferiti insegnanti addirittura non di ruolo, purchè specializzati. Non avrebbe senso da un lato dare preferenza ad insegnanti non di ruolo e dall'altra imporre di utilizzare sempre e soltanto insegnanti in servizio. L'articolo 16 consente agli alunni con difficoltà di godere di tempi più lunghi per

L'effettuazione delle prove e di avvalersi, ove necessario, di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Analoga disposizione detta l'articolo 20 per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per gli esami di abilitazione alle professioni. Gli articoli da 18 a 22 dettano principi per favorire l'integrazione lavorativa e in special modo per attivare gli interventi di formazione professionale. Si segnala l'importanza dell'articolo 19 che, dando attuazione ad una sentenza della Corte Costituzionale, consente l'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio anche alle persona con *handicap* psichico previo accertamento di una capacità lavorativa che ne consenta l'impiego in mansioni compatibili. L'articolo 23 disciplina la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. L'articolo 24 completa la vigente normativa in materia di barriere architettoniche e disciplina interventi per la realizzazione di alloggi adeguati alle necessità delle persone con *handicap* e per l'eliminazione delle barriere connesse con le opere di urbanizzazione negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. L'articolo 25 affronta i problemi relativi alla fruibilità dell'informazione radiotelevisiva e telefonica. Gli articoli 26 e 27 affrontano il tema della mobilità, dei trasporti collettivi e individuali e vincolano alla realizzazione dell'eliminazione delle barriere una parte dei mutui autorizzati in favore dell'Ente ferrovie dello Stato. L'articolo 28 ribadisce la normativa vigente in materia di parcheggio delle auto delle persone con *handicap*. L'articolo 29 interviene per agevolare l'esercizio del diritto di voto delle persone con *handicap*. L'articolo 30 introduce il principio che per la redazione dei programmi di promozione e tutela dei diritti della persona handicappata le regioni debbono prevedere forme di consultazione che garantiscano la partecipazione dei cittadini interessati. L'articolo 31 dispone riserve di finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica pienamente accessibili. L'articolo 32 assicura la piena deducibilità delle spese mediche che superino una certa percentuale del reddito, sostenute per sè o per le persone a carico. L'articolo 33 introduce agevolazioni per i genitori di bambini con *handicap* che lavorano, garantisce il diritto di scelta della sede di lavoro a coloro che debbono assistere con continuità parenti o affini handicappati, introduce la possibilità per la persona handicappata maggiorenne di usufruire di permessi giornalieri e mensili. L'articolo 34 sancisce definitivamente che nel nomenclatore tariffario delle protesi sono inseriti anche apparecchi e attrezzature elettronici che permettano di compensare gli handicap fisici o sensoriali. L'articolo 35 ribadisce il diritto del minore handicappato ricoverato che sia abbandonato dalla famiglia di vedersi applicare, prima di ogni decisione di ricovero in istituti, le disposizioni dettate dalla legge sull'adozione. L'articolo 36 introduce una aggravante per alcuni delitti commessi nei confronti delle persone con *handicap*; l'articolo 37 garantisce la tutela della dignità dell'handicappato sottoposto a misure restrittive della libertà o a procedimento penale. L'articolo 38 autorizza gli enti locali ad avvalersi dell'opera di associazioni, di istituzioni private di assistenza per la realizzazione dei servizi previsti dalla legge e autorizza la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di associazioni per la costituzione di cooperative di servizi, comunità alloggio o centri socio-riabilitativi. Gli articoli 39 e 40 precisano i compiti delle regioni e

dei comuni. L'articolo 41 affida il coordinamento degli interventi previsti dalla legge al Ministro per gli affari sociali, rendendo obbligatorio il suo concerto su tutti i provvedimenti normativi che abbiano attinenza con l'*handicap*. Istituisce inoltre il Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap*, presieduto dal Ministro per gli affari sociali. L'articolo 42 indica la copertura finanziaria degli interventi a carico dello Stato e istituisce un fondo per l'integrazione degli interventi regionali che in una prima fase sarà ripartito secondo una rigida proporzione col numero degli abitanti e in una fase successiva potrà essere ripartito secondo criteri più mirati, approvati dal Comitato dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 43 dispone l'abrogazione di talune disposizioni e l'articolo 44 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

Il relatore Condorelli sottolinea come le limitazioni dovute all'attuale stato della finanza pubblica abbiano inciso grandemente sul testo definitivo del provvedimento che rimane tuttavia di rilevante importanza in quanto introduce dei punti fermi dai quali non si potrà tornare indietro e incide sulla legislazione e sul costume del nostro paese in modo qualificante, portandolo se non all'avanguardia, per lo meno in linea con i paesi socialmente più evoluti. Nel ritenere, pertanto, indispensabile l'approvazione del testo senza modifiche, esprime vivo apprezzamento nei confronti del ministro Jervolino Russo per il suo prezioso apporto all'*iter* legislativo di un provvedimento che ha visto un forte impegno di tutti i Gruppi politici.

Conclusa l'esposizione del relatore Condorelli, il presidente MELOTTO avverte che i lavori della Commissione dovranno essere sospesi per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

303ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REDIGENTE****Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)****Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)****Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)****Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)****Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri), approvato dalla Camera dei deputati****e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore BAUSI illustra l'emendamento 18.101, volto a consentire alle regioni di modificare per determinate specie i termini del calendario venatorio; tale autorizzazione è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori; è poi prevista l'applicabilità della medesima disciplina alla caccia di selezione degli ungulati.

Il senatore TORNATI, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 18.30, lo ritira.

Il senatore RUBNER si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 18.3, auspicando una soluzione migliore per la caccia di selezione.

Il presidente PAGANI riformula l'emendamento 18.73 in un nuovo testo che si limita ad aggiungere la minilepre alle specie in elenco; ritira altresì l'emendamento 18.77, invitando il relatore a prevedere con specifica disciplina la possibilità di prelievo di selezione per le specie non menzionate dal comma 1 dell'articolo 18. Dissente il senatore CUTRERA, secondo cui la materia è già disciplinata dal comma 2 dell'articolo 19.

Il senatore SPECCHIA dichiara la propria contrarietà all'emendamento 18.101, che pur prevedendo l'anticipo al 1° settembre del calendario venatorio preclude la possibilità di protrarne la chiusura.

Il senatore BAUSI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 18.73 e 18.89. Dichiara parere contrario sugli emendamenti 18.68, 18.21, 18.1, 18.2, 18.72, 18.22, 18.50, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.96, 18.27, 18.28, 18.29, 18.31, 18.82 e 18.32.

Il presidente PAGANI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente PAGANI convoca per le ore 14,30 di oggi l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 10,05.

304ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI
indi del Vice Presidente
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150)

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: parere contrario)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore BOSCO: la materia di cui all'articolo 2 registra profonde incidenze sul piano urbanistico, con la possibilità che una conferenza valuti i programmi di alienazione nel rispetto dei vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali.

Il presidente PAGANI sottolinea che il comma 17 dell'articolo 2 consente inopinatamente una variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali: ciò determinerebbe una sovrapposizione dall'alto di direttive cogenti per le autonomie locali. Concorda il senatore MONTRESORI, secondo cui l'articolo 2, comma 17, contiene elementi che destano forti perplessità.

Dopo che i senatori FABRIS e RUBNER hanno proposto un parere favorevole condizionato alla modificazione dell'articolo 2, comma 17, si esprimono per un parere negativo i senatori ANDREINI, BOATO, CUTRERA e TRIPODI.

Il relatore BOSCO, preso atto delle osservazioni emerse nel dibattito, propone l'espressione di un parere contrario, per quanto di competenza.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni in un testo unificato) (Proposta di coordinamento formale)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente PAGANI dà notizia del ritiro degli emendamenti 18.79, 18.4, 18.77, 18.30 e 18.80; ritira altresì i propri emendamenti 18.76, 18.74 e 18.75.

Dopo che il senatore PETRARA ha ritirato gli emendamenti 18.87, 18.63 e 18.64, il senatore BEORCHIA ritira l'emendamento 18.20.

Il senatore BOATO ritira gli emendamenti 18.100, 18.98, 18.98 e 18.96.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti 18.87, 18.63 e 18.64.

Dopo che il senatore BOSCO ha ritirato l'emendamento 18.91, il senatore GOLFARI ritira gli emendamenti 18.44 e 18.67.

Il senatore RUBNER ritira gli emendamenti 18.8, 18.21 e 18.18; indi, il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 18.33, 18.34, 18.41, 18.42 e 18.81.

Il relatore BAUSI, dopo aver ritirato l'emendamento 18.95, continua l'espressione dei pareri, sospesa nella seduta antimeridiana: parere negativo è espresso sugli emendamenti 18.51, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.6, 18.40, 18.7, 18.101/1, 18.9, 18.43, 18.11, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.52, 18.71, 18.53, 18.12, 18.54, 18.13, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.14, 18.15, 18.83, 18.87, 18.59, 18.17, 18.61, 18.18, 18.65 e 18.66. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 18.3 e 18.88; esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.92, 18.5, 18.90, 18.85, 18.86, 18.39, 18.99, 18.69, 18.10, 18.45, 18.70, 18.16, 18.84, 18.78, 18.62, 18.19 e 18.60.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati; si dichiara particolarmente insoddisfatto dell'emendamento 18.101 del relatore, che lungi dal raggiungere una mediazione accettabile, riapre i termini per l'attività venatoria; la stessa disciplina per la caccia di selezione agli ungulati dovrebbe essere limitata alle sole regioni realmente interessate.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 18.68, 18.21, 18.1, 18.2, 18.72, 18.22, 18.50, 18.23 e 18.24.

Con il voto favorevole del presidente PAGANI e con quello contrario del senatore BOATO, è approvato l'emendamento 18.73.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.25, 18.26 e 18.27.

Con il voto contrario del senatore BOATO e del senatore TORNATI e con quello favorevole dei senatori BOSCO e PIERRI, l'emendamento 18.89 è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 18.51.

Con il voto favorevole della senatrice NESPOLO, è respinto l'emendamento 18.28.

Con il voto contrario del presidente PAGANI e con quello favorevole del senatore BOATO, è respinto l'emendamento 18.29; analogo esito hanno gli emendamenti 18.31 e 18.82, di identico contenuto, nonché l'emendamento 18.32.

Con il voto favorevole del presidente PAGANI e con quelli contrari dichiarati dai senatori ANDREINI, NEBBIA e BOATO, sono respinti gli emendamenti 18.3 e 18.88, di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.35, 18.36, 18.37 e 18.38.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori BOATO, NEBBIA e BOSCO e con il voto contrario del senatore RUBNER, sono approvati in un'unica votazione gli emendamenti 18.93, 18.5, 18.90, 18.85, 18.86, 18.39, 18.99 e 18.69, di identico contenuto; risulta pertanto precluso l'emendamento 18.7.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 18.6, 18.40 e 18.101/1.

Con il voto contrario dei senatori BOATO e NEBBIA e con quello favorevole dei senatori TORNATI, GOLFARI, PIERRI e RUBNER, è poi approvato dalla Commissione l'emendamento 18.101.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.9 e 18.43. Con unica votazione sono invece approvati gli emendamenti 18.10, 18.45 e 18.70, di identico contenuto.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA sono respinti gli emendamenti 18.11 e 18.46, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 18.47, 18.48, 18.49, 18.52, 18.71 e 18.53.

Con il voto favorevole dei senatori NEBBIA e BOATO sono respinti gli emendamenti 18.12 e 18.54, di identico contenuto.

Analogo esito hanno, con votazioni separate, gli emendamenti 18.13, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58 e 18.14.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti dalla Commissione gli emendamenti 18.15, 18.83 e 18.59, di contenuto identico.

Con il voto contrario dei senatori BOATO, ANDREINI e NEBBIA e con quello favorevole dei senatori GOLFARI e PIERRI sono approvati dalla Commissione, in un'unica votazione, gli emendamenti 18.16, 18.84, 18.78, 18.62, 18.19, 18.60 e 18.94. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 18.17 e 18.16.

Dopo che è stato respinto dalla Commissione l'emendamento 18.65, con il voto contrario dei senatori BOATO e NEBBIA è approvato l'emendamento 18.92; indi è respinto l'emendamento 18.66.

Con il voto contrario dei senatori BOATO e NEBBIA e con quello favorevole dei senatori TORNATI, GOLFARI, PIERRI, RUBNER e PAGANI Maurizio, è approvato dalla Commissione l'articolo 18 nel testo emendato.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 18,15).

Il senatore NEBBIA illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 19, mentre il senatore RUBNER ritira i propri emendamenti 19.2, 19.4 e 19.6.

Il senatore PIERRI illustra i propri emendamenti all'articolo 19, ritirando poi gli emendamenti 19.45 e 19.46 e 19.47.

Il senatore FABRIS dà per illustrati i propri emendamenti, nonché gli emendamenti dei senatori SPECCHIA, FONTANA Elio e POSTAL, cui aggiunge firma; ritira altresì gli emendamenti 19.24, 19.18, 19.38, 19.44, 19.22, 19.19 e 19.43.

Il senatore BOATO illustra i propri emendamenti all'articolo 19, che rappresenta l'ultima possibilità di riequilibrare un testo irrimediabilmente compromesso dagli emendamenti apportati all'articolo 18; ritira altresì l'emendamento 19.52, fatto proprio dal presidente PAGANI; quest'ultimo illustra i propri emendamenti, ritirando l'emendamento 19.41.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 19.35; contesta altresì le critiche del senatore BOATO, secondo cui il testo di legge in esame sarebbe squilibrato a favore dei cacciatori.

Il sottosegretario ANGELINI concorda con i rilievi all'articolo 18, ricordando che il problema degli ungulati doveva essere affrontato con un regime speciale; la caccia di selezione, poi, va consentita solo laddove sussiste un divieto generale di caccia, come per i parchi. Dissente il presidente PAGANI, che ricorda il contenuto dell'articolo 11 comma 4 della legge sui parchi.

Il senatore ANDREINI ritira tutti gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 19, invitando al ritiro dell'emendamento 19.49; si associa all'invito il senatore NEBBIA.

Il relatore BAUSI ritira i propri emendamenti 18.49, 18.50 e 18.51, esprimendo parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario ANGELINI si dichiara soddisfatto del ritiro degli emendamenti, uniformandosi al parere del relatore; ha, quindi, uno scambio di opinioni con il senatore FIOCCHI circa l'esistenza di piani di abbattimento regionali vincolanti per le province e per i privati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 e 19.14.

Con il voto contrario dei senatori BOATO e NEBBIA è poi approvato l'emendamento 19.15.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 19.40, 19.16, 19.27, 19.17, 19.42, 19.21 e 19.3.

Con il voto favorevole del senatore BOATO è poi respinto l'emendamento 19.1.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti dalla Commissione gli emendamenti 19.26, 19.23, 19.15, 19.28 e 19.29. È quindi approvato l'emendamento 19.52.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA sono quindi respinti, in un'unica votazione, gli emendamenti 19.5, 19.30, 19.31 e 19.48, aventi contenuto identico; analogo esito hanno gli emendamenti 19.32, 19.34 e 19.36.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 19.7 e 19.39, di contenuto identico.

Con l'astensione dei senatori BOATO e NEBBIA e con il voto favorevole dei senatori ANDREINI, PIERRI, BOSCO e RUBNER, è approvato l'articolo 19 nel testo emendato.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti del senatore SPECCHIA, il senatore BOATO illustra l'emendamento 20.10. Su tale emendamento il relatore BAUSI esprime parere favorevole, ritirando il proprio emendamento 20.9.

Con il voto favorevole del senatore ANDREINI, l'emendamento 20.10 è approvato dalla Commissione che quindi approva l'articolo 20 nel testo emendato.

Il presidente PAGANI fa propri gli emendamenti del senatore Specchia all'articolo 21, dandoli per illustrati.

Il senatore FABRIS illustra i propri emendamenti all'articolo 21, nonchè gli emendamenti del senatore Fontana Elio, che fa propri; ritira altresì gli emendamenti 21.28, 21.83, 21.84, 21.36, 21.37, 21.45, 21.50 e 21.61.

I senatori NEBBIA, BOATO, TRIPODI e TORNATI danno per illustrati i propri emendamenti all'articolo 21.

Il senatore PETRARA illustra i propri emendamenti all'articolo 21, ritirando l'emendamento 21.44.

Il senatore PIERRI dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 21, nonchè gli emendamenti del senatore Casoli, cui aggiunge firma; ritira altresì l'emendamento 21.87.

Il senatore BAUSI ritira gli emendamenti 21.92 e 21.93.

Il senatore RUBNER illustra i propri emendamenti all'articolo 21, ritirando gli emendamenti 21.1 e 21.4; fa poi proprio l'emendamento 21.2.

Il relatore BAUSI illustra i propri restanti emendamenti all'articolo 21. Esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti, tranne all'emendamento 21.62, cui è favorevole. Si uniforma il sottosegretario ANGELINI.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.26, 21.27, 21.29 e 21.3.

Con il voto favorevole del senatore FABRIS e quelli contrari dei senatori BOATO e NEBBIA, l'emendamento 21.92 è respinto dalla Commissione.

I senatori BOATO e NEBBIA dichiarano voto contrario all'emendamento 21.97, sul quale si pronunciano invece a favore i senatori FABRIS e TORNATI.

Il presidente PAGANI annuncia la sua astensione sull'emendamento 21.97, ricordando che l'equilibrio biologico ottimale è riscontrabile solamente nei parchi che attuano la caccia di selezione. Si astiene anche il senatore RUBNER, mentre il senatore PIERRI vota a favore.

Dopo un breve intervento del relatore BAUSI, l'emendamento 21.97 è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 21.2, 21.85, 21.31, 21.30 e 21.5.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.32 e 21.81, di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti, sono, quindi, respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.82, 21.33, 21.34 e 21.35.

Con il voto favorevole dei senatori NEBBIA e BOATO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 21.6 e 21.7.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 21.38, con il voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA è respinto l'emendamento 21.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.39, 21.40, 21.41, 21.42, 21.43 e 21.9.

Posti congiuntamente ai voti, poi, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.46, 21.86 e 21.91, di contenuto identico.

Con il voto favorevole dei senatori NEBBIA e BOATO sono, quindi, respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.10 e 21.47, di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.48, 21.49, 21.11, 21.51 e 21.52.

Con il voto favorevole dei senatori NEBBIA e BOATO, sono respinti sia l'emendamento 21.12 che l'emendamento 21.13.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.14 e 21.53, di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 21.54, 21.55, 21.56, 21.15, 21.16, 21.57, 21.17, 21.58 e 21.18.

Con il voto favorevole dei senatori NEBBIA e BOATO, è respinto l'emendamento 21.59.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 21.60, con il voto favorevole del senatore TORNATI e con quello contrario del senatore BOATO è approvato l'emendamento 21.62.

Con votazioni separate sono respinti gli emendamenti 21.63, 21.64, 21.100 e 21.66.

Con il voto contrario del senatore NEBBIA è respinto l'emendamento 21.19.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA è respinto l'emendamento 21.20; analogo esito hanno, con votazioni separate, gli emendamenti 21.67, 21.21, 21.68, 21.69, 21.70 e 21.71.

Con il voto contrario dei senatori NEBBIA e BOATO, sono approvati dalla Commissione gli emendamenti 21.94, 21.22, 21.88, 21.72 e 21.23, di contenuto identico; risultano pertanto preclusi gli emendamenti 21.24, 21.73 e 21.74, mentre è respinto l'emendamento 21.75.

Con l'astensione dichiarata del senatore BOATO, dopo prova e controprova è approvato l'emendamento 21.95; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 21.76, 21.77 e 21.78, mentre è respinto l'emendamento 21.79.

Il senatore TORNATI propone l'emendamento 21.99, che prevede un meccanismo surrogatorio; esso incontra il parere favorevole del relatore BAUSI e quello contrario del sottosegretario ANGELINI.

Con l'astensione dei senatori BOATO e NEBBIA l'emendamento 21.99 è approvato dalla Commissione, mentre è respinto l'emendamento 21.25.

Su proposta del presidente PAGANI e del senatore TORNATI, il senatore BOATO riformula l'emendamento 21.98, in un nuovo testo che si riferisce alle rotte migratorie dell'avifauna.

Con l'astensione del senatore BAUSI, l'emendamento 21.98 nuovo testo è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 21.96, 21.80 e 21.81.

Con l'astensione dei senatori NEBBIA e BOATO e con il voto favorevole dei senatori PIERRI e TORNATI è poi approvato l'articolo 21 nel testo emendato.

(La seduta, sospesa alle ore 20,25, riprende alle ore 21,30).

Il presidente BOSCO dichiara decaduti tutti gli emendamenti dei senatori Specchia, Casoli e Rubner all'articolo 22.

I senatori ANDREINI e PETRARA ritirano i propri emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 22.15.

Il senatore BOATO illustra i propri emendamenti all'articolo 22, offrendosi di ritirarli laddove il relatore ritiri l'emendamento 22.25.

Il relatore BAUSI illustra gli emendamenti 22.24, 22.25 e 22.27; esprime parere contrario agli emendamenti 22.2 e 22.13, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 22.15. Ritira infine gli emendamenti 22.23 e 22.26.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 22.

Il senatore BOATO ritira gli emendamenti 22.2 e 22.13, dopo che il relatore BAUSI ha ritirato l'emendamento 22.25.

Posto ai voti, è approvato dalla Commissione l'emendamento 22.24.

Su invito del relatore BAUSI, il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 22.15.

Con il voto contrario dei senatori TRIPODI e BOATO e con quello favorevole del senatore FABRIS, è approvato l'emendamento 22.27.

È quindi approvato dalla Commissione l'articolo 22 nel testo emendato.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti, gli emendamenti dei senatori Specchia, Rubner e Casoli riferiti all'articolo 23.

Il senatore BOATO illustra l'emendamento 23.23.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti 23.15 e 23.16. Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 23.5.

Il relatore BAUSI ritira gli emendamenti 23.18 e 23.19, mentre esprime parere contrario all'emendamento 23.3: quest'ultimo è quindi ritirato dal senatore BOATO.

La Commissione approva poi l'articolo 23 nel testo della Camera dei deputati.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti dei senatori Specchia e Casoli.

Il senatore BOATO fa propri gli emendamenti del senatore NEBBIA e li ritira.

Il senatore FABRIS ritira gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 24.

Il relatore BAUSI illustra l'emendamento 24.13, che poi riformula ritirando il riferimento alla gestione dei fondi da parte del Ministero dell'agricoltura, che, ad avviso del presidente BOSCO, potrebbe comportare la necessità di acquisire il parere della Commissione Bilancio.

I senatori ANDREINI e SCARDAONI invitano il relatore al ritiro anche del nuovo testo dell'emendamento 24.13, che incontra invece il favore del senatore FABRIS; parere contrario è annunciato dal rappresentante del Governo.

Con il voto contrario dichiarato dai senatori GIUSTINELLI, BOATO e TRIPODI, l'emendamento 24.13 nuovo testo è respinto dalla Commissione, che approva poi l'articolo 24 nel testo della Camera dei deputati.

Dopo che il presidente BOSCO ha dichiarato decaduti per assenza del proponente gli emendamenti all'articolo 25, quest'ultimo è approvato nel testo della Camera dei deputati.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti gli emendamenti del senatore Specchia all'articolo 26, per assenza del proponente.

Dopo che il senatore TORNATI ha ritirato i propri emendamenti all'articolo 26, il relatore BAUSI illustra l'emendamento 26.11.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo ed il voto favorevole annunciato dal senatore ANDREINI, l'emendamento 26.11 è approvato dalla Commissione, che approva poi l'articolo 26 nel testo emendato.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti gli emendamenti dei senatori Specchia, Casoli e Rubner all'articolo 27, per l'assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore TORNATI ha ritirato l'emendamento 27.5, la Commissione approva l'articolo 27 nel testo della Camera dei deputati.

Dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti tutti gli emendamenti all'articolo 28, quest'ultimo è approvato nel testo della Camera dei deputati.

Dopo che il senatore ANDREINI ha ritirato l'emendamento 29.2, sono dichiarati decaduti tutti gli altri emendamenti all'articolo 29, che è approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti all'articolo 30 dei senatori Specchia e Casoli, nonché gli emendamenti 30.2, 30.3, 30.26, 30.5 e 30.12.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 30.25, mentre il senatore TORNATI illustra i propri emendamenti all'articolo 30.

Il senatore FABRIS illustra i propri emendamenti all'articolo 30, aggiungendo firma anche agli emendamenti 30.27, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11 e 30.33.

Il senatore BEORCHIA fa proprio ed illustra l'emendamento 30.4.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti 30.34/1 e 30.35/1, volti a raddoppiare le sanzioni pecuniarie previste dagli emendamenti del relatore.

Il relatore BAUSI illustra gli emendamenti 30.34, 30.35 e 30.36, tesi ad ottemperare agli orientamenti della Commissione giustizia in materia di depenalizzazione.

(La seduta, sospesa alle ore 22,25, è ripresa alle ore 22,30).

Il senatore BOATO riformula i propri sub-emendamenti in un nuovo testo che dimezza le proposte di incremento sanzionatorio originarie: invita comunque il relatore al ritiro dei suoi emendamenti principali, in quanto condivide il contenuto della norma approvata dalla Camera dei deputati. Aggiunge altresì la sua firma all'emendamento 30.33.

Il senatore ANDREINI sottolinea la necessità di contenere la pena dell'arresto a limitate fattispecie, come quella della caccia nei giardini pubblici. Il senatore TRIPODI, invece, considera necessario mantenere un rigore sanzionatorio, senza eliminare alcuna pena detentiva nei confronti delle pratiche di bracconaggio.

Il senatore TORNATI dichiara di voler privilegiare le sanzioni amministrative rispetto a quelle penali; il senatore GOLFARI giudica necessario eliminare la pena dell'arresto, anche inasprendo l'ammontare delle ammende.

Il relatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 30.4; esprime altresì parere favorevole ai subemendamenti 30.34/1 e 30.35/1, nonché all'emendamento 30.33.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 30, invitando in particolare al ritiro degli emendamenti 30.34 e 30.35, il cui testo sarebbe insoddisfacente anche laddove subemendato; si rimette alla Commissione sull'emendamento 30.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 30.33.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 30.27; indi, con il voto favorevole del senatore BEORCHIA e quello contrario del senatore BOATO è approvato l'emendamento 30.4.

Il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 30.6, 30.30, 30.7, 30.31, 30.32, 30.10 e 30.11.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.19 e 30.20.

Con il voto contrario del senatore TRIPODI, è approvato l'emendamento 30.34/1.

Con il voto contrario dei senatori BOATO e TRIPODI l'emendamento 30.34, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione; risulta assorbito l'emendamento 30.8.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 30.35/1; indi, con il voto favorevole del senatore TRIPODI, è approvato l'emendamento 30.35/2.

Con il voto contrario dei senatori BOATO e TRIPODI è approvato l'emendamento 30.35 nel testo emendato; risulta assorbito l'emendamento 30.9 e l'emendamento 30.25.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 30.18, così come il relatore BAUSI ritira l'emendamento 30.36.

La Commissione approva quindi l'emendamento 30.33, nonché - con il voto contrario dei senatori BOATO e TRIPODI e con quello favorevole del senatore GOLFARI - l'articolo 30 nel testo emendato.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti dei senatori Casoli e Specchia, salvo l'emendamento 31.9 che è fatto proprio dal senatore BEORCHIA.

Il senatore BAUSI ritira gli emendamenti 31.23 e 31.24, per cui risultano decaduti i relativi subemendamenti.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti 31.5 e 31.7, illustrando gli emendamenti 31.8 e 31.12.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 31.6 e 31.16.

Il senatore FABRIS fa propri gli emendamenti 31.18, 31.21, 31.20, 31.19, 31.17, 31.22, 31.2 e 31.3.

Il senatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne gli emendamenti 31.6 e 31.7 che registrano parere favorevole.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario all'emendamento 31.6, così come a tutti gli altri emendamenti.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 31.6.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 31.18 ed annuncia voto favorevole all'emendamento 31.21, che registrava il parere contrario del relatore e del Governo.

L'emendamento 31.21 è respinto dalla Commissione.

Il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 31.21 e 31.19 mentre il senatore TORNATI annuncia voto favorevole all'emendamento 31.8.

Con l'astensione del senatore BOATO l'emendamento 31.8 è approvato dalla Commissione; risulta pertanto precluso l'emendamento 31.17.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 31.22, annunciando voto favorevole all'emendamento 31.2. Dopo un intervento del sottosegretario ANGELINI, però, il proponente ritira tale ultimo emendamento.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BEORCHIA, l'emendamento 31.9 è approvato dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore TORNATI, l'emendamento 31.12 è approvato dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore GOLFARI e con quello contrario dei senatori BOATO ed ANDREINI, gli emendamenti 31.3 e 31.16, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione, che approva poi l'articolo 31 nel testo emendato.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti dei senatori Specchia e Casoli all'articolo 32.

Dopo che il relatore BAUSI ha ritirato l'emendamento 32.31 (risultando così preclusi i due relativi subemendamenti), il senatore BOATO fa propri gli emendamenti del senatore Nebbia per poi ritirarli.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti 32.18 e 32.21.

Il senatore FABRIS fa propri gli emendamenti 32.2, 32.4, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.12, 32.13 e 32.14; su invito del Presidente tali emendamenti sono quindi ritirati.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 32.23, 32.24, 32.25, 32.28 e 32.29.

Il relatore BAUSI esprime parere favorevole agli emendamenti 32.23 e 32.24. Dissente il sottosegretario ANGELINI, che esprime parere contrario.

Dopo un intervento della senatrice NESPOLO, che esprime contrarietà agli emendamenti del senatore GOLFARI, quest'ultimo ritira gli emendamenti 32.23, 32.24, 32.25, 32.28 e 32.29.

La Commissione approva quindi l'articolo 32 nel testo della Camera dei deputati; indi il relatore BAUSI ritira gli emendamenti aggiuntivi 32.0.1 e 32.0.2.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 33.2, 33.4 e 33.1.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 33.3, che, previo parere favorevole del relatore BAUSI e del sottosegretario ANGELINI, è approvato dalla Commissione, la quale approva anche l'articolo 33 nel testo emendato.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti dei senatori Specchia e Casoli all'articolo 34.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 34.12 e 34.19; ritira poi gli emendamenti 34.2 e 34.4, precedentemente fatti propri.

Il senatore PIERRI ritira gli emendamenti 34.24, 34.25 e 34.26.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 34.23.

Il relatore BAUSI esprime parere favorevole all'emendamento 34.12 e contrario agli emendamenti 34.23 e 34.19.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario agli emendamenti 34.12 e 34.23, dichiarandosi favorevole all'emendamento 34.19.

Dopo che l'emendamento 34.12 è stato approvato, il senatore TRIPODI ritira l'emendamento 34.23.

Con l'astensione dichiarata dal senatore BOATO, l'emendamento 34.19 è approvato dalla Commissione, che approva anche l'articolo 34 nel testo emendato.

Essendo decaduti tutti gli emendamenti all'articolo 35, quest'ultimo è approvato dalla Commissione nel testo della Camera dei deputati.

Su invito del senatore TORNATI e del presidente BOSCO, il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 35.0.1.

Essendo decaduti per assenza del proponente tutti gli emendamenti del senatore SPECCHIA all'articolo 36, quest'ultimo - previo ritiro dell'emendamento 36.15 da parte del relatore BAUSI e degli emendamenti 36.3, 36.7, 36.8 da parte del senatore TORNATI - è approvato dalla Commissione nel testo della Camera dei deputati.

Decaduti tutti gli emendamenti all'articolo 37 per assenza dei proponenti, il senatore BOATO ipotizza un emendamento soppressivo del comma 4: tale emendamento 37.5 è formalizzato dal relatore BAUSI. Dopo che il sottosegretario ANGELINI si è rimesso alla Commissione, quest'ultima approva l'emendamento 37.5.

L'articolo 37 è quindi approvato nel testo emendato. Indi il sottosegretario ANGELINI presenta l'emendamento 37.0.1, sul divieto di caccia con la balestra: con il parere favorevole del relatore BAUSI ed il voto favorevole del senatore BOATO, l'emendamento 37.0.1 è approvato dalla Commissione, salvo migliore collocazione in sede di coordinamento formale.

Il presidente BOSCO dichiara decaduta per assenza del proponente la modifica del titolo del disegno di legge formulata dal senatore Specchia. Indi illustra le proposte di coordinamento n. 1, del senatore Rubner e n. 2, del relatore.

Tali proposte di coordinamento, sulle quali il Governo si rimette alla Commissione, sono approvate con l'astensione del senatore BOATO per quanto riguarda la proposta n. 2.

La Commissione, conferisce quindi al relatore il mandato di procedere al coordinamento formale del testo unificato dei disegni di legge in titolo; dà inoltre mandato a richiedere lo svolgimento della relazione orale in Assemblea. Con ciò si intende esaurita anche la discussione delle petizioni nn. 431 e 437.

La seduta termina alle ore 1 del 16 gennaio 1992.

EMENDAMENTI

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 18.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Le regioni, nel rispetto degli accordi internazionali e delle direttive della CEE, tenuto conto del silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, del divieto di caccia nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, e delle possibilità di deroga concesse agli Stati aderenti emanano propri calendari venatori nel rispetto della tutela della fauna selvatica e degli usi e consuetudini locali, inserendoli nelle proprie leggi regionali.

2. Le regioni, componenti grandi aree omogenee, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di caccia.

3. Le regioni di cui sopra nelle proprie normative tengono conto della possibilità per ogni cacciatore di esercitare l'attività venatoria in tre ambiti di caccia di livello minimo provinciale di cui uno, quello di residenza. Determinano altresì la partecipazione economica dei cacciatori fruanti il permesso di caccia negli ambiti aggiuntivi sopra previsti».

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

18.68

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a tutte le specie consentite dalle direttive comunitarie, recepite integralmente con la presente legge nei tempi e nei modi da esse previsti».

18.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoidicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); passera mattugia (*Passer montanus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); chiurlo (*Numenius arquatus*) pittima reale (*limosa limosa*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*philomachus pugnax*); cesena (*Turdus pilaris*);

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (*Passer italiae*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); moretta (*Aythya filigula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Carvus elaphus hippelapus*); daino (*Dama Dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

2) uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris*

graeca); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus cochicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); colino della Virginia;

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (*Alauda Arvensis*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto dei precedenti commi e con l'indicazione massima dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

18.1

MANCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoidicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); passera mattugia (*Passer montanus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); chiurlo (*Numenius arquatus*) pittima reale (*limosa limosa*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*philomachus pugnax*); cesena (*Turdus pilaris*);

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (*Passer italie*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); moretta (*Aythya filigula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Carvus elaphus hippelapus*); daino (*Dama Dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

2) uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus cochicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); colino della Virginia (*Colinus virginianum*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (*Alauda Arvensis*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus Scrofa*)».

18.2

CASOLI

Al comma 1, prima delle parole: «ai fini dell'esercizio» premettere le parole: «ad eccezione della caccia di selezione, la cui regolamentazione è demandata alle regioni».

18.72

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera a), dopo: «specie cacciabili» sostituire: «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».

18.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «1° gennaio».

18.50 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «passero (*Passer italiae*); passera muttugia (*Passer montanus*)».*

18.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «starna (*Perdix perdix*)» e «pernice sarda (*Alectoris barbara*)».*

18.24 NEBBIA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pernice sarda (*Alectoris barbara*)» aggiungere le parole: «Chiurli (*Numenius arquatus et phacopus*)»; al termine aggiungere le parole: «Minilepre (*Silvilago floricollis*)».*

18.73 PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le parole: «Minilepre (*Silvilago floricollis*)».*

18.73 (Nuovo testo) PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)» aggiungere le seguenti: «tordella (*Turdus viscivorus*), merla del collare (*Turdus torquatus*), fringuello (*Fringilla coelebs*), peppola (*Fringilla montifringilla*)».*

18.79 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera b), dopo: «specie cacciabili» sostituire «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».

18.25 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «10 marzo».

18.26 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «31 dicembre».

18.96

BOATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «(Turdus iliacus)», aggiungere le seguenti: «tordella (Turdus viscivorus)».

18.27

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire: «pettegola (Tringa Totanus)» con «Fringuello (Fringilla coeleps) e peppola (Fringilla montifringilla)».

18.89

Bosco

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «combattente (Philomacus pugnax)» e «pittima reale (Limosa limosa)».

18.28

NEBBIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere: «corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone)».

18.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.4

FONTANA Elio, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.77

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.30

PETRARA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.31 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.82 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca selvatica (Anser anser);».

18.32 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».

18.3 RUBNER

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».

18.88 PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.

18.76 PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.

18.33 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piviere (Charadrius apricanus); fringuello (Fringilla coeleps); peppola (Fringilla montifringilla);».

18.51 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c), ed aggiungere dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Le regioni stabiliscono i periodi in cui è consentito abbattere esemplari delle seguenti specie: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*), camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), marmotta (*Marmota marmota*), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (*Lepus timidus*).

18.80

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».

18.34

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».

18.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «specie cacciabili» sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre».

18.74

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1° ottobre» con le parole: «15 settembre».

18.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 novembre» con le parole: «1° dicembre».

18.37

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), francolino di monte*

(*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*)» e «marmotta (*Marmota marmota*)».

18.38

NEBBIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.93

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.5

NESPOLO, LOTTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.90

BOSCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.85

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.86

CUTRERA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.39

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.99

BOATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.69

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tasso (Meles meles);».

18.6

RUBNER

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».

18.40

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».

18.41

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 15 ottobre: marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente sopprimere al comma 1, lettera b), le parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.7

DUJANY

Sopprimere la lettera d) del comma 1 e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in deroga ai calendari previsti dal presente articolo regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7».

18.75

PAGANI Maurizio

All'emendamento 18.101, sopprimere le parole da: «nel rispetto dell'arco temporale» fino a: «faunistico-venatorio».

18.101/1

SPECCHIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».

18.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7, anche in deroga ai calendari di cui al comma 1».

18.42

BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ove gli abbattimenti siano consentiti unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivo secondo la tradizione, potranno essere modificate dalle regioni e dalle province autonome in zona Alpi le date di inizio e di chiusura dell'attività venatoria alle seguenti specie:

- a) cervo;
- b) capriolo;
- c) camoscio alpino;
- d) muflone;
- e) daino;
- f) marmotta».

18.8

RUBNER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese

nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

18.9

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

18.43

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), possono anticipare l'apertura della caccia per la quaglia, la tortora e il merlo al 1° settembre».

18.91

Bosco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, recepisce i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.44

GOLFARI, FABBRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».

18.10

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».

18.45

NEBBIA

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».

18.70

TRIPODI, SERRI

Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.11

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.46

NEBBIA

Al comma 3, dopo la parola: «regioni» sostituire la parola: «sentito» con le parole: «sentite le province e».

18.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «da abbattere» aggiungere le parole: «specie per specie».

18.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».

18.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono consentire» con la parola: «consentiranno».

18.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che adottino le giornate fisse di caccia o che comunque aumentino le giornate settimanali di sospensione dell'esercizio venatorio oltre le due previste, possono distribuire liberamente i giorni di silenzio venatorio nell'arco della settimana».

18.71

TRIPODI, SERRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni allo scopo di assicurare condizioni ottimali per la riproduzione della fauna di ripopolamento possono predisporre ed attuare, successivamente ai periodi di attività venatoria, piani di bonifica ambientale e di prelievo faunistico selettivo, avvalendosi del personale delle amministrazioni provinciali e della collaborazione volontaria organizzata delle associazioni venatorie operanti nel territorio».

18.53

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 5.

18.12

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 5.

18.54

NEBBIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo».

18.13

CASOLI

Al comma 5, dopo la parola: «possono» aggiungere le altre: «nell'ambito di ogni provincia».

18.55

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5, sostituire le parole: «l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria» con le altre: «l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria».

18.81

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 5 sopprimere: «da appostamento».

18.56

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5, dopo le parole: «30 novembre» aggiungere le altre: «e dal 1° febbraio al 10 marzo».

18.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: «autorizzando fino quattro giornate settimanali».

18.58

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.14

DELL'OSSO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.15

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.83

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.87

PETRARA

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.59

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.16

CASOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.84

INNAMORATO, PIERRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.78

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.62

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.19 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.63 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.64 PETRARA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.60 GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.94 IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».

18.17 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».

18.61 NEBBIA

Al comma 6, sostituire le parole: «prima del tramonto» con le seguenti: «dopo il tramonto, con esclusione della caccia di selezione».

18.18

RUBNER

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, con esclusione della caccia di selezione».

18.65

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto».

18.92

RUBNER

Al comma 7, dopo la parola: «appostamento» aggiungere le altre: «di qualsiasi tipo e».

18.66

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

All'emendamento 18.95, comma 7-bis, sostituire le parole: «del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio» con le seguenti: «del 1° settembre».

18.95/1

TORNATI

All'emendamento 18.95, sopprimere il comma 7-ter.

18.95/2

TORNATI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, e comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare la caccia a determinate specie, a condizione che siano stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori in relazione alla caccia di specializzazione e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonché di nidificazione e di riproduzione.

7-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei

modi stabiliti dalla presente legge e nel rispetto delle varie forme di caccia di cui al comma 5».

18.95

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-ter. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».

18.20

BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».

18.21

RUBNER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni possono autorizzare la caccia a determinate specie consentita solo per i cacciatori residenti, a condizione che siano stati predisposti i piani faunistici-venatori di cui all'articolo 10 e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonché di nidificazione e di riproduzione».

18.67

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 dicembre, comunque non prima del 1 settembre e non dopo il 31 gennaio, le regioni possono alternativamente consentire la caccia nella prima decade di settembre oppure nel mese di gennaio. Nella prima decade di settembre e nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita a determinate specie stabilite dalle regioni, previo parere dell'INBS fra quelle inserite nel calendario venatorio solo

per i cacciatori residenti. Nella prima decade di settembre può essere consentita la caccia solo da appostamento fisso».

18.97

BOATO

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Le regioni e le province possono posticipare anche su parte del territorio l'inizio della stagione venatoria oltre la terza domenica di settembre, quando viene richiesto dai comitati di gestione degli ATC».

18.98

BOATO

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Le regioni o le province possono posticipare l'apertura della stagione venatoria o anticiparne la chiusura anche in parte del territorio per esigenze connesse alla tutela della fauna selvatica e delle culture agricole».

18.100

BOATO

Art. 19.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, sentito il Ministero dell'ambiente e l'INFS, possono vietare o ridurre per periodi limitati la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 se intervengono effettive ed eccezionali ragioni connesse alla consistenza faunistica o per rimediare a particolari e sopravvenute condizioni ambientali, climatiche, stagionali o a malattie o ad altre calamità che comportino reale ed immediato pericolo per l'*habitat* di determinate zone».

19.8

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le altre: «, sentite le province,»;

19.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «ridurre», aggiungere le altre: «o autorizzare».

19.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «all'art. 18», aggiungere la seguente: «esclusivamente».

19.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Le regioni, inoltre, mediante delega alle province e ai comuni istituiscono, regolamentandole, le aree di tirocinio venatorio, per il conseguimento dell'abilitazione, dove è permessa la pratica venatoria con abbattimento di selvaggina di allevamento».

19.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «regioni», con l'altra: «province».

19.13 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le altre: «, sentite le province,».

19.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di fauna selvatica», aggiungere le altre: «anche nelle zone vietate alla caccia».

19.15 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, sostituire le parole da: «selvatica» con le altre: «predisponendo, per motivi specifici, piani di abbattimento con le relative modalità».

19.40 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di metodi ecologici su parere», aggiungere l'altra: «vincolante».

19.16 NEBBIA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «possono autorizzare», con le altre: «autorizzano».

19.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5».

19.49

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.», con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ovvero degli agenti della guardia forestale».

19.2

RUBNER

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.», con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ovvero degli agenti della guardia forestale».

19.17

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.» con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ovvero degli agenti della guardia forestale».

19.45

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2, dopo le parole: «devono essere», sostituire la parola: «attuati», con l'altra: «coordinati».

19.42

PAGANI Maurizio

Al comma 2, dopo le parole: «Tali piani devono essere attuati» sostituire la parola: «dalle» con le seguenti: «sotto il controllo delle».

19.18

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, dopo le parole : «Tali piani devono essere attuati» sostituire le parole: «dalle» con le seguenti: «sotto il controllo delle».

19.19

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, quarto periodo, sostituire dalla parola: «provinciali», fino alla fine del comma con le altre: «pubbliche. Le province potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonchè di cacciatori abilitati secondo le direttive regionali».

19.20TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «provinciali», aggiungere le altre: «o da cacciatori nominativamente autorizzati».

19.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni provinciali» aggiungere le seguenti: «ovvero dagli agenti della guardia forestale».

19.3

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni provinciali» aggiungere le seguenti: «ovvero dagli agenti della guardia forestale».

19.22

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio».

19.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «, le quali potranno avvalersi di persone con licenza di esercizio venatorio espressamente a ciò autorizzate».

19.41

PAGANI Maurizio

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «avvalersi dei», con le altre: «autorizzare i».

19.26 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole : «o conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

19.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «i piani medesimi», aggiungere le altre: «o da persone particolarmente qualificate».

19.24 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, dopo le parole: «i piani medesimi», aggiungere le seguenti: «e di persone con idonea specializzazione,».

19.4 RUBNER

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «per l'esercizio venatorio», aggiungere le seguenti: «e da persone aventi idonea specializzazione e in possesso della licenza di caccia».

19.43 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole : «piani medesimi», aggiungere le parole: «e di gruppi di volontariato delle associazioni venatorie operanti sulla regione o di altre persone residenti».

19.25 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola : «purchè», aggiungere le altre: «accompagnati da guardie venatore e».

19.28 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «, nonchè di cacciatori designati dalle associazioni venatorie locali».

19.29 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza di caccia».

19.52

BOATO

Sopprimere il comma 3.

19.5

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 3.

19.30

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

19.31

NEBBIA

Sopprimere il comma 3.

19.48

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 3, sostituire le parole: «le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «le seguenti Regioni».

19.32

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.50

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.33

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.44

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.34

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.46

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.35

GOLFARI, FABRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ed accompagnate da guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali».

19.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.6

RUBNER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.7

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.37 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.38 GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.39 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.47 INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni possono autorizzare, sempre tramite persone abilitate secondo direttive provinciali, abbattimenti selettivi di ungulati anche in periodi diversi da quelle fissate dall'articolo 18».

19.51 IL, RELATORE

Art. 20

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'eventuale introduzione di esemplari di fauna selvatica, vivi, dall'estero, permessa solo per specie originarie del territorio nazionale,

si effettua solo per esigenze di ripopolamento ovvero di miglioramento genetico».

20.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «selvatica viva» aggiungere le seguenti: catturata in stato di naturale libertà».

20.9 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «specie già presenti sul territorio nazionale» con le altre: «specie autoctona».

20.10 BOATO

Al comma 1 dopo le parole: «può effettuarsi» aggiungere: «entro il 30 marzo di ogni anno».

20.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «a scopo» con le parole: «per motivi».

20.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1 aggiungere a fine comma: «e a condizione che le aziende faunistiche operanti sul territorio nazionale non dispongano della stessa fauna nè qualitativamente nè quantitativamente».

20.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 sostituire la parola: «controlli» con la parola: «ispezioni».

20.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «ed operino con continuità sul territorio nazionale con una esperienza almeno triennale».

20.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. le regioni devono tenere, per le ditte di cui al comma 2, un elenco da aggiornare ogni due anni».

20.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 dopo la parola: «foreste» aggiungere le parole: «, sentito il C.T.F.V.N., ».

20.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 aggiungere dopo la parola: «parere» la parola: «vincolante».

20.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 21.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È vietato a tutti:

a) l'esercizio venatorio nei giardini e nei parchi pubblici, nei parchi storici o archeologici opportunamente tabellati, nei terreni temporanei adibiti ad attività sportive chiaramente segnalati;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura nonché nelle oasi di protezione, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che secondo la regolamentazione regionale, acquisito il parere dell'INFS, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio in prossimità di opere immobili a difesa dello Stato e nelle zone ove il divieto sia richiesto dall'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle corti e nelle altre pertinenze di complessi rurali, nelle zone comprese nel raggio di 110 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; a distanza inferiore a 40 metri dalle vie di comunicazione ferroviaria o da strade carrozzabili eccettuate...;

f) sparare, facendo uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, a meno di 130 metri, o ad una distanza equivalente a meno di una

volta e mezza la gittata massima in caso di uso delle altre armi ammesse per l'esercizio venatorio, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccentuate le strade poderali ed interpoderali;

g) il trasporto nelle zone in cui è vietata l'attività venatoria, anche a bordo di veicoli di qualunque tipo, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche;

h) cacciare a rastrello in più di quattro persone ad utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o mute da sommozzatore complete negli specchi o corsi d'acqua;

i) sparare da veicoli a motore, natanti o aereomobili se in moto;

l) sparare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti su tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle regioni interessate;

r) usare, a fini di richiamo, uccelli vivi accecati ovvero mutilati ovvero legati; sono inoltre vietati richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore amplificazione del suono;

t) commerciare esemplare di fauna selvatica morti non provenienti da allevamenti;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, a meno che non si tratti di pezzi di antiquariato o da collezione;

cc) il commercio di esemplari di fauna selvatica nazionale vivi se non provenienti da allevamenti;

dd) ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale, rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle che segnalano specifici ambiti territoriali se legittimamente apposte;

ff) commerciare o detenere fauna selvatica, a meno che si tratti di esemplari utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle previsioni di legge o di capi lecitamente abbattuti, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni;

gg) costituire aziende agri-faunistiche-venatorie a meno di 500 metri dai confini tabellati delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione della fauna selvatica;

hh) erigere recinzioni che non presentino passaggi atti a permettere il transito della fauna selvatica a più di 150 metri da uno stabile adibito ad uso abitativo, produttivo o di servizio;

ii) l'uso di più di un segugio per la caccia al camoscio.

21.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «adibiti» aggiungere le parole: «in modo permanente».

21.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e nelle riserve naturali regionali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. È pure vietata nei parchi naturali regionali, dove però l'ente regionale può attuare una diversa determinazione della gestione biologica delle singole specie, semprechè la tutela non interessi in forma integrale il territorio».

21.28

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e nelle riserve naturali e orientate, conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali».

21.83

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere da: «nei parchi naturali regionali» fino alla fine.

21.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei parchi naturali regionali» con le seguenti: «nei parchi regionali integrali o biogenetici».

21.1

RUBNER

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «legislazione» sopprimere la seguente: «nazionale».

21.3

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali» con le seguenti: «a protezione integrale con assenza di attività agricola e silvo-pastorale».

21.4

RUBNER

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in

vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni conservano il potere di disciplinare l'esercizio di attività venatorie anche i deroga al disposto dell'articolo 22, comma 6, di detta legge».

21.92

IL RELATORE

Dopo il comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, di detta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima»

21.97

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricola e silvo-pastorale, e degli abbattimenti selettivi, predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizioni genetico-sanitarie delle specie selvatiche, condotti da personale specializzato,».

21.2

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI, CITARISTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricola e silvo-pastorale, e degli abbattimenti selettivi, predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizioni genetico-sanitarie delle specie selvatiche, condotti da personale specializzato,».

21.85

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricola e silvo-pastorale, e degli abbattimenti selettivi, predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizioni genetico-sanitarie delle specie selvatiche, condotti da personale specializzato,».

21.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione degli abbattimenti selettivi predisposti dagli organi di

gestione per il mantenimento di buone condizione genetico-sanitarie degli animali e condotti da persone specializzare in possesso di licenza di caccia».

21.30

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della caccia di selezione;».

21.5

RUBNER

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e cattura».

21.32

NEBBIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e cattura».

21.81

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «nazionale per la fauna selvatica» con le altre: «scientifico dell'area di appartenenza».

21.82

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le parole: «e delle province».

21.33

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «indicati» aggiungere la parola: «, motivandolo,».

21.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

21.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «fabbricati rurali» aggiungere le seguenti: «nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale».

21.84 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «fabbricati rurali» aggiungere le seguenti: «stabilmente abitati».

21.36 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «cento metri» con le seguenti: «duecento metri».

21.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «stabili adibiti» aggiungere le seguenti: «in forma continuativa».

21.37 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «cinquanta metri» con le seguenti: «cento metri».

21.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera e) aggiungere il seguente periodo: «La limitazione dei 100 metri non si applica nel caso di ruderi di immobili, fabbricati e stabili non più adibiti ad abitazione o posto di lavoro;».

21.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «centocinquanta metri» con le seguenti: «duecentocinquanta metri».

21.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «sospensione» aggiungere le parole: «purchè in funzione».

21.39 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera e) aggiungere il seguente periodo: «La limitazione dei 150 metri non si applica nel caso di ruderi di immobili, fabbricati e stabili non più adibiti ad abitazione o posto di lavoro;».

21.40 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e in custodia».

21.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in custodia» con le parole: «e racchiuse in apposito involucro».

21.42 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «venatorio» con le parole: «di caccia».

21.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti: «a motore in movimento».

21.9 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti: «a motore».

21.44 PETRARA

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti parole: «in movimento».

21.45 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti parole: «in movimento».

21.46 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti parole: «in movimento».

21.86

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in movimento».

21.91

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a cento metri» con le seguenti: «a cinquecento metri».

21.10

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a cento metri» con le seguenti: «a cinquecento metri».

21.47

NEBBIA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento» con l'altra: «centocinquanta».

21.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: «e comunque sparare in direzione di esse».

21.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cacciare» aggiungere le seguenti: «in forma vagante».

21.11

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cacciare» aggiungere le seguenti: «in forma vagante».

21.50

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera m), inserire, dopo la parola: «regioni», le parole: «sentite le province».

21.51 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «d'acqua», aggiungere le parole: «o laghi».

21.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «artificiali».

21.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «fiume» con le seguenti: «corsi d'acqua».

21.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «piene di fiume» aggiungere le seguenti: «al di fuori delle arginature».

21.14 FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «piene di fiume» aggiungere le seguenti: «al di fuori delle arginature».

21.87 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «piene di fiume» aggiungere le seguenti: «al di fuori delle arginature».

21.53 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: «prendere» con la parola: «prelevare».

21.54 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «quarantotto».

21.55 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «trentasei».

21.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

21.15 CASOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

21.16 CASOLI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «a fini di richiamo uccelli» con la parola: «richiami».

21.57 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

«s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia».

21.17 CASOLI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «fauna selvatica» con la parola: «selvaggina».

21.58 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda».

21.18 CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda».

21.59 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fare impiego di falchi o civette».

21.93 IL RELATORE

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «fare impiego di falchi o civette;».

21.60 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «fare impiego di falchi o civette;» con le seguenti: «fare impiego di civette nella attività venatoria».

21.61 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «falchi o».

21.62 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

21.63 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera v), con la seguente:

v) la detenzione, da parte di privati, di reti da uccellazione».

21.64 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

21.100 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:

z) la detenzione, da parte di privati, di trappole per la fauna selvatica».

21.66 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

21.19 CASOLI

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)».

21.20 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano» con le parole: «di selvaggina che non appartenga».

21.67 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: «colombaccio (*columba palumbus*)» aggiungere le seguenti: «quaglia» (*coturnix coturnix*), colino della Virginia (*colinus virginianus*), passero (*passer italiae*), storno (*sturnus vulgaris*).*

21.21 FONTANA Elio, ALIVERTI

*Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quaglia» (*coturnix coturnix*), colino della Virginia (*colinus virginianus*).*

21.68 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera cc), sostituire le parole: «di avifauna selvatica» con le parole: «di selvaggina».

21.69 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le parole: «o non provenienti da impianti di cattura autorizzati».

21.70 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera dd), sopprimere la parola: «legittimamente».

21.71 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera ee).

21.94 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.22 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.88 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.72 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARÀ,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.23 CASOLI

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «comma 6,» aggiungere la seguente: «e».

21.24 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «comma 6,» aggiungere la seguente: «e».

21.73 NEBBIA

Al comma 1, lettera ee) sostituire la parola: «500» con «50».

21.74 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, alla lettera ff) sostituire le parole: «fauna selvatica» con la parola: «selvaggina».

21.75 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere gg) e hh).

21.95 IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera gg) sostituire la parola: «constituire» con la parola: «istituire».

21.76 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, alla lettera hh) sostituire la parola: «piccoli» con la parola: «adeguati».

21.77 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: «a meno che tali recinzioni non servano per ambientare la fauna prima di liberarla a fini faunistici o di ripopolamento».

21.78 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, alla lettera ii) sostituire le parole: «l'uso» con le parole: «l'utilizzo».

21.79 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Se le Regioni non provvedono entro i tempi previsti dall'articolo 1, comma 6, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna ad esse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le rotte migratorie di cui al medesimo articolo 1, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del

continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse».

21.99

TORNATI

Sopprimere il comma 2.

21.25

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani e per una distanza di mille metri dagli stessi».

21.98

BOATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi».

21.98 (Nuovo testo)

BOATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli appostamenti fissi non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani venatoriamente intesi».

21.96

BOATO

Sostituire al comma 2, con il seguente: «Gli appostamenti fissi non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani venatoriamente intesi».

21.80

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire la parola: «1.000» con «200».

21.81

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 22.

Al comma 1, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile» aggiungere la seguente: «anche».

22.1

RUBNER

Al comma 1, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile» aggiungere la seguente: «anche».

22.23

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile» aggiungere la seguente: «anche».

22.7

PETRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio. A tal fine il candidato deve aver frequentato i corsi organizzati a tale scopo dalla regione. Detti corsi debbono avere una durata almeno annuale, con una frequenza di almeno un giorno a settimana e di almeno nove mesi. Il personale docente dovrà essere laureato nelle materie di rispettivo insegnamento. L'abilitazione si ottiene dopo aver superato, al termine del corso, gli esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia».

22.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il primo rilascio avviene previo conseguimento dell'abilitazione del titolare all'esercizio venatorio a seguito del superamento con esito positivo di esami pubblici, dinanzi ad apposita commissione nominata da ogni regione in ogni capoluogo di provincia».

22.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione» con le seguenti: «La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio».

22.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «titolare» con la parola: «richiedente».

22.24

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «titolare» con la parola: «richiedente».

22.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, i quali debbono avere gli stessi requisiti richiesti per l'insegnamento».

22.13

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole: «esperto in vertebrati omeotermi».

22.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, nell'alinea, dopo la parola: «stabiliscono», aggiungere le seguenti: «con un regolamento e sentite le province».

22.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

22.3

CASOLI

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

22.4

CASOLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'abilitazione è concessa se la maggioranza degli esperti componenti la commissione riconosce che il candidato è sufficientemente preparato su tutte le materie».

22.14

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La commissione di cui al comma 2 valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità. In caso di idoneità il presidente rilascia il relativo attestato».

22.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La commissione di cui al comma 2 valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità. In caso di idoneità il presidente rilascia il relativo attestato».

22.15

GOLFARI, FABRIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «ed emanano il regolamento di cui al comma 4».

22.16

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria inoltre per il rinnovo della stessa in caso di revoca».

22.17

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, FILETTI, PONTONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per sostenere gli esami il candidato deve precedentemente presentare apposito certificato medico di idoneità».

22.18

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, FILETTI, PONTONE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La licenza di porto fucile per uso venatorio ha la durata di sette anni e può essere rinnovata, su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità».

22.19

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 9, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile», aggiungere la seguente: «anche».

22.5

RUBNER

Al comma 9, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile», aggiungere la seguente: «anche».

22.26

IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile», aggiungere la seguente: «anche».

22.20

PETRARA

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «e del falco».

22.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «e del falco».

22.27

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio).

22.6

RUBNER

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio).

22.22

PETRARA

Art. 23.

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: « , consultate le province,».

23.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento».

23.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento».

23.1

RUBNER

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento».

23.5

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «cacciatore», inserire le seguenti: «italiano residente all'estero».

23.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire: «eserciti» con: «non eserciti», e sopprimere: «esclusivamente all'estero».

23.7

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

23.17

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno».

23.2

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento di progetti di valorizzazione naturalistica e ambientale del territorio, quali la creazione di oasi di protezione della fauna, la rinaturalizzazione di ambienti degradati, la pulizia dei boschi e delle zone di caccia, la prevenzione degli incendi».

23.3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «sono utilizzati» aggiungere le seguenti: «almeno nella percentuale del 30 per cento».

23.18

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «conduttori» aggiungere: «o possessori».

23.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «l'adozione di forme» aggiungere la parola: «fitosanitarie».

23.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «valorizzazione agri-turistica» aggiungere: «tenuto conto delle leggi nazionali e regionali sull'agriturismo».

23.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «appostamenti fissi» fino a: «aziende agri-turistico venatorie».

23.19

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «riproduzione» con l'altra: «produzione».

23.13

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo la parola: «selvatica», inserire l'altra: «stanziale».

23.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «regionali» con: «provinciali».

23.15TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Nella rubrica sostituire la parola: «regionale» con: «provinciale».

23.16TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Art. 24.

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

«Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tasa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, e i relativi importi sono iscritti annualmente sul bilancio del Ministero dell'agricoltura delle foreste nel seguente modo:

a) 6 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; e per la stampa e la distribuzione del tesserino venatorio nazionale unico;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 93 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

24.13

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

«Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tasa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 6 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; e per la stampa e la distribuzione del tesserino venatorio nazionale unico;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 93 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

24.13 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da un accantonamento di lire 10.000 sulla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni».

24.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «1992» con l'altra: «1993».

24.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» l'altra: «5.000».

24.1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disponibilità del fondo sono destinate a finanziare il fondo di garanzia per le vittime della caccia».

24.5

NEBBIA

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «31 marzo» con le altre: «mese di marzo».

24.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «e delle foreste», aggiungere le seguenti: «, e i relativi importi sono iscritti annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,».

24.7 GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) 6 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, e per la stampa e la distribuzione del tesserino venatorio nazionale unico;».

24.8 GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) 95 per cento ripartito fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute e le associazioni venatorie a struttura associativa che abbiano una presenza nella maggioranza del territorio nazionale, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».

24.1 CASOLI

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero: «95» con il numero: «93».

24.9 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

24.10 NEBBIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni di cui al comma 2, lettera c), non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

24.2 CASOLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse associazioni venatorie ogni anno, presentano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

24.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 25.

Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «costituito», aggiungere le seguenti: «, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

25.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «dall'esercizio dell'attività», con le seguenti: «durante l'esercizio dell'attività».

25.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il responsabile dei danni non sia identificato».

25.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per i soli danni alla persona», aggiungere la parola: «sinistrata».

25.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «persona», aggiungere la parola: «sinistrata».

25.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «1 milione» con: «500.000».

25.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia di cui al comma 1».

25.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».

25.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo la parola: «pagato», aggiungere le parole: «per il risarcimento».

25.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 26.

Al comma 1 sostituire, le parole: «dalla fauna selvatica» con le parole: «dalla selvaggina».

26.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «regione» con «provincia».

26.2 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, dopo la parola: «fondo» aggiungere la parola: «regionale».

26.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «regioni» con: «province».

26.4 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le altre: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142,».

26.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere, dopo la parola: «presenti» le parole: «in modo paritario».

26.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dalle regioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il proprietario o il conduttore è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

3-bis. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale».

26.11 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «regioni» con «province».

26.8 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142,».

26.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «fauna selvatica» con la parola: «selvaggina».

26.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 27.

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «della presente legge e delle leggi regionali» con le seguenti: «delle leggi in materia venatoria».

27.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «agenti», aggiungere la parola: «venatori».

27.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» con le parole: «delle province».

27.5

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti a livello regionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

27.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti a livello regionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

27.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è

affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali».

27.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «agenti», aggiungere la parola: «venatori».

27.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, di norma,».

27.2 RUBNER

Al comma 4, dopo la parola: «volontaria», aggiungere la parola: «venatoria».

27.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo la parola: «esame», aggiungere le seguenti: «e previo accertamento di idoneità psico-fisica».

27.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

27.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni provvedono ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l'operato delle commissioni di cui al comma 4».

27.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni; se durante l'esercizio venatorio venissero a trovarsi ad assistere ad una infrazione hanno l'obbligo comunque di contestarla».

27.21 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

27.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «l'esercizio venatorio», aggiungere le seguenti: «e il porto di fucile per uso di caccia».

27.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «preparazione», aggiungere le parole: «, della durata di almeno sei mesi,».

27.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «controllo», aggiungere la parola: «diretto».

27.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, dopo la parola: «volontarie», aggiungere la parola: «venatorie».

27.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'agricoltura» fino alla parola: «garantisce» con le seguenti: «È compito del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantire».

27.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Comunque le associazioni di cui al comma 1, lettera b), organizzano, biennialmente, corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie. L'attestato di frequenza a tali corsi è obbligatorio per il mantenimento della qualifica di guardie venatorie volontarie».

27.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e che, alla stessa data, svolgeranno tale attività».

27.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4», con le parole: «possono svolgere l'attività di

guardie venatorie volontarie soltanto nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza».

27.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: «persona trovata», con le parole: «cittadino trovato».

28.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fauna selvatica», con la parola: «selvaggina».

28.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fauna selvatica», con la parola: «selvaggina».

28.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un'organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; per quanto riguarda fauna viva, ciò deve avvenire a condanna avvenuta. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione».

28.1 CASOLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «fauna selvatica», con la parola: «selvaggina», e, ovunque ricorrano, le parole: «fauna viva», con le altre: «selvaggina».

28.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «organismo», aggiungere le parole: «riconosciuto dall'ente regione».

28.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Della consegna e della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali e gli agenti devono dare atto in apposito verbale nel quale sono descritte precisamente le specie, le condizioni degli esemplari sequestrati, il loro numero, le dichiarazioni del contravventore e quant'altro possa avere rilievo».

28.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se l'accertamento avviene a seguito di denuncia, il verbale deve contenere il nome dell'organismo o della persona denunciante».

28.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Copia dei verbali di cui al comma 5 deve essere consegnato all'interessato».

28.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «sono ammessi all'esercizio di», con le parole: «esercitano funzioni».

28.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite, a norma di legge, le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria per lo svolgimento dell'attività di vigilanza dell'attività venatoria, normalmente esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nei luoghi nei quali sono comandati a

prestare servizio e portano le armi di ordinanza solo nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno».

29.1 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti locali», con le altre: «delle province».

29.2 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sostituire le parole: «senza licenza», con le altre: «previa licenza».

29.3 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Al comma 2, dopo la parola: «redigere», aggiungere le seguenti: «, se necessario,».

29.4 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Art. 30.

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

«Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente fra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

e) l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 2.500.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'ammenda fino a lire 500.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 500.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione».

30.13

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente fra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

- e) l'ammenda da lire 150.000 a lire 400.000 per chi esercita l'uccellazione;
- f) l'ammenda fino a lire 200.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a lire 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;
- i) l'ammenda fino a lire 400.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate».

30.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dalle leggi regionali».

30.24SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto da tre mesi a un anno o».

30.2

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto da due a otto mesi o».

30.3

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, punto c), al primo rigo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

30.26

FONTANA Elio

Al comma 1, punto d), al primo rigo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

30.27

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «ovvero nelle foreste demaniali».

30.4

FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «urbani» con la seguente: «pubblici».

30.5

ALIVERTI, FONTANA Elio, CITARISTI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a un anno o».

30.6FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI,
FABRIS

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 600.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio».

Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come comma n-bis) dal comma 1 dell'articolo 31.

30.14TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda» con la seguente: «la sanzione amministrativa». Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 31.

30.30

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi o».

30.7

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600.000 a 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento».

Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come comma n-bis) del comma 1 dell'articolo 31.

30.15

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

All'emendamento 30.34, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni».

30.34/1

BOATO

All'emendamento 30.34, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

30.34/1 (nuovo testo)

BOATO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento».

30.34

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi o».

30.8

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600.000 a 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati». *Conseguentemente, trasferire la lettera come lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 31.*

30.16

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «l'arresto fino ad un mese o l'ammenda» con le seguenti: «la sanzione amministrativa». Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come lettera n-ter) del comma 1 dell'articolo 31.

30.31

FONTANA Elio, FABRIS

All'emendamento 30.35, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

30.35/1

BOATO

All'emendamento 30.35, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».

30.35/1 (nuovo testo)

BOATO

All'emendamento 30.35, aggiungere in fine le seguenti parole: «La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tal infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami».

30.35/2

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'ammenda fino a lire 2 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati».

30.35

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a un mese o».

30.9

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tal infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami».

30.25

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda» con le seguenti: «la sanzione amministrativa». Conseguentemente, trasferire la lettera come lettera n-quater) del comma 1 dell'articolo 31.

30.32

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili».

30.17 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera i) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi o».

30.10 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «da natanti» aggiungere le seguenti: «a motore in movimento».

30.11 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti», aggiungere le seguenti: «in movimento».

30.18 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti: «in movimento».

30.36 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) la sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate».

30.19 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera l) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto da due a sei mesi o».

30.12 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applica la sanzione pecuniaria da lire 3.000.000 a 6.000.000. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione».

30.20 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «degli animali», con le parole: «della selvaggina».

30.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le parole: «, sentite le province».

30.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, dopo le parole: «gli articoli 624, 625 e 626», aggiungere: «e 635».

30.29 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 3, dopo la parola: «regolamento», aggiungere la parola: «vigenti».

30.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali».

30.33 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Art. 31.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 500.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 600.000 a lire 2.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da lire 400.000 a lire 1.300.000; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da lire 500.000 a lire 2.000.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinione a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 300.000 a lire 1.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 300.000 a lire 1.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 300.000 a lire 1.000.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 1.500.000;

i) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di

cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 100.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

2. Le norme regionali prevedono sanzioni per gli abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 9, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano agli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

31.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12 comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 1.200.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 600.000 a lire 2.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici e privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da lire 300.000 a lire 500.000. Le

sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

f) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

g) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

h) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, 028200 comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

i) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 150.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo».

31.1

CASOLI

All'emendamento 31.23, sostituire la cifra: «1.000.000» con la seguente: «2.400.000».

31.23/1

BOATO

All'emendamento 31.23, sopprimere, in fine, le parole: «salvo chi si allontani dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina».

31.23/2

BOATO

Sostituire la lettera a) con la seguente: «sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 3, salvo chi si allontani dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina.».

31.23

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5»;

31.5

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, salvo chi si allontani dall'appostamento per il recupero della selvaggina»;

31.6

GOLFARI, FABBRIS

Al comma 1, punto d), dopo le parole: «sono ridotte» sostituire le parole: «di un terzo» con le parole: «ad un terzo».

31.18

PAGANI Maurizio

All'articolo 31, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

31.21

POSTAL, VETTORIO, ROBOL

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «numero», sostituire le parole: «non superiore a cinque» con le parole: «non superiore a dieci».

31.20

PAGANI Maurizio

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;».

31.7

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «da lire 150.000 a lire 100.000» con le seguenti: «da lire 50.000 a lire 500.000».

31.24

IL RELATORE

Alla lettera m), dopo le parole: «sanzione amministrativa» sostituire le parole: «da lire cinquantamila a lire trecentomila» con le parole: «da lire diecimila a lire cinquantamila».

31.19

PAGANI Maurizio

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

31.8TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, alla lettera n), dopo le parole: «sanzione amministrativa» sostituire le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» con le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000».

31.17

PAGANI Maurizio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è punibile colui che si allontana momentaneamente dall'appostamento per recuperare selvaggina ferita o abbattuta».

31.22

ALIVERTI, FONTANA Walter

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento alle norme del comma 1, lettere d), e) ed f), non è punibile colui che si allontana momentaneamente dall'appostamento per recuperare selvaggina ferita o abbattuta».

31.2

ALIVERTI, FONTANA Walter

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni».

31.9SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISI-
BELLI

Al comma 2, dopo la parola: «conduttori» aggiungere la parola «possessori».

31.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 sostituire la parola: «prevedono» con le parole «possono prevedere».

31.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere: «a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 9».

31.12 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo la parola: «particolari» aggiungere la parola: «gravi».

31.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «delle norme di legge e di regolamento» con le parole: «della normativa vigente».

31.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «non si applicano» con le parole: «non vengono applicati».

31.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «gli articoli 624, 625, 626» aggiungere le seguenti: «e 635».

31.3 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 5, dopo le parole: «gli articoli 624, 625, 626» aggiungere le seguenti: «e 635».

31.16 GOLFARI, FABRIS

Art. 32.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32. - (Sospensione, revoca e divieto del rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio). -

1. Nel caso di imputazione per reati compiuti durante l'esercizio venatorio nei confronti dell'indiziato, fino alla sentenza definitiva, si provvede in via precauzionale a sospendere la licenza di porto di fucile.

2. Nel caso in cui l'imputato sia stato condannato con sentenza definitiva si provvede alla revoca della concessione di licenza di porto di fucile».

32.16

NEBBIA

All'emendamento 32.31, al comma 1, lettere a), b) e c), sopprimere la parola: «anche».

32.31/2

BOATO

All'emendamento 32.31, nella rubrica, sopprimere la parola: «anche».

32.31/1

BOATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32. - (Sospensione, revoca, e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio). - 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal prefetto della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove nel quinquennio la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere d), f), e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di 3 anni.

4. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal prefetto della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione da parte dell'autorità amministrativa competente che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. In caso di accertata violazione delle disposizioni sull'attività venatoria di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), d), e), f), i) ed l), da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27, è in ogni caso adottata dal prefetto della provincia di residenza dell'indiziato la sospensione immediata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia con effetto fino al momento della definizione del procedimento a suo carico».

32.31

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva».

32.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva».

32.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), sopprimere le parole: da «nonchè» fino alla fine del comma.

32.18 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.2 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di due anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera c)».

32.3 CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di 5 anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e)».

32.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.4 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32.5

CASOLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole. «l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia» con le seguenti: «la revoca della licenza di porto di fucile e il divieto di rilascio per un periodo di 10 anni».

32.20

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.6

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.7

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «nelle ipotesi di recidiva», sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale», con la seguente: «specifica».

32.21

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono adottati» con le parole: «sono messi in atto».

32.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando è effettuata l'oblazione ovvero».

32.8

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando è effettuata l'oblazione ovvero».

32.23

GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 3.

32.9

FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI

Sopprimere il comma 3.

32.10

CASOLI

Sopprimere il comma 3.

32.24

GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

32.11

CASOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «1 anno» con le seguenti: «tre mesi».

32.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove» con le seguenti: «anche per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove nel quinquennio».

32.25

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo la parola: «laddove», aggiungere le seguenti: «nel quinquennio».

32.12

FONTANA Elio, CITARISTI, VETTORI

Al comma 5, sostituire la parola: «adottato», con le parole: «messo in atto».

32.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o».

32.13 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o».

32.28 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 6.

32.14 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

Sopprimere il comma 6.

32.15 CASOLI

Sopprimere il comma 6.

32.29 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 6.

32.30 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Aggiungere dopo l'articolo 32 i seguenti articoli:

«Art. 32-bis.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, oltre le sanzioni penali e quelle amministrative di cui sopra, l'autorità amministrativa competente non appena ricevuta notizia dall'organo accertatore delle contestazioni effettuate

per eventi di cui alle norme suddette, dispone la sospensione da sei mesi a tre anni e con immediatezza della licenza di caccia con le modalità che seguono».

32.0.1

IL RELATORE

«Art. 32-ter.

1. La sospensione di cui sopra viene automaticamente a cessare non appena intervenga provvedimento assolutorio dell'autorità giudiziaria, sempre che la decisione della stessa non comporti diverse indipendenti».

32.0.2

IL RELATORE

Art. 33.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «1993» con l'altra «1994».

33.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire: «dagli enti delegati» con «dalle province».

33.3TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «tempestivamente».

33.4SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sopprimere il comma 2.

33.1

CASOLI

Art. 34.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La costituzione e la regolamentazione delle associazioni venatoria è libera».

34.5 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISI-
BELLI

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) i cacciatori e a tutelare i loro interessi».

34.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«c-ter) promuovano e diffondano fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi».

34.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-quater) collaborino, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 9».

34.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-quinquies) assistano gli organizzati con provvidenze tecniche».

34.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-sexies) divulghino tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia».

34.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-septies) curino l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie».

34.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-BELLI

Sopprimere il comma 3.

34.1 CASOLI

Inserire il comma 6 dopo il comma 3.

34.12 GOLFARI

Al comma 4, sostituire le parole: «(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggiana, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)» con le seguenti: «(Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro, ARCI-Caccia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, Ente produttori selvaggina)».

34.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-BELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggiana, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)» con le seguenti: «(Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro, ARCI-Caccia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, Ente produttori selvaggina)».

34.24 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, sostituire le parole: «(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggiana, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)» con le seguenti: «(Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro, ARCI-Caccia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, Ente produttori selvaggina)».

34.23 TRIPODI, SERRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le associazioni venatorie riconosciute sono sottoposte al controllo di una commissione composta da membri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'ambiente».

34.14 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.27 SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.2 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.25 INNAMORATO, PIERRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora vengano meno per più di un anno i requisiti previsti per il riconoscimento, su segnalazione della commissione di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone, con decreto, la revoca del riconoscimento stesso».

34.16 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «foreste» aggiungere le altre: «, sentito il C.T.F.V.N.».

34.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I requisiti previsti per il riconoscimento debbono essere valutati dal Ministro dell'agricoltura e foreste entro il 31 gennaio di ogni anno».

34.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sopprimere il comma 7.

34.19 GOLFARI, FABBRIS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che esercitino la propria azione nel territorio regionale di appartenenza».

34.3 CASOLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che esercitino la propria azione nel territorio regionale di appartenenza».

34.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiori a un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione».

34.4 FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI,
ALIVERTI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiori a un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione».

34.26 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiori a un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione».

34.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 35.

Al comma 1 sostituire le parole: «1994-95» con le altre: «entro il 1996».

35.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, e» con le seguenti: «Le relazioni di cui al comma 1 servono al»; conseguentemente, sostituire la parola: «presenta» con le seguenti: «a predisporre e presentare».

35.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «entro 90 giorni».

35.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Divisione caccia presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della procura agricola, è istituita una divisione tecnico-amministrativa idonea all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero stesso dalla presente legge, ivi compresa la funzione di segreteria del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti della dotazione del Ministero medesimo, è determinato il numero degli addetti agli uffici della divisione di cui al comma 1».

35.0.1 GOLFARI, FABBRIS

Art. 36.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 36. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, assumono la denominazione di aziende agri-faunistico-venatorie. Fino alla naturale scadenza della concessione tali aziende sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, in aziende agriturismo-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni, entro due mesi, la valutazione iniziale della densità venatoria media di cui all'articolo 14.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa a partire dalla stagione venatoria 1993-1994.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti».

36.15

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Entro un anno» con «Entro sei mesi».

36.1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in base» con le parole: «ai sensi».

36.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «regioni» con «province».

36.3 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le altre: «, sentite le province».

36.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia entro 6 mesi all'ente competente».

36.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «a farne denuncia» con le parole: «a comunicarlo».

36.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «all'ente competente» con «alla provincia nel cui territorio detengono i richiami».

36.7 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «entro 90 giorni».

36.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni, entro due mesi, la valutazione iniziale della densità venatoria media di cui all'articolo 14».

36.8 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 4, sostituire le parole: «4 mesi» con le parole: «6 mesi».

36.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «due mesi» con le altre: «6 mesi».

36.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «1994-95» con le altre: «1995-96».

36.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 6, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

36.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 6 sopprimere le parole: «e non oltre».

36.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Art. 37.

Sopprimere il comma 2.

37.1 NEBBIA

Al comma 3, dopo la parola: «volontarie», aggiungere le parole: «che abbiano il riconoscimento della qualifica di guardia giurata».

37.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sopprimere il comma 4.

37.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

37.3

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1993».

37.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. È comunque vietata la caccia con la balestra».

37.0.1

IL GOVERNO

Il titolo è sostituito dal seguente: «Norme per la regolamentazione della caccia, per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

Tit. 1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Posporre il comma 9 dell'articolo 14, al termine del medesimo articolo.

Coord. 1

RUBNER

Sostituire le parole: «agri-faunistico-venatorio», laddove ricorrono in tutto il testo della legge, con le seguenti: «faunistico venatorio».

Coord. 2

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SULLO STATO
DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN BASILICATA**

Il deputato VIOLANTE illustra la bozza di relazione già inviata ai commissari. Precisa che sulla base degli elementi acquisiti dal gruppo di lavoro è possibile affermare che la situazione esistente in Basilicata è critica: si può precipitare verso il «modello pugliese» o si può rimanere agganciati a livelli di tollerabilità. A suo avviso, molto dipenderà da ciò che verrà fatto nei prossimi mesi dal governo centrale, dalla magistratura, dalle amministrazioni comunali, dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro. Le chiavi del futuro della regione sono ancora nelle mani delle istituzioni legali; ma solo un deciso irrobustimento delle azioni di prevenzione e di contrasto nei confronti della criminalità organizzata potrà garantire che non si precipiti in una situazione analoga a quella delle regioni confinanti.

Il senatore AZZARÀ dichiara di condividere le linee generali della bozza di relazione. Propone di dar conto nella parte conclusiva del documento dell'attività posta in essere dalla regione Basilicata per contribuire alla realizzazione di un contrasto più efficace contro l'offensiva della criminalità. Sottolinea anche la positiva iniziativa di collegamento tra prefettura e questura e forze imprenditoriali nella situazione di Melfi. Propone che sia affidato al Presidente della Commissione il compito di apportare al testo i miglioramenti e le

precisazioni che potranno renderlo più aderente alla realtà della regione.

Il deputato VIOLANTE dichiara di concordare con le proposte del senatore Azzarà.

La bozza di relazione è approvata. Viene dato mandato al Presidente di apportare, in sede di coordinamento, le modifiche proposte nel corso della discussione.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE PRESENTATA DA UN GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SULLO STATO DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Il senatore CABRAS illustra la bozza di relazione precedentemente inviata ai commissari. Nel corso degli incontri che il gruppo di lavoro ha avuto con i responsabili delle forze dell'ordine, con i magistrati e con le forze politiche e sociali della provincia di Messina, si è potuto constatare che la criminalità organizzata è presente, in particolare, nelle zone caratterizzate da un maggior dinamismo economico, incrementato dalla realizzazione di programmi di opere pubbliche. È emerso che le associazioni malavitose si dedicano, anche con metodi violenti, al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alle estorsioni, e tentano di infiltrarsi negli apparati pubblici per conseguire gli appalti degli enti locali.

Da questo punto di vista è significativo quanto ha dichiarato il prefetto circa l'esistenza di un fenomeno di finanziamenti per opere pubbliche concessi ad alcuni sindaci per la provincia senza che questi ne avessero fatto richiesta.

Per quanto riguarda le estorsioni, pur in assenza di denunce da parte delle vittime dei reati, i numerosi incendi, attentati agli esercizi commerciali e danneggiamenti di autovetture e cantieri stanno ad indicare la preoccupante diffusione del fenomeno.

In considerazione delle caratteristiche del reato estorsivo l'azione di repressione delle forze dell'ordine deve trovare, necessariamente, una fattiva collaborazione dei soggetti passivi del reato. Se il quadro generale non appare confortante, la recente vicenda di Capo d'Orlando sta a dimostrare che l'impegno congiunto delle categorie produttive e degli apparati investigativi dello Stato può contrastare efficacemente il *racket* delle estorsioni.

In definitiva si può affermare che nell'ultimo decennio in provincia di Messina si è andata formando una delinquenza locale che, pur essendo priva di un forte radicamento sociale come in altre zone della Sicilia, ha iniziato una vera e propria *escalation* criminale per il controllo del territorio e degli affari illeciti.

Il deputato ALAGNA concorda con linee della relazione illustrate dal senatore Cabras. A suo avviso il documento corrisponde pienamente a quanto il gruppo di lavoro ha verificato nel corso della sua attività. Giudica estremamente positivo il risultato del processo di Patti, che può rafforzare l'impegno dei cittadini onesti contro la mafia.

Il senatore VETERE chiede se il gruppo di lavoro abbia avuto modo di approfondire le affermazioni del prefetto in ordine ai finanziamenti non richiesti ed ottenuti da vari sindaci della provincia per la realizzazione di opere pubbliche.

Il senatore CAPPUZZO esprime apprezzamento per il contenuto della bozza di relazione, che descrive in modo efficace il pericoloso aggravarsi, anche in una provincia finora ritenuta indenne, della situazione dell'ordine pubblico. Si tratta di un altro segno preoccupante della espansione territoriale della criminalità organizzata, probabilmente ricollegabile all'interesse per i flussi finanziari relativi ai lavori per l'autostrada Palermo-Messina e per il raddoppio ferroviario della linea Milazzo-Patti. Concorda sulla opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione dei finanziamenti non richiesti per opere pubbliche.

Il senatore CABRAS ritiene che su tale ultima questione potrà essere utile un incontro con il Presidente della giunta regionale siciliana.

Il PRESIDENTE propone che la bozza di relazione sia approvata, ferma restando la necessità di approfondire ulteriormente le notizie concernenti i finanziamenti ad alcuni enti locali.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

In apertura di seduta il presidente GUALTIERI dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che il dottor Santacroce ha provveduto a restituire il testo del resoconto stenografico della sua audizione assunta il 3 dicembre 1991, apportandovi correzioni meramente formali.

**RINVIO DELL' AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE VIRGINIO
ROGNONI, SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA**

Il ministro ROGNONI avanza una richiesta di rinvio della sua audizione. Ciò in relazione alla notizia, che egli fornisce alla Commissione, dell'avvenuto invio di alcuni avvisi di garanzia ad alti ufficiali delle Forze Armate da parte del giudice istruttore Priore, che conduce l'istruttoria sul disastro di Ustica. Il Ministro fa presente che tali atti giudiziari avvenuti recentemente richiedono una valutazione ponderata, anche collegiale, da parte degli organi di Governo.

Il PRESIDENTE ritiene che le motivazioni testè avanzate dal Ministro Rognoni consigliano senz'altro di aderire alla sua richiesta e si dichiara favorevole ad un rinvio, a data ravvicinata, dell'audizione.

Dopo un intervento dell'onorevole DE JULIO - il quale si augura che il Ministro torni dinanzi alla Commissione con gli elementi atti ad offrire un riesame complessivo della posizione concernente i responsabili militari - interviene il senatore BELLOCCHIO il quale si associa alla proposta di rinvio auspicando altresì che da parte del Governo, ed alla luce dei nuovi eventi, si adottino misure cautelative in relazione ad eventuali responsabilità.

A questo riguardo il PRESIDENTE ricorda che l'ammiraglio Porta, all'epoca Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione, affermò che, di fronte all'emergere di elementi di responsabilità da parte di ufficiali, la Difesa non avrebbe mancato di prendere adeguati provvedimenti.

Il Presidente nel congedare il Ministro Rognoni lo ringrazia per la sua disponibilità.

*RINVIO DELL'AUDIZIONE DEL DOTTOR VITTORIO BUCARELLI SULLE VICENDE
CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA*

Il PRESIDENTE suggerisce che, in relazione anche all'intenso calendario dei lavori parlamentari previsti per la giornata odierna, venga rinviata ad altra data - possibilmente coincidente con quella dell'audizione del Ministro Rognoni - anche l'audizione del giudice Vittorio Bucarelli che avrebbe dovuto essere ascoltato nel corso della seduta.

Dopo un intervento dell'onorevole BOATO, la Commissione aderisce alla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 11.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 10.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) **Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini.**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.**

Il Presidente MACIS - dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione generale congiunta sulle cinque denunce - richiama le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 20 dicembre 1991, nel senso di procedere ad un dibattito preliminare sulle questioni procedurali inerenti alle proposte avanzate (circa le denunce esaminate), all'ordine di votazione ed alle modalità del voto.

Riassumendo i termini della discussione generale, fa notare come la maggioranza degli intervenuti e dei Gruppi si sia espressa per l'archiviazione immediata delle denunce per manifesta infondatezza, mentre una parte dei componenti del Comitato si è pronunciata per la proposta di messa in stato d'accusa. Infine, il deputato Ceruti ha invece proposto in generale di dichiarare l'incompetenza e di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Dopo aver ricordato le precedenti sedute del Comitato del 4 gennaio e del 30 luglio 1991 - in cui è stata posta in votazione prioritariamente la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza - esprime personalmente l'avviso (senza per questo voler precludere l'esito della discussione) che anche ai fini delle denunce in esame vengano per prima poste in votazione le proposte di archiviazione, anche alla luce dei principi generali di diritto parlamentare (codificati dall'art. 102, comma 2, del Regolamento del Senato). Durante la discussione generale alcuni parlamentari hanno prospettato l'opportunità di individuare i singoli capi d'imputazione ai fini delle votazioni, pur proponendo nel merito l'archiviazione delle denunce: a suo giudizio tale richiesta va intesa nel senso che le singole denunce (per le quali si propone l'archiviazione) vengano votate per parti separate, in relazione alle distinte fattispecie concrete contenute.

Ma al riguardo, da un punto di vista astrattamente procedurale, possono prospettarsi tre soluzioni: porre in votazione distintamente le proposte di archiviazione, denuncia per denuncia (ogni volta nel loro complesso); oppure, sempre distintamente (denuncia per denuncia), ma ogni volta per parti separate, in riferimento alle diverse fattispecie contenute nelle singole denunce; infine, mettere in votazione un'unica proposta di archiviazione relativa alle cinque denunce, la cui discussione generale è avvenuta in modo congiunto. Personalmente reputa preferibile (senza però voler precludere l'esito del dibattito) la prima soluzione, più rispettosa dei precedenti seguiti presso il Comitato e la ex-Commissione per i procedimenti d'accusa (e la stessa ex-Commissione inquirente).

Avverte infine che, per quanto concerne la discussione preliminare sull'ordine delle votazioni cui ha accennato inizialmente, non procederà ad una applicazione rigida dell'art. 92, comma 2, del Regolamento del Senato, date la eccezionalità e la rilevanza istituzionale della materia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MAZZOLA, il quale prospetta l'opportunità di sospendere i lavori del Comitato, dal momento che si sta per procedere alla verifica del numero legale nell'Assemblea del Senato sulla proposta di non passaggio agli articoli del disegno di legge riguardante le norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del CSM.

Il deputato VALENSISE, associandosi alla richiesta di sospensione, fa presente che presso l'Assemblea della Camera tra breve si procederà alla votazione sulla mozione con cui si richiedono le dimissioni del Ministro dei lavori pubblici.

Il Presidente MACIS - apprezzate le circostanze - sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 14,15).

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Il deputato MELLINI ritiene che correttamente il Presidente abbia richiamato l'attenzione sulla proposta di archiviazione (che nel corso della discussione generale ha riscosso maggiori consensi), nonchè su di un ordine di votazione massimamente rispettoso del criterio parlamentare dell'economicità nei voti. A suo giudizio, la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dovrà essere votata preliminarmente, con un riferimento complessivo a tutte le denunce, anche per evitare il rischio di preclusioni (in caso di concomitanza di contenuti) tra le varie denunce.

Il senatore ONORATO fa notare che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 1989 stabilisce implicitamente un ordine di successione nelle votazioni, in relazione (nell'ordine) alla dichiarazione di incompetenza, alla archiviazione ed alla proposta di messa in stato d'accusa; mentre l'articolo 12 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa prevede solo per la relazione del Comitato l'enunciazione specifica dei fatti e delle indagini esperite. Alla luce di queste considerazioni, a suo avviso, le varie ipotesi procedurali riguardanti le votazioni vanno affrontate di volta in volta, al momento opportuno: pertanto, qualora non fosse approvata la proposta di archiviazione (che preferibilmente dovrebbe essere posta ai voti mediante un unico documento complessivo), eventualmente si potranno valutare le ipotesi procedurali prospettate.

PER UN RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Interviene il deputato NICOTRA, al fine di richiamare l'attenzione sull'articolo 13 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, secondo il quale le commissioni parlamentari d'inchiesta debbono sospendere la propria attività in riferimento a fatti che formano oggetto d'indagine da parte del Comitato, ricordando in proposito le competenze della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Presidente MACIS respinge il richiamo al Regolamento, in quanto, da un punto di vista procedurale, il Comitato non ha deliberato l'apertura di indagini; mentre - sotto un profilo di merito - le denunce presentate non chiamano in causa l'operato del Presidente Cossiga in relazione all'organizzazione della struttura *stay-behind*, richiamato semmai nella denuncia degli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena, già archiviata nella seduta del 4 gennaio 1991.

Dopo un ulteriore intervento del deputato NICOTRA, che ribadisce la questione sollevata, il Presidente MACIS invita a prestare la massima attenzione circa il problema sollevato, che chiama in causa la possibile sospensione dell'attività di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Dopo aver ricordato la vicenda della lettera del 7 dicembre 1990,

acquisita con forme particolari alla conoscenza dei componenti del Comitato, proprio al fine di evitare l'apertura formale delle indagini, invita semmai a formalizzare una proposta precisa di apertura delle indagini, senza operare alcuna forzatura interpretativa del Regolamento.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente dà la parola al senatore Corleone.

(Interruzioni del deputato Buffoni. Proteste del senatore Corleone).

Il Presidente MACIS sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50).

Il Presidente MACIS esprime rammarico per l'increscioso episodio verificatosi tra il senatore Corleone e il deputato Buffoni, auspicando che non venga meno il clima sereno, che finora ha caratterizzato i lavori del Comitato.

Alle parole del Presidente si associa il senatore CASOLI, il quale con soddisfazione constata che il senatore Corleone e il deputato Buffoni hanno chiarito le ragioni del diverbio.

Interviene per chiarire il proprio pensiero il deputato BIONDI, facendo presente che nella seduta di ieri ha ritenuto che, ove si ravvisasse *ictu oculi* la manifesta infondatezza delle denunce, allora la relativa votazione dovrebbe avvenire sulle denunce nel loro complesso, mentre - in caso contrario - proprio per la necessità di individuare le singole fattispecie oggetto dell'accusa - le votazioni dovrebbero riferirsi a singoli capi d'imputazione.

Il senatore CORLEONE ricorda che, durante la discussione generale, le proposte relative alla manifesta infondatezza hanno riguardato tutte le denunce, senza alcuna distinzione. A suo avviso, occorre evitare di seguire troppo pedissequamente i precedenti del Comitato: al riguardo, solo qualora non fosse approvata la proposta di archiviare tutte le denunce, allora andrebbe affrontata la questione relativa alle ulteriori votazioni, che a suo giudizio più opportunamente dovrebbero riferirsi alle singole fattispecie. Ma al momento la discussione al riguardo è prematura e rischia di essere inutile.

Il deputato RIZZO - premesso che in linea teorica non si può escludere un giudizio complessivo di archiviazione su tutte le denunce (ed i fatti contenuti), le quali del resto sono state discusse congiuntamente per ragioni di connessione - ritiene che i singoli commissari debbano presentare richieste formali anche per quanto concerne l'archiviazione, esplicitando se tale richiesta viene riferita a tutte le denunce o solo a talune; mentre la proposta di messa in stato d'accusa deve essere riferita a singoli capi d'imputazione, dati i contenuti della

relazione di cui all'art. 13 del Regolamento per i procedimenti d'accusa.

Il deputato VALENSISE fa presente che il Comitato deve esprimere non un giudizio vero e proprio, ma un parere circa la manifesta infondatezza o meno dei fatti segnalati nelle denunce, in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 90 Cost., interpretato in chiave squisitamente penalistica: pertanto non si può che procedere ad una votazione riguardante le singole fattispecie, senza far riferimento solo ad un coacervo di fatti non distintamente individuati nella loro materialità, anche in considerazione delle funzioni del Comitato individuate dall'articolo 1 della legge n. 219 del 1989, nonché in considerazione degli articoli 326 e 358 del nuovo codice di procedura penale, da cui si evince la distinzione tra il diritto-dovere per il pubblico ministero di acquisire notizie su fatti e circostanze e la fase relativa alla formazione vera e propria delle prove.

Il deputato FRACCHIA ritiene che preliminarmente il Comitato si debba pronunciare per la sussistenza o meno della manifesta infondatezza delle denunce, mentre solo successivamente - in caso di reiezione della proposta di archiviazione - ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per i procedimenti d'accusa occorre fare riferimento alle singole fattispecie di reato, le quali invece non devono essere indicate distintamente proprio quando ritenute manifestamente infondate. Riterrebbe quindi più logico votare separatamente le proposte di archiviazione concernenti le cinque denunce (anche se non esprimerà una formale richiesta in tal senso) - le quali con molte difficoltà possono essere accomunate data la diversa strutturazione -, anche perchè occorre considerare l'eventualità delle successive cadenze procedurali previste dalla legge e dal Regolamento. Per quanto concerne la votazione per parti separate dei contenuti delle diverse denunce, ritiene che ciò possa avvenire solo a seguito di espressa richiesta.

Il senatore MAZZOLA pregiudizialmente richiama l'attenzione sulle caratteristiche marcatamente politiche assunte dal procedimento in corso, nel quale alcune forze politiche hanno tentato di introdurre i meccanismi politici tipici dell'*inpeachment*, per cui le discussioni - che dovrebbero svolgersi alla luce di una logica squisitamente giuridica - risultano falsate dall'evidenziata strumentalità politica (come emerge dall'ipotesi di una raccolta delle firme, ventilata dal deputato Fracchia), la quale costringe gli altri Gruppi politici a ricorrere a richiami regolamentari e procedurali (che altrimenti non verrebbero utilizzati) onde evitare la prevalenza di strumentali logiche politiche.

Dopo un intervento del deputato NICOTRA, il quale - in relazione alla questione precedentemente sollevata - richiama l'attenzione sull'articolo 93 (riguardante le questioni pregiudiziali) del Regolamento del Senato, il Presidente MACIS precisa che per i richiami al Regolamento occorre riferirsi all'articolo 92 del Regolamento.

Il deputato MASTRANTUONO riconosce che il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa riesce a svolgere la sua attività in un clima di serenità, nonostante i contrasti di opinione emersi.

Sottolinea la difficoltà di interpretare le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il Comitato, risultandone una vera e propria funzione «creativa» del Comitato nella definizione della sua normativa. Si riferisce in proposito alle osservazioni svolte dai deputati Valensise e Fracchia. Quest'ultimo nel suo intervento ha esposto però una tesi del tutto non condivisibile: si riferisce all'affermazione secondo la quale la decisione sulla manifesta infondatezza deve avere ad oggetto le singole denunce, mentre diversi tipi di decisione debbono far riferimento ai capi di imputazione, in relazione ai fatti rappresentati in una pluralità di denunce.

L'articolo 1 della legge 5 giugno 1989, n. 219, richiama i poteri assegnati dal codice di procedura penale al pubblico ministero. L'articolo 129 del codice di procedura penale, che pertanto il Comitato è tenuto ad applicare, dispone che in ogni stato e grado del processo può essere dichiarata l'insussistenza del reato. La manifesta infondatezza può essere riconosciuta dal Comitato in ogni stato e grado del procedimento, anteriormente all'apertura delle indagini. Ad avviso del deputato Mastrantuono la votazione dovrà avere ad oggetto i singoli capi di imputazione.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO esprime sorpresa per le affermazioni, pur legittime, del senatore Mazzola, dal momento che sino alla precedente seduta del Comitato vi è stato l'unanime riconoscimento della serenità del dibattito. Si domanda pertanto quali nuovi avvenimenti, in un lasso di tempo così breve, abbiano potuto indurre ad un diverso giudizio, mentre risulta che da tutti e sempre sono state pienamente rispettate le regole di correttezza. La richiesta, sottoscritta da un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune, per la presentazione della relazione al Parlamento stesso, è puntualmente prevista dalla legge n. 219 del 1989 e dal Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Conclude osservando che le argomentazioni svolte dal deputato Fracchia non possono essere contestate alla luce della legge n. 219 del 1989.

Il deputato RUSSO SPENA si dichiara anch'egli sorpreso per le osservazioni del senatore Mazzola, che a suo avviso denunciano un atteggiamento ostruzionistico incomprensibile: si tratta di un ostruzionismo che, a suo avviso, si sottrae al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari, che hanno tutelato l'esigenza di consentire che i dibattiti si svolgano nel rispetto di precisi limiti temporali. Ritiene che si impone una decisione in tempi certi, rischiandosi diversamente di compromettere i delicati equilibri costituzionali.

Si sofferma quindi sui criteri di votazione, dichiarando di apprezzare la correttezza con la quale il Presidente Macis ha impostato il problema e prospettato le diverse alternative. Dichiarata altresì di accedere alle conclusioni del senatore Onorato, secondo il quale - in caso di decisione di archiviazione per manifesta infondatezza - il voto deve far riferimento al complesso delle denunce, in ossequio all'articolo

8 della legge n. 219 del 1989. La suddivisione del contenuto delle diverse denunce in capi di imputazione è richiesta invece qualora debbano essere decise proposte di messa in stato di accusa.

Il deputato Russo Spena sottolinea la peculiarità del ruolo e dei compiti del Comitato, in virtù dei quali non possono ritenersi autonomamente applicabili al suo operato le disposizioni del codice di procedura penale, non essendo il ruolo del Comitato pienamente assimilabile sotto ogni aspetto a quello del pubblico ministero. Se tale assimilazione fosse stata realmente riconosciuta dal Comitato, non si sarebbe potuto procedere all'ampia discussione generale. Esaurita tale discussione, essendo emerso un orientamento prevalente favorevole alla dichiarazione di manifesta infondatezza, appare opportuno a suo avviso procedere ad una relativa votazione globale.

Il senatore CORRENTI aderisce alle considerazioni del deputato Fracchia che ritiene assolutamente persuasive, non comprendendo i motivi per i quali il senatore Mazzola le ha invece contestate. Ricorda che il funzionamento del Comitato è regolato dalle norme del processo penale, dalle quali è necessario trarre i criteri per stabilire la procedura corretta delle votazioni. Il codice di procedura penale fa riferimento esclusivamente alle denunce: l'archiviazione, in quanto tale, non può che riguardare le singole denunce. Anche le leggi che disciplinano le funzioni del Comitato sono chiare in tal senso, facendo riferimento alla *notitia criminis*, così come il codice di procedura penale si riferisce all'infondatezza della notizia di reato, vale a dire della denuncia. A voler intendere diversamente, deve ammettersi che ci si è addentrati nell'esame di merito, che porta alla dichiarazione di non luogo a procedere. Tali sono le conclusioni alle quali non può non pervenire chi si attiene strettamente alle leggi sul giudizio d'accusa ed al codice di procedura penale; a conclusioni diverse perviene invece chi si ispira piuttosto a criteri politici e mira a celebrare nell'aula del Comitato un vero e proprio processo politico.

Il senatore RASTRELLI, dopo aver espresso il suo apprezzamento per l'elevatezza del dibattito, pone in risalto che nel corso dei giudizi assume particolare rilievo il comportamento delle parti. L'interesse dei presentatori delle denunce è che si apra la fase della messa in stato di accusa, non certo che si deliberi l'archiviazione. Si domanda pertanto se gli accusatori intendano realmente ottenere la messa in stato di accusa o non si propongono piuttosto ben diverse finalità e se quindi si voglia rivestire di un improprio carattere politico. Il Comitato deve accertare i fatti e la valutazione dei fatti deve precedere la formulazione delle proposte da sottoporre alle sue decisioni.

Il senatore Rastrelli conclude ravvisando la necessità di compiere un passo indietro, al fine di individuare i fatti che sono indicati nelle varie denunce, attribuire ad essi la corretta qualificazione giuridica, esaminare ogni ulteriore questione, anche di carattere incidentale, come quella sollevata dal deputato Nicotra: solo a conclusione di tali passaggi procedurali si potrà correttamente procedere alle votazioni.

Il Presidente MACIS rileva preliminarmente che il Comitato, ai fini della sua «giurisprudenza», deve far riferimento alla legge n. 219 del 1989, approvata però prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, nonché ad un Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, in alcune parti non del tutto corrispondenti con la predetta legge. In ogni caso, è necessario richiamare le precedenti sedute del Comitato: in particolare, nella riunione del 30 luglio 1991 è stata posta in votazione per prima la proposta di archiviazione per manifesta indondatezza, pur in presenza di altre richieste, in quanto si è ritenuto di privilegiare il criterio parlamentare della testo più lontano rispetto all'istanza originaria, mentre il criterio più propriamente giudiziario avrebbe dovuto comportare la priorità della proposta di incompetenza. Inoltre, ricorda che - ai fini dell'esame della denuncia degli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena - proprio l'attuale Comitato ha definito una fase del tutto preliminare, volta a valutare esclusivamente l'eventuale manifesta infondatezza delle denunce presentate; questione affrontata in particolare dall'Ufficio di Presidenza allargato nella riunione del 27 dicembre 1990, soprattutto in considerazione alle particolari procedure prescritte dall'articolo 11 della legge n. 219 del 1989, ritenute applicabili solo in una fase successiva, dopo l'apertura formale delle indagini.

Alla luce di questa impostazione, in precedenza ha fatto presente che eventualmente deve essere formalmente presentata una richiesta di apertura delle indagini, solo dalla cui approvazione eventualmente può diventare rilevante il disposto dell'articolo 13 del citato Regolamento. Dal momento che però tale richiesta formale non è stata avanzata, si dichiara disponibile a predisporre uno schema di archiviazione unico, riferito complessivamente alle cinque denunce già discusse congiuntamente, seppure articolato in relazione alle molteplici fattispecie concrete segnalate nelle denunce stesse. Qualora il Comitato fosse d'accordo su tale impostazione, potrebbe tornare a riunirsi nella giornata di domani.

Dopo interventi del senatore MAZZOLA (il quale propone che il Comitato torni a riunirsi la prossima settimana, data la necessità di riflettere sulle questioni procedurali prospettate) e del senatore FRANCHI (che si dichiara contrario a quest'ultima ipotesi), il Presidente MACIS rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame, restando inteso che procederà a predisporre uno schema di archiviazione nel senso in precedenza prospettato.

La seduta termina alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della Vice presidente Salvato, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni permanenti riunite 5^a e 6^a

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 9^a Commissione permanente

VECCHI ed altri. - Apposizione di un termine di durata massima dal vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma (2986): *parere favorevole;*

Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (3122): *parere favorevole;*

Deputati NARDONE ed altri; LOBIANCO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione permanente

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B) approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed

altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri: *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione permanente

TOTH ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011): *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione permanente

Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri. - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione permanente

Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati: *parere su emendamenti favorevole subordinatamente alla riformulazione degli emendamenti stessi*.

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

272ª Seduta*Presidenza del senatore*

CORTESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il Tesoro Pavan e per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Deputati Patria ed altri: Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani s.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma normale dei monopoli di Stato nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (3132), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il Presidente CORTESE osservando che si tratta di provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si aumenta l'aggio dei rivenditori di generi di monopolio. Il testo recepisce le condizioni della Commissione bilancio della Camera e la copertura è attuata in parte (articolo 1) a valere su un aumento dell'imposta sui tabacchi, che però dovrà essere attuata con decreto del Ministro delle finanze: probabilmente sarebbe stato opportuno disporre tale aumento direttamente nella legge. L'articolo 3 è coperto con l'utilizzazione del capitolo 133 dell'Amministrazione dei monopoli per l'anno 1992: non essendo ancora stato presentato l'assestamento, tale copertura non rientra nei canoni. Tuttavia la cifra è modesta e riguarda pur sempre analoga materia.

Il sottosegretario PAVAN precisa che il decreto di incremento dell'imposta sui tabacchi dovrà essere contestuale all'approvazione della legge.

Il sottosegretario SENALDI fornisce assicurazioni in materia, precisando che in tal senso è la disposizione stessa della legge.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (3151), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del Presidente CORTESE, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)
(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Parere favorevole)

Su proposta del Presidente CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Curci e Mastrantuono; Gargani ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 1991.

Su proposta del Presidente CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, alla modifica della clausola di copertura, al fine di farla decorrere dal 1992, a valere sulla finanziaria del medesimo anno, con utilizzazione esclusiva dell'accantonamento relativo agli interventi vari in favore della giustizia.

Deputati Fiandrotti ed altri; Artioli ed altri; Armellin ed altri; Colombini ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Parere alla 12^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il Presidente CORTESE facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un testo di legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Esso è stato oggetto di approfondito esame da parte della Camera dei deputati e tutte le norme che prevedono il coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali sembrano essere costruite in maniera da risultare coerenti con il dettato dell'articolo 27 della legge n. 468, nel senso di escludere obblighi ma prevedere solo possibilità di interventi.

Per quanto riguarda le cifre, sarebbe opportuno che il Governo confermasse la loro congruità.

Relativamente alla copertura, essa è prevista solo per due anni - 1992 e 1993 -, mentre l'accantonamento di fondo globale è triennale. Un altro problema è che trattandosi di spesa permanente si tratta di intendere se i 150 miliardi del 1993 siano a regime o sia implicito un rinvio alla tabella C della legge finanziaria.

Se non si esprime l'orientamento di far ritornare alla Camera dei deputati il disegno di legge per queste due questioni relative alla tecnica della copertura finanziaria, si potrebbe esprimere un parere che si basi sul presupposto che risulti utilizzata anche la quota 1994 e soprattutto la spesa di 150 miliardi sia considerata a regime o invece tale da poter essere modulata dalla legge finanziaria, nell'apposita tabella.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il testo è stato accuratamente vagliato dal Tesoro nel corso della sua formazione presso l'altro ramo del Parlamento. Pertanto esso si presenta accuratamente vagliato sotto questo profilo.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto implicito che l'onere di 150 miliardi annui sia da considerarsi a regime e che risulti prenotata anche la quota del fondo globale imputata a copertura relativa al 1994.

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rimessione alla Commissione plenaria)

Riferisce il Presidente CORTESE osservando che si tratta di un decreto-legge di proroga di termini e di interventi finanziari vari. Rispetto alla consueta normativa degli anni scorsi, tuttavia, quella di quest'anno è stata emanata in data 2 gennaio 1992. Conseguentemente, si deve ritenere che per tal via non si possano salvare i fondi speciali della legge finanziaria del 1991. Invece, il decreto utilizza tali accantonamenti nei seguenti articoli: articolo 8, comma 3, lettera b); articolo 11; articolo 14.

Pertanto su tali norme sembrerebbe non esservi copertura.

Altre coperture sono attuate con utilizzazione di disponibilità in conto residui di capitoli di bilancio 1991: ciò vale per: l'articolo 6; l'articolo 8, comma 3, lettera a); l'articolo 9 (per 120 miliardi).

In proposito si deve osservare che nella ultima relazione quadrimestrale la Corte dei conti ha precisato che l'utilizzo a fini di copertura dei residui di stanziamento è improprio poichè contrasta con la natura dell'istituto della conservazione dei residui per un periodo determinato.

Quanto alle altre norme, si deve far presente quanto segue: l'articolo 4 proroga l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari: occorrerebbe sapere se tale spesa è stata già prevista nel fondo sanitario nazionale 1992; l'articolo 9 copre parte dell'onere per i lavori socialmente utili a Napoli e Palermo con quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978: tale copertura è già stata

favorevolmente giudicata in precedenti pareri della Commissione; l'articolo 12 estende il regime particolare dei residui di conto capitale a capitolo corrente e pertanto pone un problema di valutazione dei relativi aspetti sistematici; l'articolo 13 prevede utilizzazione di residui di stanziamento derivanti dalla legge n. 268 del 1989, senza quantificare nella norma l'onere della proroga delle agevolazioni per i turisti stranieri motorizzati; l'articolo 15 prevede spese a carico del bilancio dell'ANAS per l'anno 1992: la copertura su capitoli può essere attuata dopo l'assestamento; l'articolo 16 non reca clausola di copertura: secondo la relazione l'onere è già compreso nel capitolo 1653 del Ministero dei trasporti: occorrerebbe però chiedersi, se così è, le ragioni per le quali sia stato costruito un bilancio che scontava una successiva proroga; l'articolo 18, infine, modifica l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, previsto nell'articolo 8 della legge di bilancio 1991, portandolo a 141 mila miliardi. Tale norma avrebbe dovuto trovare sede più propria nella legge di assestamento, e comunque l'esercizio 1991 si è già concluso.

Tra l'altro la disposizione, oltre ad avere problemi di comprensibilità logica, urta contro obiezioni sia sostanziali che formali. Sotto il primo versante, occorre ricordare che, in tanto la determinazione sull'importo dei titoli pubblici è affidata alla legge di bilancio, in quanto la relativa decisione dev'essere adottata nell'ambito di una valutazione più ampia, che è quella tipica della sessione di bilancio; nelle fattispecie, il giudizio verterebbe, ad esempio, sulla congruità tra l'ammontare previsto di titoli e il ricorso al mercato, una grandezza tra l'altro, fissata per il 1991 nel 1990.

Sotto il profilo formale, invece, basti notare che, con l'avallo di tale norma, di fatto la legge di bilancio può essere modificata da un decreto-legge. Ciò è già avvenuto, per analoghi motivi, ma la giustificazione dell'eccezionalità nasceva dall'urgenza di collocare sul mercato titoli per coprire l'eccesso di fabbisogno: anche in questo caso la giustificazione forse è la medesima, ma rimane il fatto che il decreto risulta emanato nel 1992, fungendo da sanatoria di un'emissione eventualmente già collocata sul mercato.

Il senatore SPOSETTI chiede la rimessione del provvedimento alla sede plenaria anche al fine di udire l'avviso del Ministro del tesoro sulla materia.

Prende atto la Sottocommissione.

Deputati Ghezzi ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053-A), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Parere favorevole)

Riferisce il Presidente CORTESE che sottolinea che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, con parere favorevole della Commissione bilancio, mira a riconoscere ai lavoratori che hanno

svolto attività nei seggi elettorali, il trattamento retributivo da corrispondersi per i giorni lavorativi anche per l'attività svolta in giorni festivi. La norma potrebbe essere tale da provocare oneri per i dipendenti pubblici chiamati a far parte dei seggi. Si ricorda infine che il Tesoro si è dichiarato contrario al provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Ad avviso del sottosegretario PAVAN la questione principale concerne gli oneri riflessi sul settore produttivo.

Il senatore CROCETTA ritiene che tale profilo concerna il merito e si dichiara favorevole al provvedimento.

Analogamente a favore si dichiara il senatore SPOSETTI.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)

(Parere alla 1ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del Presidente CORTESE la sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Salvi: Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878)

Cuminetti ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il Presidente CORTESE ricordando che perviene dalla Commissione di merito un testo unificato dei due disegni di legge 2951 e 1878, di iniziativa parlamentare, in materia di controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

Entrambi i testi presentano essenzialmente due problemi: anzitutto, occorrerebbe specificare che la Commissione di cui all'articolo 8 non comporta gettoni di presenza per i partecipanti; in secondo luogo, per il contributo di cui al comma 2, dell'articolo 11, la cui copertura è prevista al comma 4 del medesimo articolo, manca la relativa voce di fondo globale.

Il sottosegretario PAVAN osserva che sussistono problemi di quantificazione relativamente agli articoli 8 e 11.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di richiedere la redazione della relazione tecnica.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Triglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140): *parere favorevole*;

alla 2^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (3151), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 5^a Commissione:

Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis), (stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^o Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990), (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981): *parere favorevole*;

alla 9^a Commissione:

Deputati ROSINI ed altri: Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 12^a Commissione:

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), (testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Artioli ed altri; Armellini ed altri; Colombini ed altri) approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10^a Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 12^a Commissione:

Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario.*

alla 10^a Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B) approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri: *rinvio dell'emissione del parere.*

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri: *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI EMIGRAZIONE (3^a)

e

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

riunite

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario agli affari esteri senatore Vitalone, sulle conclusioni del vertice di Maastricht.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione

delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9 e 15

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia.
- Schema di regolamento sulle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).

- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080).
- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).

- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Deputati MOTETTA ed altri. - Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, in materia di denominazione dei collegi uninominali (1430).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126).
 - Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 11

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990*).
- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- VENTRE ed altri. - Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817).
 - BOMPIANI ed altri. - Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086).
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati PETROCELLI ed altri. - Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Discussione del disegno di legge:
- SPITELLA ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):
- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni legge:

- PIZZO ed altri. - Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057).
- SPITELLA ed altri. - Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090).
- CALLARI GALLI ed altri. - Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270).
- MANZINI ed altri. - Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039).

V. Esame del disegno di legge:

- MURMURA. - Regolamentazione dei rapporti sorti in base all'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, non convertito in legge (801).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9 e 15

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: esame di schema di documento conclusivo.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
 - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
 - Deputati RUTELLI ed altri. - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (3154) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - PIZZO ed altri. - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (1968).

III. Discussione del disegno di legge:

- Deputati NARDONE ed altri; deputati LOBIANCO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 10 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).
- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

III. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO Bruno ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) (3087).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
 - CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri. - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9,30 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728*).
- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876*).
- BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033*).
- GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
- PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).

- BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 (3112).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.
-

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue concessioni**

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 16

Audizione del Dottor Toscano, già Ambasciatore italiano in Iraq.
Sui lavori della Commissione.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 16

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1991 (*Doc. XCVII, n. 4*).

In sede consultiva

Esame dei seguenti disegni di legge:

- Modifiche al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011).
 - Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 16 gennaio 1992, ore 9,30

Audizione del Presidente dell'INAIL.
